



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

IX LEGISLATURA

124^a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO

martedì 10 marzo 2015

Presidenza del Presidente INTRONA

INDICE

Presidente	pag.	3	freschi o conservati nel territorio della Regione Puglia – Applicazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752, legge 17 maggio 1991, n. 162 e legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 109”		
Processo verbale	»	3			
Congedi	»	3			
Risposta scritta alla interrogazione	»	4			
Assegnazioni alle Commissioni	»	4			
Interrogazioni presentate	»	4	Presidente	pag.	6
Ordine del giorno	»	4	Mennea, <i>relatore</i>	»	6
			<i>Esame articolato</i>		
DDL n. 26 del 21/11/2014 “Disciplina della coltivazione, ricerca, raccolta, conservazione e commercializzazione dei tartufi			Presidente	»	7,10,11,17
			Ruocco	»	10,11

SEDUTA N° 124

RESOCONTO STENOGRAFICO

10 MARZO 2015

DDL n. 36 del 16/12/2014 “Autorizzazione alla cessione in proprietà degli alloggi realizzati ai sensi dell’art. 8 della legge 17 febbraio 1992, n. 179”

Presidente pag. 17
Caracciolo, *relatore* » 17

Esame articolato

Presidente » 17,18

DDL n. 11 del 04/07/2014 “Disciplina del pescaturismo e dell’ittiturismo”

Presidente » 18
Mennea, *relatore* » 18

Esame articolato

Presidente » 19,29,30
Attanasio » 29
Ruocco » 29

DDL n. 19 del 06/10/2014 “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 10 dicembre 2012, n. 40 (Boschi didattici della Puglia)”

Presidente » 30
Schiavone, *relatore* » 30

Esame articolato

Presidente » 31,33

DDL n. 1 del 10/02/2015 “Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 73, comma 1, lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118”

Presidente » 33
Lonigro, *relatore* » 33

Esame articolato

Presidente » 34,35

DDL n. 33 del 11/12/2014 “Promozione della cultura della lega-

lità, della memoria e dell’impegno”

Presidente pag. 36
Ognissanti, *relatore* » 36

Esame articolato

Presidente » 40,41,46,49
Congedo » 41

Minervini, *assessore alle politiche giovanili, alla trasparenza e alla legalità* » 41,46,49
Amati » 45
Ruocco » 48

Mozione Cervellera, Losappio, Lemma, Martucci, Ventricelli, Sala, Galati, Cristella, Laddomada del 23/09/2014 “Richiesta al Governo di riapertura della procedura AIA relativa al Progetto denominato ‘Tempa Rossa’ a Taranto e alla Giunta regionale di revoca della delibera G.R. n. 2511 del 22 novembre 2011”

Presidente » 50,52,60,64
Cervellera » 50,52,61,63
Lospinuso » 51,52,61,62
Zullo » 53,58
Amati » 53,59
Losappio » 55
Lanzilotta » 56
Laddomada » 57
Lemma » 60
Martucci » 61,62,63
Surico » 63
Nicastro, *assessore alla qualità dell’ambiente* » 63

Ordine del giorno Caracciolo del 13/01/2015 “Istituzione del registro regionale dell’autismo”

Presidente » 64

Ordine del giorno a firma del Presidente Introna “Riconoscimento internazionale del diritto umano alla pace”

Presidente » 65,67
Bellomo » 67

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE INTRONA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 11.58*).

(Segue inno nazionale)

Processo verbale

PRESIDENTE. Do lettura del processo verbale della seduta n. 123 del 26 febbraio 2015:

Presidenza del Presidente Introna

(Inno nazionale)

La seduta ha inizio alle ore 13.42 con la lettura e l'approvazione del processo verbale della seduta del 23 febbraio 2015.

Hanno chiesto congedo i consiglieri Di Pumpo, Galati e Greco. Risultano assenti i consiglieri Marino e Ruocco.

Segue la lettura delle assegnazioni alle Commissioni e delle interrogazioni presentate.

Unico argomento all'ordine del giorno è il prosieguo dell'esame della proposta di legge dell'Ufficio di Presidenza "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale)" (*iscritta all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 17 del regolamento interno*).

In attesa che vengano distribuiti gli emendamenti, il Consiglio procede all'esame dell'ordine del giorno a firma dei consiglieri Attanasio, Bellomo, De Biasi, Disabato ed altri "Vertenza lavoratori Auchan di Triggiano" che, posto ai voti, è approvato all'unanimità (risulta assente il Gruppo DA).

Il Consiglio procede all'esame dell'articolo della suddetta proposta di legge (in sede di votazione dell'emendamento all'art. 8 di pag. 34, il Gruppo PDL-Forza Italia chiede che la

stessa avvenga a scrutinio segreto. Il Presidente indice la votazione mediante procedimento elettronico. L'emendamento è approvato a maggioranza, come da scheda n. 1, allegata al presente verbale e di esso facente parte integrante. Alla ripresa dell'esame dell'art. 5, il consigliere Zullo pone la pregiudiziale di non procedere alla votazione del pacchetto degli emendamenti riguardanti la parità di genere. Il Presidente pone in votazione mediante procedimento elettronico e, su richiesta del Gruppo PDL-Forza Italia, a scrutinio segreto la pregiudiziale, che è approvata a maggioranza, come da scheda n. 2, allegata al presente verbale e di esso facente parte integrante. Si registra una sospensione dalle ore 17.03 alle 17.47 per ben individuare gli emendamenti che non vanno posti ai voti. Alla ripresa dei lavori, stante l'approvazione della pregiudiziale, il Presidente dichiara decaduti gli emendamenti sulla parità di genere). Concluso l'esame dell'articolo, per dichiarazione di voto intervengono i consiglieri Losappio, Lanzilotta, Negro, Zullo, Pellegrino, Romano e Nicastro. Il Presidente pone in votazione mediante procedimento elettronico la proposta di legge, che è approvata a maggioranza, come da scheda n. 3, allegata al presente verbale e di esso facente parte integrante.

Il Presidente dichiara tolta la seduta.

Il Consiglio sarà convocato a domicilio.

La seduta termina alle ore 18.29.

Non essendovi osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

Congedi

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i consiglieri Canonico, De Leonardis, Marino, Mazzarano, Sala, Schiavone, Ventricelli e il Presidente della Giunta, Vendola.

Non essendovi osservazioni, i congedi si intendono concessi.

Risposta scritta alla interrogazione

PRESIDENTE. È pervenuta risposta scritta alla seguente interrogazione:

- Marmo: “Approvazione dello schema di avviso per la manifestazione d’interesse all’azione “Puglia open days”.

Assegnazioni alle Commissioni

PRESIDENTE. Sono state effettuate le seguenti assegnazioni:

Commissione V

Proposta di legge a firma del consigliere Belomo “Modifiche e integrazioni all’articolo 3 della l.r. n. 12/2004 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell’attività venatoria)”.

Commissioni III, IV e VI (congiunte)

Disegno di legge n. 2 del 24/02/2015 “Disposizioni urgenti in materia di lavoro, formazione professionale, sanità, politiche sociali e sviluppo economico e disposizioni diverse”.

Interrogazioni presentate

PRESIDENTE. Sono state presentate le seguenti

interrogazioni:

- Buccoliero (*con richiesta di risposta scritta*): “Aeroporti di Puglia: tutelare i lavoratori da possibili aggressioni al posto di lavoro”;

- Curto (*con richiesta di risposta scritta*): “ASL/BR – Appalto servizio ingegneria clinica”;

- Buccoliero (*con richiesta di risposta scritta*): “Scongiorare la chiusura della sede AGECONTROL di Lecce”;

- Marmo (*con richiesta di risposta scritta*): “Approvazione dello schema di avviso per la manifestazione d’interesse all’azione ‘Puglia open days’”;

- Buccoliero (*con richiesta di risposta scritta*): “Si sblocchi il trasloco del distretto socio-sanitario di Tricase”;

- Gatta (*con richiesta di risposta scritta*): “Razionalizzazione Trasporto pubblico locale (TPL) della provincia di Foggia”.

Ordine del giorno

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca i seguenti argomenti:

1) Proseguo esame proposta di legge Marmo N., Caroppo A., Schiavone, Palese, Negro, Friolo, Iurlaro, Pentassuglia, Scianaro “Promozione del sistema golfistico regionale” (*rel. cons. Schiavone*);

2) DDL n. 26 del 21/11/2014 “Disciplina della coltivazione, ricerca, raccolta, conservazione e commercializzazione dei tartufi freschi o conservati nel territorio della Regione Puglia – Applicazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752, legge 17 maggio 1991, n. 162 e legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 109” (*rel. cons. Mennea*);

3) DDL n. 36 del 16/12/2014 “Autorizzazione alla cessione in proprietà degli alloggi realizzati ai sensi dell’art. 8 della legge 17 febbraio 1992, n. 179” (*rel. cons. Caracciolo*);

4) DDL n. 11 del 04/07/2014 “Disciplina del pescaturismo e dell’ittiturismo” (*rel. cons. Mennea*);

5) DDL n. 19 del 06/10/2014 “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 10 dicembre 2012, n. 40 (Boschi didattici della Puglia)” (*rel. cons. Schiavone*);

6) DDL n. 28 del 25/11/2014 “Modifica art. 27, comma 6, della legge regionale 13 marzo 2012, n. 4” (*rel. cons. Schiavone*);

7) Proposta di legge Pentassuglia “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 13 ago-

sto 1998 n. 27 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria)" (*iscritta all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 17 del regolamento interno del Consiglio*);

8) Proposta di legge Bellomo "Interventi per favorire la pari opportunità, mediante facilitazioni all'utilizzo da parte dei cittadini con disabilità, del sistema self-service presso i distributori di carburante" (*iscritta all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 17 del regolamento interno del Consiglio*);

9) Ordine del giorno Mazzei, Aloisi, Congedo, Barba, Zullo del 02/04/2014 "Revisione Piano di riordino della rete dei punti nascita della Regione Puglia";

10) Ordine del giorno Maniglio del 05/05/2014 "Realizzazione gasdotto TAP a San Foca";

11) Ordine del giorno Marmo N., Zullo, Gatta, Lospinuso, Barba, Scianaro, Surico, Mazzei, Congedo, Aloisi, Friolo, Boccardi, Pica del 01/07/2014 "Ruolo di contribuenza cod. 630 - Anno 2014";

12) Mozione Aloisi, Barba, Congedo, Mazzei del 09/07/2014 "Potenziamento postazioni 118 provincia di Lecce";

13) Mozione Damone del 29/07/2014 "Operatori della Formazione Professionale impiegati nei Centri per l'impiego";

14) Mozione Cervellera, Losappio, Lemma, Martucci, Ventricelli, Sala, Galati, Cristella, Laddomada del 23/09/2014 "Richiesta al Governo di riapertura della procedura AIA relativa al Progetto denominato 'Tempa Rossa' a Taranto e alla Giunta regionale di revoca della delibera G.R. n. 2511 del 22 novembre 2011";

15) Ordine del giorno Blasi del 26/09/2014 "Alta velocità sulla tratta NA-BA da prolungarsi sulla tratta BA-LE";

16) Ordine del giorno Mennea del 26/09/2014 "Emergenza climatica riguardante imprese balneari pugliesi";

17) Ordine del giorno Friolo, Surico, Atta-

nasio, Caroppo A. del 05/11/2014 "Abrogazione dell'art. 26, comma 10, della legge di stabilità 2015";

18) Ordine del giorno Bellomo del 17/12/2014 "Riattivazione del trasporto assistito ai pazienti oncologici su tutto il territorio";

19) Ordine del giorno Bellomo del 18/12/2014 "Inserimento nei Livelli essenziali di assistenza (LEA) del trasporto assistito per agevolare le terapie dei pazienti oncologici";

20) Ordine del giorno Caracciolo del 13/01/2015 "Istituzione del registro regionale dell'autismo";

21) Ordine del giorno Mazzei, Maniglio del 23/01/2015 "Piano di stabilizzazione precari della scuola";

22) Mozione Damone del 30/01/2015 "Personale delle Province pugliesi";

23) Ordine del giorno Nuzziello, Pellegrino del 06/02/2015 "Deliberazione G.R. n. 2809 del 30/12/2014 'Schema di regolamento regionale dei Presidi territoriali di recupero e riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali o miste'";

24) Ordine del giorno Gianfreda del 09/02/2015 "Stato di crisi dell'agricoltura Salentina".

Ringraziamo i nostri graditi ospiti, gli alunni di quarta e quinta con le loro insegnanti. Sono alunni di Orsara e di Castelluccio.

Colleghi consiglieri, comunico che nella Conferenza dei Presidenti si è stabilito di rinviare il primo punto all'ordine del giorno, relativo all'esame della proposta di legge "Promozione del sistema golfistico regionale".

Si procederà dunque alla discussione e all'approvazione dei punti nn. 2), 3), 4) e 5) nonché degli ordini del giorno di cui ai punti nn. 14), 19), 20) e 23). Inoltre, tratteremo due provvedimenti che sono stati iscritti all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento del Consiglio: il disegno di legge n. 1 del 10/02/2015 "Riconoscimento di debito

fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118" e il disegno di legge n. 33 dell'11/12/2014 "Promozione della cultura della legalità, della memoria e dell'impegno".

DDL n. 26 del 21/11/2014 "Disciplina della coltivazione, ricerca, raccolta, conservazione e commercializzazione dei tartufi freschi o conservati nel territorio della Regione Puglia – Applicazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752, legge 17 maggio 1991, n. 162 e legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 109"

PRESIDENTE. L'ordine del giorno, al punto n. 2), reca: «DDL n. 26 del 21/11/2014 "Disciplina della coltivazione, ricerca, raccolta, conservazione e commercializzazione dei tartufi freschi o conservati nel territorio della Regione Puglia – Applicazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752, legge 17 maggio 1991, n. 162 e legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 109"».

Ha facoltà di parlare il relatore.

MENNEA, *relatore*. Signor Presidente, colleghi consiglieri, questo disegno di legge tratta della disciplina della coltivazione, ricerca, raccolta, conservazione e commercializzazione dei tartufi freschi o conservati nel territorio della Regione Puglia.

È una rivisitazione della legge vigente n. 752 del 1985, che è collegata alla legge 17 maggio 1991, n. 162 e alla legge 30 dicembre 2004, n. 311, articolo 1, comma 109.

La Regione Puglia con propria legge regionale n. 13 del 25 agosto 2003 "Disciplina della raccolta, conservazione e commercializzazione dei tartufi", ha dettato le norme in materia.

Con il trascorrere del tempo, sono state evidenziate sia carenze applicative della norma sia modifiche così come introdotte, tra l'altro, dalla legge nazionale 30 dicembre 2004 n. 311 art. 1 comma 109.

Per quanto suddetto è stato opportuno provvedere all'approvazione di un nuovo provvedimento legislativo che sostituisce *in toto* la predetta L.R. n. 13 del 25 agosto 2003.

All'art. 1 "Finalità" sono indicati gli ambiti disciplinati dalla legge che comprendono in aggiunta a quanto alla L. R. 13/2003 anche la ricerca dei tartufi. Il medesimo articolo ingloba il riferimento alla legge nazionale 30 dicembre 2004 n. 311, art. 1, comma 109, che detta norme relative alla vendita dei tartufi medesimi oltre alla certificazione, al momento della vendita, della provenienza del prodotto, della data di raccolta e quella di commercializzazione, nonché le comunicazioni che il cedente deve effettuare alla regione di appartenenza.

All'art. 2 "Specie destinate al consumo ed al commercio" è stata eliminata la *Terfezia Leonis* tra le specie destinate al consumo ed al commercio. Lo stesso articolo rimanda all'allegato 1 al medesimo schema di disegno di legge in cui sono indicate le caratteristiche botaniche ed organolettiche delle specie tartufigole. Il comma 3 del medesimo articolo indica gli enti abilitati all'analisi microscopica delle spore e del pendio.

All'art. 3 "Ambiti di raccolta" sono definiti gli ambiti in cui la raccolta dei tartufi è libera e quelli riservati. Il medesimo articolo definisce i requisiti delle tartufaie controllate o coltivate.

All'art. 4 "Raccolta in aree naturali protette". Tale articolo fa salva la raccolta nelle aree di parco nazionale o regionale, previa intesa tra la Regione Puglia e gli organismi di gestione dei Parchi Nazionali e regionali al fine di determinare in tali aree modalità e tempi di raccolta, onde evitare il depauperamento dei territori e salvaguardare le norme di carattere generale sulla gestione di dette aree.

All'art. 5 "Tartufaie controllate" si individua, in detto articolo, la tartufaia controllata, la sua delimitazione oltre che la sua consistenza.

All'art. 6 "Miglioramenti delle tartufaie

coltivate” vengono specificate le operazioni colturali per il miglioramento delle tartufaie.

Gli articoli 7 e 8 riguardano, rispettivamente, “i compiti e le funzioni della Giunta Regionale” e “gli enti competenti all’esercizio delle funzioni amministrative”.

All’art. 9 “Sostegno e sviluppo della tartuficoltura” sono indicate le iniziative ed i programmi che possono essere promossi dalla Regione Puglia.

All’art. 10 “Costituzione di consorzi e di forme associative” si individuano le forme di associazione tra aziende agricole e forestali per la difesa del tartufo, l’impianto di nuove tartufaie, la ricerca, la raccolta e la commercializzazione dei tartufi.

All’art. 11 “Contributi” si individuano i soggetti e gli scopi da perseguire per usufruire di contributi e mutui previsti dalle norme vigenti.

All’art. 12 “Autorizzazione alla raccolta” si individuano le modalità per richiedere e conseguire l’apposito tesserino di raccolta dei tartufi, nonché gli enti territoriali Province e/o Aree Metropolitane competenti al rilascio, previo ammissione e superamento di apposito esame.

All’art. 13 “Albo delle Associazioni micologiche” si costituisce l’albo delle associazioni micologiche riconosciute, con ciò sanando altresì la disposizione della legge regionale n. 3/2012.

Agli artt. 14 e 15 “Modalità di ricerca e raccolta” e “Calendario di raccolta”, si stabiliscono modalità omogenee sul territorio regionale di raccolta e si articola il calendario di raccolta che ai sensi della L.R. 13/2003 era demandato alle amministrazioni comunali che o non hanno provveduto a disporlo o lo hanno predisposto in maniera non omogenea sul territorio regionale.

Gli artt. 16 e 17 “Vigilanza” e “Sanzioni” sono individuati i soggetti abilitati alla vigilanza sull’applicazione delle norme e le sanzioni corrispondenti da comminare.

Gli artt. 18, 19 e 20 “Disposizioni finanzia-

rie”, “Iniziative finanziarie” e “Progetti speciali” indicano la possibilità per la Regione e gli enti locali di promuovere iniziative per approfondimento e la divulgazione delle conoscenze tecnico-scientifiche; la possibilità di predisporre e finanziare progetti speciali di impianti tartuficoli.

L’art. 22 “Norme finali” indica la possibilità per la Regione di disporre controlli periodici presso le ditte che esercitano lo stoccaggio, la lavorazione ed il commercio dei tartufi ed istituisce un comitato tecnico regionale per il monitoraggio delle attività come previste dallo schema di disegno di legge.

L’art. 23 “Abrogazioni” propone l’abrogazione della L.R. 13/2003.

Ringrazio l’assessore alle risorse agroalimentari Fabrizio Nardoni, la struttura regionale e i commissari tutti per la fattiva collaborazione.

È utile sottolineare che, dopo tanto tempo, viene disciplinata nei particolari un’attività che sembra secondaria, ma può dare una mano al settore agroalimentare e potrebbe anche far emergere questo prodotto tra le eccellenze della Puglia.

Fino a poco tempo fa il nostro territorio era oggetto di conquista e di vandalizzazione, perché venivano a raccogliere i tartufi anche dall’esterno. Con questa legge non solo abbiamo messo in sicurezza il nostro territorio, ma sono state previste sanzioni e soprattutto regole di accesso per svolgere questa attività, che garantiscono anche i consumatori finali.

Esame articolato

PRESIDENTE. Non essendoci consiglieri iscritti a parlare nella discussione generale, passiamo all’esame dell’articolato.

Do lettura dell’articolo 1:

art. 1

Finalità

1. La legge disciplina la coltivazione, la ricerca, la raccolta, la conservazione e la com-

mercualizzazione dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo, conformemente alle disposizioni della legge quadro nazionale 16 dicembre 1985 n. 752 (Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo), legge 17 maggio 1991 n. 162 (Modifiche alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, recante normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo), legge 30 dicembre 2004 n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-Legge finanziaria 2005) articolo 1 comma 109.

2. La Regione Puglia promuove la tutela e la valorizzazione del patrimonio tartufigolo regionale e ne favorisce la ricerca libera, nel rispetto della sostenibilità ambientale ed ai sensi del successivo articolo 3.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

Do lettura degli articoli successivi:

art. 2

Specie destinate al consumo ed al commercio

1. I tartufi destinati al consumo ed al commercio devono appartenere esclusivamente alle seguenti specie:

- a. *Tuber magnatum* Pico;
- b. *Tuber melanosporum* Vittad.;
- c. *Tuber brumale* Vittad. var. *moschatum* (Ferry) Montecchi et Lazzari;
- d. *Tuber aestivum* Vittad.;
- e. *Tuber uncinatum* Chatin;
- f. *Tuber brumale* Vittad. var. *brumale* Vittad.;
- g. *Tuber borchii* Vittad.;
- h. *Tuber macrosporum* Vittad.;
- i. *Tuber mesentericum* Vittad.;

2. Le caratteristiche botaniche ed organolettiche delle specie sopraindicate sono riportate nell'allegato I della legge.

3. L'esame per l'accertamento delle specie

può essere fatto a vista, in base alle caratteristiche illustrate nell'allegato 1, e, in caso di dubbio o contestazione, con l'analisi microscopica delle spore e del pendio eseguita a cura del Centro Sperimentale di Tartufigicoltura di S. Angelo in Vado del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali o dell'Istituto per la protezione delle piante (ex Centro di Studio sulla Micologia del terreno) del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Torino o dei laboratori specializzati di una Università statale, mediante il rilascio di certificazione scritta.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 3

Ambiti di raccolta

1. La raccolta dei tartufi è libera nei boschi e nei terreni non coltivati fatta eccezione per quanto ai successivi commi.

2. Il proprietario e/o il conduttore di tartufigaie coltivate o controllate o riservate ha diritto di proprietà sui tartufi prodotti nelle medesime tartufigaie. Tale diritto si estende a tutti i tartufi, di qualunque specie essi siano purché ai boschi ed ai terreni di proprietà o condotti vengano apposte tabelle in metallo delimitanti le tartufigaie stesse.

3. Per tartufigaie controllate si intendono le tartufigaie naturali migliorate ed incrementate con la messa a dimora di un congruo numero di piante tartufigene, nel rispetto delle essenze esistenti. Sono tartufigaie coltivate quelle impiantate *ex novo*. Tartufigaie riservate sono i boschi e/o i terreni privati.

4. Le tabelle in metallo devono essere poste ad almeno 2,50 metri di altezza dal suolo, lungo il confine del terreno, ad una distanza tale da essere visibili da ogni punto di accesso ed in modo che da ogni cartello sia visibile il precedente ed il successivo, con la scritta a stampatello, di colore nero su sfondo bianco ben visibile da terra: "RACCOLTA DI TARTUFI RISERVATA" e l'indicazione degli estremi del provvedimento regionale di con-

cessione. Le tabelle poste sia nei fondi condotti da soggetti singoli che in quelli condotti da soggetti associati non sono sottoposte a tassa di registro.

5. Sono fatte salve le tabellazioni già apposte. Le tartufaie esistenti entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge devono uniformarsi alla nuova normativa.

6. La Regione Puglia – Area Politiche per lo Sviluppo Rurale – Servizio Alimentazione, su richiesta di coloro che ne hanno titolo, rilascia, previo accertamento, le attestazioni di riconoscimento delle tartufaie controllate o coltivate o riservate.

7. I conduttori di tartufaie controllate o coltivate o riservate, per l'esercizio della ricerca e raccolta in tali ambiti, sono esonerati dal possesso dell'abilitazione alla raccolta e/o dell'autorizzazione annuale di raccolta.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 4

Raccolta in aree naturali protette

1. La Regione Puglia, d'intesa con gli organismi di gestione dei Parchi nazionali e regionali determina, entro il 20 settembre di ogni anno, modalità e tempi per esercitare la ricerca e la raccolta di tartufi nelle aree ricomprese negli ambiti amministrativi degli enti parco nazionali e regionali, stabilendo il numero massimo delle autorizzazioni che possono essere rilasciate. Il numero di tali autorizzazioni è determinato in relazione alla necessità di non alterare gli ecosistemi che caratterizzano le aree di raccolta.

2. A seguito della determinazione regionale gli enti individuati da tale atto rilasciano apposita autorizzazione per l'esercizio della ricerca e raccolta di tartufi nelle aree ricomprese nei rispettivi ambiti amministrativi. È fatto divieto di rilasciare autorizzazioni differenziate o riferite a periodi predeterminati.

3. L'autorizzazione di cui al comma 2, ha validità annuale ed è riferita al periodo in cui è consentita la raccolta delle specie di tartufo

elencate nell'articolo 2 comma 1 e nel rispetto del calendario di raccolta di cui all'articolo 15.

4. Alla determinazione di cui al comma 1 va data la massima diffusione.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 5

Tartufaie controllate

1. Si definisce tartufaia controllata quella superficie di terreno delimitabile sulla base di una presenza diffusa di tartufi, allo stato naturale, la cui gestione è finalizzata ad incrementi produttivi, interventi manutentivi, miglioramenti e messa a dimora di piante tartufigene, nel rispetto delle essenze esistenti.

2. La delimitazione non può comprendere in ogni caso argini e sponde di corsi d'acqua naturali, nonché percorsi gravati da servitù di passaggio.

3. Per presenza diffusa si intende una quantità minima di tartufi pari a un chilogrammo per ettaro durante il periodo di raccolta della specie.

4. La superficie massima delle tartufaie controllate non può superare i dieci ettari.

5. Nei confronti di eventuali consorzi od altre forme associative tra aventi titolo alle tartufaie controllate, comunque tra loro confinanti, il limite di cui al comma 4 è elevato a cinquanta ettari.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 6

Miglioramenti delle tartufaie coltivate

1. Sono considerati miglioramenti le seguenti operazioni:

a) decespugliamento e/o diradamento delle piante arboree da eseguirsi in relazione alle esigenze della tartufaia;

b) trasformazione in alto fusto del bosco, secondo un progetto di conversione, privilegiando il rilascio delle matricine e delle specie simbiotici con i tartufi;

- c) sarchiatura annuale della tartufaia;
- d) potatura delle piante simbionti;
- e) pacciamatura parziale o totale sulle superfici delle tartufaie, da eseguirsi ogni anno durante il periodo estivo;
- f) drenaggio e governo delle acque superficiali;
- g) irrigazioni di soccorso sulla superficie delle tartufaie;
- h) ogni altro intervento ritenuto utile o necessario.

2. I miglioramenti vanno eseguiti a regola d'arte e ripetuti nei tempi prescritti nell'ambito della superficie delle tartufaie, secondo le previsioni disposte nel piano quinquennale di miglioramento delle tartufaie. Il piano è presentato dal conduttore all'atto della richiesta di riconoscimento.

3. Le operazioni colturali e gli interventi prescritti dalla Regione Puglia – Area Politiche per lo Sviluppo Rurale – Servizio Alimentazione, devono essere realizzati entro 5 anni dal rilascio dell'attestato di riconoscimento che deve essere richiesto alla Regione.

4. Le operazioni colturali di cui al comma 3, valgono anche ai fini delle prescrizioni di massima e di polizia forestale per i boschi ed i terreni di montagna sottoposti a vincoli, ai sensi della vigente normativa statale.

5. È considerato incremento della tartufaia la messa a dimora di piante tartufigene, nel numero minimo di 50 piante per ettaro e nel numero massimo ritenuto idoneo rispetto alle potenzialità della tartufaia e alla natura del terreno. La messa a dimora deve essere effettuata nel rispetto delle tecniche colturali e delle previsioni del piano quinquennale.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 7

Compiti e funzioni della Giunta regionale

1. Alla Giunta regionale sono demandati i seguenti compiti e funzioni:

- a) definizione del sistema di certificazione

e tracciabilità dei tartufi prodotti e raccolti nel territorio regionale;

b) individuazione e catalogazione delle foreste del demanio regionale ove siano presenti tartufaie controllate o coltivate, identificazione delle tartufaie che, in tali ambiti, possono essere destinate esclusivamente a scopi di studio, sperimentazione e ricerca.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 8

Esercizio delle funzioni amministrative

1. Le funzioni amministrative in materia di ricerca e raccolta dei tartufi, ai sensi del comma 3 dell'articolo 6 (Funzioni amministrative delle province e delle Comunità montane) della legge regionale n. 18 del 30 novembre 2000 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di boschi e foreste, protezione civile e lotta agli incendi boschivi), sono attribuite alle Province e/o alle Aree metropolitane di seguito indicate come "enti competenti".

2. Gli enti competenti di cui al comma 1 esercitano inoltre le funzioni inerenti all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

RUOCCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUOCCO. Signor Presidente, con riferimento all'articolo e, comunque, a tutta la legge, dov'è il referto tecnico?

PRESIDENTE. Leggo: «Non è previsto alcun impegno di spesa a carico del bilancio regionale».

RUOCCO. Alla fine di questa legislatura le mando l'equivalente di tante leggi di iniziativa dei consiglieri regionali per le quali, in

spregio alla Costituzione, la Ragioneria in modo parziale ha sostenuto la necessità di un impegno, comunque, bloccando in tal modo tante leggi regionali.

PRESIDENTE. Collega Ruocco, non so a cosa si riferisca. Per questo specifico disegno di legge, la Ragioneria ha ufficialmente attestato che non c'è impegno.

RUOCCO. Mi auguro che, nella prossima legislatura, chiunque comandi rivolti la Ragioneria come un calzino, perché è diventato un centro di potere, in questa Regione, incontrollabile e incontrollato.

PRESIDENTE. Vuol dire che faremo insieme la raccomandazione.

La ringrazio molto.

art. 9.

Sostegno e sviluppo della tartuficoltura

1. La Regione Puglia promuove iniziative programmi ed interventi volti a favorire, in particolare:

a) la conservazione e la diffusione delle produzioni autoctone di tartufo;

b) la definizione e la delimitazione delle aree vocate alla produzione dei tartufi;

c) la tutela degli ecosistemi naturali delle aree vocate alla tartuficoltura;

d) lo studio e la conoscenza dei fattori che consentono la conservazione della biodiversità del tartufo;

e) la definizione e la sperimentazione delle cure colturali più idonee per assicurare produzioni di qualità e di pregio anche nelle tartufoie controllate e coltivate;

f) la coltivazione nei vivai regionali di piante idonee allo sviluppo della tartuficoltura, anche con la produzione di piantine micorrizate con spore di tartufi locali;

g) la diffusione della tartuficoltura da reddito nelle aree idonee.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 10

Costituzione di consorzi e di forme associative

1. I titolari di aziende agricole e forestali, proprietari e coloro i quali a qualsiasi titolo le conducono, possono costituire consorzi volontari per la difesa del tartufo, l'impianto di nuove tartufoie, la ricerca, la raccolta e la commercializzazione dei tartufi.

2. Nella superficie rappresentata dai fondi in conduzione da parte dei soci del consorzio di cui al comma 1, la ricerca e la raccolta dei tartufi sono riservate ai soci del consorzio stesso. Detta superficie deve essere delimitata secondo le modalità indicate all'articolo 3.

3. Nel caso di contiguità dei loro fondi la tabellazione può essere limitata alla periferia del comprensorio consorziato. Detta superficie deve essere delimitata secondo le modalità indicate all'articolo 3. Le tabelle, sia nei fondi singoli che in quelli associati, non sono sottoposte a tassa di registro.

4. I consorzi possono usufruire dei contributi e dei mutui previsti per i singoli conduttori di tartufoie dalle normative vigenti.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 11

Contributi

1. I soggetti singoli, i consorzi e le forme associative costituiti a norma dell'articolo 10, che perseguono gli scopi di seguito elencati, possono usufruire dei contributi e dei mutui previsti dalle normative vigenti:

a) sorveglianza per la disciplina della raccolta e per l'osservanza della presente legge;

b) cernita, classificazione e preparazione del prodotto, al fine di presentarlo al mercato nelle condizioni richieste dalla presente legge;

c) conservazione e commercializzazione del prodotto;

d) tutela e incremento della coltura del prodotto.

2. Coloro i quali intendano usufruire di eventuali contributi di cui al comma 1, devo-

no presentare istanza di riconoscimento alla Regione Puglia – Area Politiche per lo Sviluppo Rurale – Servizio Alimentazione.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 12

Autorizzazione alla raccolta

1. Per praticare la raccolta dei tartufi i raccoglitori devono essere muniti di apposito tesserino di idoneità che li autorizza alla ricerca e alla raccolta.

2. Il tesserino, recante le generalità e la fotografia del titolare, deve essere conforme al modello predisposto con decreto dell'Assessore Regionale alle Risorse Agroalimentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

3. Il tesserino, ai sensi dell'articolo 5 della legge 752/1985, ha validità quinquennale su tutto il territorio nazionale ed è rilasciato, previo esame di idoneità alla ricerca e alla raccolta dei tartufi, dalla Provincia o dall'Area Metropolitana competente per territorio di residenza del richiedente. Lo stesso è rinnovato alla scadenza, su richiesta dell'interessato, senza ulteriori esami.

4. Sono esenti dall'esame coloro che sono già muniti di tesserino alla data di entrata in vigore della legge.

5. L'età minima dei raccoglitori non deve essere inferiore ai quattordici anni.

6. Non sono soggetti agli obblighi di cui ai commi 1,2,3,4,5, i raccoglitori di tartufi sui fondi di loro proprietà o comunque da essi condotti.

7. La domanda in bollo per essere sottoposti all'esame di idoneità per il rilascio del tesserino di ricerca e raccolta dei tartufi deve essere indirizzata al Presidente della Provincia o al Sindaco dell'Area Metropolitana competente per territorio di residenza del richiedente e deve essere corredata del Certificato di residenza o della relativa autocertificazione. Il conseguimento dell'abilitazione è subordinato al superamento di una prova d'esame volta ad

accertare la conoscenza della normativa vigente nazionale e regionale pugliese, della biologia e della morfologia delle specie e varietà dei tartufi, delle modalità di ricerca e di raccolta, nonché degli ecosistemi nei quali il tartufo si sviluppa. Gli argomenti d'esame sono contenuti in apposito materiale didattico reperibile presso gli Enti competenti.

8. Presso gli enti competenti sono costituite le commissioni d'esame, per il rilascio del tesserino di ricerca e raccolta, che durano in carica tre anni, eventualmente rinnovabili, composte da:

a) un dirigente o funzionario dell'ente competente (con funzioni anche di presidente della commissione);

b) un dirigente o funzionario del Servizio Alimentazione della Regione Puglia;

c) un dirigente o funzionario del Corpo forestale dello Stato;

d) un esperto designato dalla ex Facoltà di Agraria dell'Università degli Studi;

e) un esperto designato dalle Associazioni micologiche più rappresentative a livello nazionale, provinciale o regionale;

f) un esperto designato dalle Organizzazioni agricole più rappresentative a livello provinciale o regionale;

g) un rappresentante dell'Ordine provinciale dei dottori agronomi e forestali;

h) un dirigente o funzionario del Centro di controllo micologico della A.S.L. competente per territorio.

9. La Commissione d'esami è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei componenti. I componenti della commissione hanno diritto al compenso ed al rimborso delle spese sostenute per la partecipazione, a valere sul bilancio degli enti competenti.

10. La domanda in bollo per il rilascio del tesserino di idoneità alla ricerca e raccolta dei tartufi, deve essere indirizzata al Presidente della Provincia o al Sindaco dell'Area Metropolitana competente per territorio di residenza del richiedente e deve essere corredata dall'attestato comprovante il superamento dell'esame di

idoneità, da due foto formato tessera di cui una autenticata, dalla ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale.

11. L'abilitazione è concessa senza la prevista prova d'esame ai soggetti che esercitano la ricerca e la raccolta dei funghi ipogei per la determinazione e localizzazione degli areali a fini scientifici e di studio. Le domande per la concessione dell'autorizzazione alla raccolta per fini scientifici e di studio devono essere presentate entro il 30 giugno di ogni anno alla Regione Puglia – Assessorato alle Risorse Agroalimentari – Servizio Alimentazione, corredate da una relazione contenente i motivi della richiesta, la durata del progetto di studio, i dati identificativi della persone addette alla raccolta, il luogo e il periodo della raccolta, le specie di tartufo da raccogliere.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 13

Albo delle Associazioni Micologiche

1. È costituito, presso la Regione Puglia – Area Politiche per lo Sviluppo Rurale – Servizio Alimentazione, l'albo delle associazioni micologiche.

2. L'iscrizione a detto albo sarà regolamentata da apposito atto amministrativo da emettersi a cura del Dirigente del Servizio Alimentazione.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 14

Modalità di ricerca e raccolta

1. La ricerca e la raccolta dei tartufi devono essere effettuate in modo da non arrecare danno alle tartufaie. Le buche o le forate aperte per l'estrazione devono essere subito dopo riempite con la stessa terra rimossa ed il terreno deve essere livellato a regola d'arte.

2. La raccolta dei tartufi è consentita esclusivamente con l'impiego del "vanghetto" o "venghella" o dello "zappetto", aventi la lama di lunghezza non superiore a cm. 15 e lar-

ghezza in punta non superiore a cm. 8, ed è limitata alle specie commestibili.

3. Lo scavo della buca nel terreno può effettuarsi solo dopo che sia stata localizzata la presenza del tartufo da parte del/i cane/i e deve essere limitato al punto in cui il/i cane/i lo abbia/no iniziato.

4. È vietata la raccolta dei tartufi immaturi o avariati.

5. La ricerca e la raccolta dei tartufi sono vietate durante le ore notturne, da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima della levata del sole.

6. La ricerca del tartufo può essere effettuata solo con l'ausilio del/i cane/i a ciò addestrato/i.

7. È permesso per ogni raccoglitore il contemporaneo uso di due cani da ricerca dei tartufi muniti di tesserino sanitario, in regola con i trattamenti vaccinali ed antiparassitari certificati ed iscritti all'anagrafe canina.

8. La raccolta giornaliera complessiva, in forma libera e individuale, è consentita entro il limite massimo di mezzo chilo per il tartufo bianco pregiato (*T. magnatum*) e due chilogrammi per le rimanenti specie. Il superamento di tali limiti è tollerato unicamente con l'aggiunta del peso di un solo tartufo raccolto nella giornata.

9. Nelle tartufaie controllate o coltivate non è posto nessun limite di raccolta.

10. L'esercizio della ricerca e raccolta effettuata in forma associata, oppure dal singolo proprietario o da altri aventi diritto, su boschi o terreni incolti di loro proprietà, comporta l'osservanza di tutte le prescrizioni previste dalla legge.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 15

Calendario di raccolta

1. Il calendario annuale per la raccolta dei tartufi nella regione Puglia è articolato come di seguito indicato:

a. *Tuber magnatum* dal 10 ottobre al 31 dicembre;

b. *Tuber melanosporum* dal 15 novembre al 15 marzo;

c. *Tuber brumale* var. *moschatum* dal 15 novembre al 15 marzo;

d. *Tuber aestivum* dal 1° maggio al 30 novembre;

e. *Tuber uncinatum* dal 10 ottobre al 31 dicembre;

f. *Tuber brumale* var. *brumale* dal 10 gennaio al 15 marzo;

g. *Tuber borchii* dal 15 gennaio al 30 aprile;

h. *Tuber macrosporum* dal 1° settembre al 31 dicembre;

i. *Tuber mesentericum* dal 1° settembre al 31 gennaio.

2. In presenza di particolari situazioni climatiche la Regione, sentiti gli enti competenti di cui all'articolo 8, può stabilire variazioni ai periodi innanzi indicati, sulla scorta di valutazioni tecniche contingenti, con validità limitata all'anno in cui viene assunta la decisione, purché non ne derivi danno alla capacità riproduttiva della specie.

3. Le variazioni al calendario di ricerca e raccolta, che comunque non possono mai anticipare l'apertura, sono deliberate dalla Giunta Regionale sentiti gli enti competenti.

4. Alle variazioni del calendario di raccolta è data la massima diffusione e pubblicità.

5. Sono fatte salve le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 4.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 16

Vigilanza

1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nella presente legge è esercitata dalla Regione, dalle Province o dalle Aree Metropolitane, dal Corpo Forestale dello Stato, dai soggetti di cui all'articolo 11 (Vigilanza) del Decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995 n. 376 (Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della

commercializzazione dei funghi ipogei freschi e conservati).

2. Le analisi dei campioni di prodotto confiscato sono effettuate dai Centri di Controllo Micologico delle AA.SS.LL., competenti per territorio, o da altro istituto o laboratorio idoneo riconosciuto dalla Regione Puglia.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 17

Sanzioni

1. Ogni violazione alle norme della legge, fermo restando l'obbligo della denuncia all'autorità giudiziaria per i reati previsti dal codice penale ogni qualvolta ne ricorrano gli estremi, comporta la confisca del prodotto ed è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria.

2. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono applicate per ciascuna delle seguenti violazioni delle norme in materia di ricerca, raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei tartufi, nei limiti minimi e massimi accanto a ciascuna indicati:

a) ricerca e raccolta in periodo o zona di divieto o senza abilitazione, permesso o autorizzazione nei casi prescritti: da euro 516,00 a euro 2.582,00;

b) ricerca e raccolta senza tesserino – mancata esibizione -: da euro 25.80 a euro 152,00;

c) ricerca e raccolta nelle aree rimboschite prima che sia trascorso un periodo di quindici anni dalla messa a dimora delle piante: da euro 258,00 a euro 2.582,00;

d) ricerca e raccolta durante le ore notturne, da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima della levata del sole: da euro 52,00 a euro 516,00;

e) ricerca e raccolta di tartufi non maturi o avariati: da euro 52,00 a euro 516,00;

f) ricerca e raccolta dei tartufi con modalità difformi da quelle previste dall'art. 14 della presente legge da euro 52,00 a euro 2.582,00;

g) ricerca e raccolta di tartufi nelle zone riservate: da euro 516,00 a euro 2.582,00;

h) ricerca dei tartufi senza l'ausilio del cane: da euro 155,00 a euro 1.549,00;

i) scavo con attrezzi diversi da quelli consentiti: da euro 155,00 a euro 1.549,00;

j) apertura di buche senza l'ausilio del cane o mancata riempitura delle stesse: da euro 155,00 a euro 1.549,00 per ogni buca;

k) raccolta abusiva di tartufi entro le zone tabellate in quanto tartufaie controllate o coltivate, anche consorziate, salve le sanzioni penali: da euro 258,00 a euro 2.582,00;

l) tabellazione illegittima di terreni: da euro 10,00 a euro 103,00 per ogni tabella apposta, con l'obbligo della immediata rimozione a cura del proprietario o conduttore;

m) commercio di tartufi freschi fuori dal periodo di raccolta o appartenenti a specie non ammesse o senza il rispetto delle modalità prescritte dall'art. 7 della legge 16 dicembre 1985, n. 752: da euro 516,00 a euro 5.165,00;

n) ricerca dei tartufi nei terreni soggetti a restrizioni da parte delle autorità: da euro 258,00 a euro 2.582,00;

o) raccolta di tartufi in quantità superiore al limite giornaliero: da euro 155,00 a euro 1.549,00;

p) ricerca di tartufi effettuata con un numero di cani superiore a quello prescritto o con cani non in regola con le prescrizioni sanitarie e di identificazione: per ogni cane in più, da euro 155,00 a euro 1.549,00;

q) danneggiamento o asportazione di tabelle: da euro 25,00 a euro 258,00 per ogni tabella danneggiata o asportata, oltre alle eventuali sanzioni penali;

r) per ogni tabella non apposta su idoneo palo: da euro 3,00 a euro 26,00.

3. Le violazioni di cui alle lettere a), c), f), g), i), j) ed l) comportano il ritiro del tesserino e la sospensione dell'autorizzazione per tre mesi. Nell'ipotesi di recidiva può disporsi la sospensione per un anno dell'autorizzazione.

4. Per la verbalizzazione delle infrazioni alle disposizioni contenute nella legge e per l'irrogazione delle sanzioni, si applicano le

norme vigenti in materia di disciplina delle sanzioni amministrative.

5. In caso di confisca il prodotto sequestrato è distribuito gratuitamente ad istituti di beneficenza per il tramite delle prefetture. I tartufi immaturi o avariati confiscati devono essere distrutti in loco direttamente dal personale che accerta l'infrazione.

6. Le sanzioni amministrative sono annotate sul tesserino, in appositi spazi, direttamente dal personale incaricato della vigilanza e comunicate all'Ente che ha rilasciato il tesserino per gli opportuni provvedimenti.

7. In caso di recidiva la relativa sanzione è aumentata del 50% ed è disposto l'immediato ritiro del tesserino e, con successivo provvedimento dell'amministrazione competente, la sospensione dell'autorizzazione alla raccolta da due mesi ad un anno.

8. Nell'ipotesi di reiterate e gravi violazioni può motivatamente disporsi la revoca dell'autorizzazione.

9. I provvedimenti di sospensione o di revoca delle autorizzazioni sono adottati dalle amministrazioni competenti al rilascio del tesserino di raccolta.

10. Per le sanzioni pecuniarie previste dalla legge è ammesso il pagamento, con effetto liberatorio per tutti gli obbligati, di una somma in misura ridotta della sanzione prevista, se effettuata entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione personale o, in mancanza, dalla notifica. Detta oblazione è esclusa nei casi in cui non è consentita dalle norme penali.

11. Il pagamento delle sanzioni pecuniarie è effettuato tramite versamento sull'apposito conto corrente postale intestato al servizio tesoreria dell'amministrazione provinciale o dell'area metropolitana competente per territorio ed è finalizzato alla promozione e sostegno di iniziative pubbliche per la divulgazione delle conoscenze tecnico-scientifiche del territorio e per la valorizzazione del territorio.

12. Le somme incassate a titolo di pagamento di sanzioni pecuniarie, dalle tesorerie

di cui al comma 10, per violazione della presente normativa all'interno delle aree protette dei parchi nazionali, saranno devolute a queste ultime per la realizzazione di attività di tutela del territorio.

Lo pongo ai voti.
È approvato.

art. 18

Disposizioni finanziarie

1. I proventi della tassa di concessione di cui al comma 9 dell'articolo 12, affluiscono al capitolo 1012000 denominato "Tasse sulle concessioni regionali".

Lo pongo ai voti.
È approvato.

art. 19

Iniziative finanziarie

1. La Regione Puglia, limitatamente alle esigenze di sperimentazione, e le province o le aree metropolitane, per quanto riguarda la tutela e la valorizzazione del patrimonio tartuficolo e per l'incremento della produzione dei tartufi, promuovono e sostengono iniziative pubbliche ritenute utili per l'approfondimento e la divulgazione delle conoscenze tecnico-scientifiche.

2. La produzione, commercializzazione o distribuzione a qualsiasi titolo di piantine micorrizate con funghi del genere *Tuber* (tartufi) all'interno del territorio regionale deve rispettare le norme vigenti in materia vivaistica per quanto riguarda la certificazione della pianta simbionte e della specie di tartufo utilizzata.

Lo pongo ai voti.
È approvato.

art. 20

Progetti speciali

Per quanto concerne la predisposizione, il finanziamento e la realizzazione di progetti speciali di impianti tartuficoli, che si inseriscono nella normativa regionale, statale o comunitaria, vale quanto disposto dalle norme vigenti all'atto della richiesta.

Lo pongo ai voti.
È approvato.

art. 21

Norme transitorie

1. Le tartufaie coltivate realizzate prima dell'entrata in vigore della legge possono essere riconosciute tali, indipendentemente dalla certificazione della micorrizzazione.

Lo pongo ai voti.
È approvato.

art. 22

Norme finali

1. L'Assessorato Regionale alle Risorse Agroalimentari disporrà periodici controlli presso le ditte che esercitano lo stoccaggio, la lavorazione e il commercio di tartufi, al fine di verificare la osservanza delle norme previste dalla legge n. 752/1985 e quelle della presente legge.

2. Presso l'Assessorato Regionale alle Risorse Agroalimentari – Servizio Alimentazione è costituito apposito comitato tecnico per il monitoraggio delle attività inerenti la raccolta, conservazione e commercializzazione dei tartufi come meglio indicato nella legge. Detto comitato tecnico, presieduto dall'Assessore alle Risorse Agroalimentari o da suo delegato, è composto da:

- a) dirigente o funzionario del Servizio Alimentazione;
- b) dirigente o funzionario per ogni Amministrazione Provinciale o Area Metropolitana;
- c) dirigente o funzionario del C.F.S.;
- d) dirigenti o funzionari degli enti parco nazionali (un componente per ogni ente parco);
- e) un esperto designato dall'Università degli Studi di Bari ex Facoltà di agraria;
- i) un esperto designato dall'Università degli Studi di Foggia ex Facoltà di agraria;
- g) un esperto designato dalle Associazioni micologiche di cui all'art. 12 della legge.

Lo pongo ai voti.
È approvato.

art. 23
Abrogazioni

1. La legge regionale n. 13 del 25 agosto 2003 (Disciplina della raccolta, conservazione e commercializzazione dei tartufi) è abrogata.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico del disegno di legge n. 26 del 21/11/2014 nel suo complesso.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati, Attanasio,
Barba, Blasi, Boccardi, Brigante,
Caroli, Caroppo, Cervellera, Clemente,
Congedo, Copertino, Cristella,
De Biasi, Di Gioia, Disabato,
Epifani,
Friolo,
Gatta,
Introna,
Laddomada, Lemma, Loizzo, Lonigro, Lo-
sappio,
Maniglio, Martucci, Mennea, Minervini,
Negro, Nicastro, Nuzziello,
Pastore, Pellegrino,
Ruocco,
Surico,
Zullo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	37
Consiglieri votanti	37
Hanno votato «sì»	37

Il disegno di legge è approvato.

Il consigliere Mennea ha avanzato richiesta d'urgenza.

Pongo ai voti la procedura d'urgenza.
È approvata.

DDL n. 36 del 16/12/2014 “Autorizzazione alla cessione in proprietà degli alloggi realizzati ai sensi dell’art. 8 della legge 17 febbraio 1992, n. 179”

PRESIDENTE. L'ordine del giorno, al punto n. 3) reca: «DDL n. 36 del 16/12/2014 “Autorizzazione alla cessione in proprietà degli alloggi realizzati ai sensi dell’art. 8 della legge 17 febbraio 1992, n. 179”».

Ha facoltà di parlare il relatore.

(La relazione che segue viene data per letta)

CARACCILO, *relatore*. Signor Presidente, colleghi consiglieri, il presente disegno di legge estende ai soggetti finanziati ai sensi dell’art. 8 della legge 179/1992 (Comuni, Imprese e Cooperative a proprietà indivisa), la possibilità di cedere in proprietà gli alloggi realizzati, ai soggetti che risultino assegnatari o locatari.

La norma proposta è coerente sia con la logica che ha ispirato l’art. 18 della legge 179/1992, riguardo la trasformazione delle cooperative a proprietà indivisa finanziate con leggi precedenti alla legge 179/1992, sia con l’orientamento nazionale espresso dalla legge 80/2014, che privilegia la locazione con riscatto il luogo della locazione permanente.

La materia, a norma della legislazione vigente è di competenza del legislatore regionale.

Il presente disegno di legge non comporta gli adempimenti di cui all’art. 34 della legge 28/2001.

Si ringraziano l’Assessore al ramo, la struttura competente e la Commissione tutta per la fattiva collaborazione.

Esame articolato

PRESIDENTE. Non essendovi consiglieri

iscritti a parlare nella discussione generale, passiamo all'esame dell'articolato.

Do lettura dell'articolo unico:

art. 1

Finalità

1. I soggetti che abbiano usufruito dei contributi previsti all'articolo 8 (Abitazioni in locazione o assegnate in godimento) della legge 17 febbraio 1992, n. 179 (Norme per l'edilizia residenziale pubblica) possono chiedere alla Regione l'autorizzazione a cedere in proprietà individuale, tutti o parte degli alloggi realizzati, a coloro che ne abbiano già ottenuto l'assegnazione in godimento o in locazione.

2. Per le cooperative a proprietà indivisa l'autorizzazione è subordinata al rispetto delle condizioni previste dall'articolo 18 (Autorizzazione alla cessione in proprietà del patrimonio realizzato da cooperative a proprietà indivisa modificato dall'art. 29 della legge 166/2002 e dall'art. 1 della legge 139/2002) della l.n. 179/92, comma 2, lett. a), b) e c).

3. I soggetti che richiedono l'autorizzazione alla cessione in proprietà degli alloggi, restituiscono alla Regione l'anticipazione ricevuta, rivalutata in base all'incremento percentuale dell'indice ISTAT delle famiglie di operai e impiegati.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo unico del DDL n. 36 del 16/12/2014.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Aloisi, Amati, Attanasio,
Barba, Blasi, Boccardi, Brigante,
Caroppo, Cervellera, Clemente, Congedo,
Copertino, Cristella,
De Biasi, Di Gioia, Disabato,
Epifani,

Friolo,
Gatta,
Introna,
Laddomada, Lanzilotta, Lemma, Loizzo,
Lonigro, Losappio, Lospinuso,
Maniglio, Martucci, Mazzei, Mennea, Minervini,
Negro, Nicastro, Nuzziello,
Ognissanti,
Pastore, Pellegrino,
Ruocco,
Surico,
Zullo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	41
Consiglieri votanti	41
Hanno votato «sì»	41

L'articolo unico è approvato.

Si intende, pertanto, approvato il disegno di legge nel suo complesso.

Pongo ai voti la procedura d'urgenza.
È approvata.

DDL n. 11 del 04/07/2014 “Disciplina del pescaturismo e dell'ittiturismo”

PRESIDENTE. L'ordine del giorno, al punto n. 4) reca: «DDL n. 11 del 04/07/2014 “Disciplina del pescaturismo e dell'ittiturismo”».

Ha facoltà di parlare il relatore.

MENNEA, *relatore*. Signor Presidente, colleghi consiglieri, la riforma della Politica Comune della Pesca adottata dall'Unione europea, si inserisce nel quadro più vasto dell'economia marittima, che considera la necessità di rafforzare le sinergie, la coerenza e il valore aggiunto delle azioni settoriali intraprese in una visione globale dei mari e dei relativi litorali, tenendo conto delle peculiarità

regionali e nel rispetto del principio di sussidiarietà.

L'obiettivo è quello di realizzare un sistema "integrato" nella gestione delle politiche di pesca, che prenda in considerazione tutti gli aspetti correlati all'applicazione delle norme nell'ambito costiero, da quelli geografici, politici ed ambientali, a quelli culturali, storici e socio-economici, per il raggiungimento di uno sviluppo sostenibile.

Per la realizzazione di tale programma sono stati previsti investimenti nel campo della ricerca e della tecnologia, in modo da promuovere e realizzare una crescita che contempli un vasto numero di attività, comprendenti non solo la pesca e l'acquacoltura, ma anche le attività di diversificazione come pescaturismo e ittiturismo.

La legislazione vigente, infatti, sia attraverso norme di definizione espresse sia attraverso la disciplina generale applicata alla pesca marittima, ha ampliato la nozione di pesca sino a ricomprendere in essa anche le attività complementari e quelle connesse, regolamentando non soltanto le attività di cattura ma, altresì, disciplinando le forme di turismo ittico, la conservazione, la trasformazione, la commercializzazione dei prodotti, nell'ambito di un processo economico-produttivo in cui, alle primarie esigenze di tutela dell'ambiente marino, devono necessariamente affiancarsi misure di salvaguardia degli operatori del settore e delle loro professionalità.

L'esperienza dei pescatori e degli imprenditori ittici costituisce, infatti, una risorsa fondamentale anche per le attività che si svolgono a terra.

Viene così riprodotto anche nella materia della pesca, il concetto di multifunzionalità dell'impresa, già definito nel settore agricolo, ovvero la potenzialità dell'impresa di realizzare interessi pubblici diversificati oltre quello prettamente individuale della produzione.

In tale contesto e dopo i recenti interventi legislativi in materia – sono stati numerosi – è emersa la necessità di disciplinare a livello

regionale le attività di pescaturismo e ittiturismo. Occorre, infatti, segnalare che nonostante vi sia una disciplina generale dettata dalla legislazione nazionale, l'attuazione degli specifici interventi sulla multifunzionalità delle imprese di pesca è delegata alle Regioni.

L'obiettivo della norma regionale è quello di valorizzare un'attività che trova nella diversificazione del reddito dei pescatori e nella tutela delle risorse ambientali, così come della cultura locale, un'importante risorsa per la Puglia.

La disciplina del pescaturismo e ittiturismo ha la finalità di implementare il ruolo multifunzionale dell'impresa di pesca, privilegiare le iniziative della imprenditoria locale favorendo il ricambio generazionale e favorendo l'occupazione, ma anche garantire il processo di semplificazione delle procedure necessarie all'avvio di tali attività, eliminare le duplicazioni e armonizzare la normativa in materia.

Le forme alternative di reddito previste per i pescatori, che esaltano la specificità e le conoscenze "marinare" degli addetti ai lavori, viene ritenuta uno strumento valido non solo a mitigare la crisi del settore, ma rappresenta, altresì, un volano dell'economia costiera e l'avvio di forme di "turismo responsabile" ed "ecosostenibile" anche nelle aree marine protette, riqualificando una quota di mercato turistico in parte esistente e creandone una aggiuntiva.

Il presente disegno di legge è costituito da 2 Capi e 9 articoli e non rientra nella fattispecie di cui all'articolo 34 della legge regionale n. 28/2001.

Si ringraziano l'assessore al ramo, Nardoni, la struttura del settore agroalimentare e tutta la Commissione per il lavoro svolto su questo disegno di legge.

Esame articolato

PRESIDENTE. Non essendoci consiglieri iscritti a parlare nella discussione generale, passiamo all'esame dell'articolato.

Do lettura dell'articolo 1:

CAPO I

art. 1

Finalità

1. La Regione Puglia, in armonia con i principi di cui alla normativa comunitaria e nazionale in materia di pesca e di acquacoltura, sostiene e promuove, nell'ambito delle politiche di gestione integrata della costa, la multifunzionalità nelle attività di pesca, al fine di:

a) tutelare, qualificare e valorizzare le attività degli imprenditori ittici di cui all'articolo 4 (Imprenditore ittico) del decreto legislativo del 9 gennaio 2012, n. 4 (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della Legge 4 giugno 2010, n. 96), favorendo la multifunzionalità e la pluriattività;

b) tutelare l'ambiente marino e valorizzare le specifiche risorse ittiche, promuovendo le attività socio-economiche in ambito costiero in conformità ai principi di sostenibilità;

c) promuovere e valorizzare i prodotti tradizionali e di qualità e le connesse tipicità enogastronomiche;

d) conservare e promuovere le tradizioni culturali del mondo della pesca anche attraverso una corretta educazione alimentare;

e) preservare il patrimonio ambientale ed edilizio costiero, tutelando le peculiarità paesaggistiche e valorizzando i centri storici e le loro marinerie;

f) diversificare la pratica di pesca tradizionale anche verso attività turistiche, di ristorazione e ospitalità;

g) disciplinare e realizzare procedure di semplificazione amministrativa per l'accesso e l'esercizio delle attività di pescaturismo ed ittiturismo;

h) favorire l'occupazione giovanile e femminile.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

Do lettura degli articoli successivi:

art. 2

Definizione delle attività di pescaturismo e ittiturismo

1. La legge, fatte salve le disposizioni normative vigenti in materia, disciplina le attività di pescaturismo e ittiturismo.

2. Il pescaturismo è definito, a norma dell'articolo 2 (Pesca professionale), comma 2 lett. a), del d.lgs. n. 4/2012, come modificato dall'articolo 59 quater (Modifiche al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4), del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), nonché dall'articolo 1, comma 2, del decreto ministeriale 13 aprile 1999, n. 293 (Regolamento recante norme in materia di disciplina dell'attività di pescaturismo, in attuazione dell'art. 27 bis della L. 17 febbraio 1982, n.41, e successive modificazioni), come attività di pesca professionale esercitata dagli imprenditori ittici, in forma singola, societaria o cooperativa, consistente nell'imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su unità da pesca per finalità turistico ricreative.

3. Nell'attività di pescaturismo sono ricomprese:

a) l'osservazione dello svolgimento delle diverse attività di bordo durante la navigazione e delle attività di pesca con i sistemi e gli attrezzi autorizzati dalla licenza;

b) lo svolgimento della pratica di pesca sportiva mediante l'impiego degli attrezzi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 2 ottobre 196, n. 1639 (Regolamento per l'esecuzione della L. 14 luglio 1965, n.963, concernente la disciplina della pesca marittima) e successive modifiche, con i limiti previsti dalla specifica normativa in materia;

c) lo svolgimento di attività finalizzate alla conoscenza e alla valorizzazione del mestiere di pescatore, dell'ambiente marino e costiero, delle lagune, delle aree marine protette e dei centri storici, attraverso escursioni e visite guidate;

d) lo svolgimento di attività finalizzate a promuovere la cultura del territorio, del mare e della pesca, nonché la tradizione marinara, anche mediante la realizzazione e la vendita di manufatti artigianali;

e) l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ivi compresa la ristorazione a bordo e a terra secondo le modalità e disposizioni della presente legge, finalizzata alla conoscenza dei prodotti della pesca locale e alla loro valorizzazione, anche con la riscoperta di antiche ricette regionali e della cucina del pescatore;

f) la ospitalità a bordo e la relativa attività di balneazione, dove consentita, effettuata da unità munite di specifiche dotazioni di accessibilità e sicurezza in materia.

4. Le attività indicate al comma 3, possono essere svolte da tutte le unità abilitate ed autorizzate nei modi di legge dal Capo del Compartimento marittimo.

5. L'esercizio del pescaturismo è consentito per tutto l'arco dell'anno, anche nei giorni festivi, in ore diurne e notturne e nei periodi di arresto temporaneo obbligatorio (c.d. fermo biologico). Qualora l'escursione superi le 24 ore l'unità deve essere dotata delle sistemazioni previste dall'articolo 5 (Imbarco di ricercatori), primo comma lett. c) del decreto ministeriale 22 giugno 1982 (Approvazione del regolamento di sicurezza per le navi abilitate all'esercizio della pesca costiera locale e ravvicinata).

6. L'ittiturismo è definito, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 lett. b), del d.lgs. n. 4/2012 come modificato dall'articolo 59 quater, del d.l. 22 giugno 2012 n. 83, come l'attività di pesca professionale esercitata dagli imprenditori ittici, in forma singola, societaria o cooperativa, consistente in attività di somministrazione di alimenti e bevande, ivi compresa la ristorazione, di ospitalità, attività didattico-ricreativa, eventi culturali e servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca e alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle im-

prese ittiche, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilità, a qualunque titolo, degli imprenditori stessi.

7. Possono essere addetti alle attività di pescaturismo e ittiturismo, l'imprenditore ittico e i suoi familiari, nonché i lavoratori dipendenti dell'impresa ittica ed i soci lavoratori delle cooperative ittiche. Gli addetti sono considerati operatori della pesca ai fini della vigente disciplina del lavoro, previdenziale, assicurativa e fiscale. Le prestazioni svolte da parenti e affini sino al quarto grado dell'imprenditore, che non risultano imbarcate, non integrano un rapporto di lavoro autonomo o subordinato, sempre che si tratti di prestazioni occasionali e di breve durata, a titolo di aiuto, di obbligazione morale ed in ogni caso senza corresponsione di compensi, salve le spese di mantenimento ed esecuzione delle stesse prestazioni.

8. Le attività di pescaturismo ed ittiturismo possono essere esercitate anche nelle aree marine protette, purché la specifica attività svolta sia compatibile con le misure di protezione, i divieti e le prescrizioni ivi insistenti e previa autorizzazione dei competenti Enti di gestione.

9. La disciplina prevista dalla presente legge per le attività di pescaturismo e ittiturismo si applica anche alle imprese di acquacoltura, come definite dall'articolo 3 (Acquacoltura) del d.lgs. 4/2012. Le cooperative e le imprese di pesca che esercitano in regime di concessione di specchi acquei, possono, altresì, utilizzare le imbarcazioni asservite agli impianti di maricoltura purché dichiarate idonee dall'Autorità marittima e munite di tutte le dotazioni di sicurezza previste per il tipo di navigazione a cui sono abilitate.

10. Nell'esercizio delle attività di pescaturismo e ittiturismo possono essere svolte anche le attività connesse di cui all'articolo 2, comma 2 bis, del d.lgs. n. 4/2012, di seguito elencate:

a) la trasformazione, la distribuzione e la

commercializzazione dei prodotti della pesca, purché in ossequio alla normativa igienico-sanitaria e con le deroghe per la vendita di piccoli quantitativi previste dall'articolo 1 (Ambito di applicazione), comma 2, lett. c), regolamento (CE) 29 aprile 2004, n. 852 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari);

b) le azioni di valorizzazione dei prodotti ittici locali con specifiche campagne promozionali;

c) qualunque intervento legato all'uso sostenibile degli ecosistemi acquatici ed alla tutela dell'ambiente marino e costiero.

d) le attività di formazione e informazione tese a favorire lo sviluppo e la diffusione della cultura e dei mestieri del mare, nonché quelle di sensibilizzazione ed educazione ambientale, conoscenza dell'attività ittica e dei cicli produttivi, sana e corretta alimentazione, qualità salutistiche e nutrizionali delle produzioni ittiche, rivolte, in particolare, ai giovani e al mondo della scuola, da esercitarsi anche con le modalità di cui all'articolo 8.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 3

Albo regionale degli operatori di pescaturismo e ittiturismo

1. È istituito, presso il Servizio Caccia e Pesca dell'Area delle Politiche per lo Sviluppo Rurale, l'Albo degli operatori di pescaturismo e ittiturismo. L'albo è composto da tre sezioni: una per il pescaturismo, una per l'ittiturismo e una per le cooperative di pesca che detengono in comodato le imbarcazioni autorizzate e forniscono un servizio di supporto logistico. L'iscrizione all'Albo regionale è requisito necessario per l'esercizio dell'attività.

2. L'operatore di pescaturismo, ottenuta l'autorizzazione ai sensi del d. m. n. 293/99, dà formale comunicazione scritta, entro 60 giorni dal rilascio, al Servizio Caccia e Pesca,

affinché questo provveda ad inserirlo nell'apposita sezione dell'Albo. Alla suddetta comunicazione è allegata copia dell'autorizzazione all'esercizio del pescaturismo. Per l'iscrizione nella terza sezione dell'Albo dedicata alle cooperative, queste devono anche indicare le unità specificatamente autorizzate, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, della legge.

3. L'operatore di ittiturismo, ai fini dell'iscrizione nell'Albo, dà formale comunicazione scritta, al medesimo ufficio sopra richiamato, entro 60 giorni dalla dichiarazione di avvio dell'attività resa ai sensi dell'articolo 4 della legge.

4. La cancellazione dall'Albo è disposta:

a) nei casi di revoca dell'autorizzazione previsti dalla normativa vigente;

b) per la perdita dei requisiti previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività;

c) qualora l'imprenditore, una volta avviata l'attività, la sospenda per un periodo superiore a tre anni consecutivi. La sospensione e l'eventuale riavvio dell'attività è comunicata agli uffici regionali competenti.

5. L'iscrizione all'albo è negata o revocata, salvo che non abbiano ottenuto la riabilitazione, i soggetti i quali:

a) abbiano riportato, nell'ultimo triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442 (Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate), 444 (Commercio di sostanze alimentari nocive), 513 (Turbata libertà dell'industria o del commercio), 515 (Frode nell'esercizio del commercio) e 517 (Vendita di prodotti industriali con segni mendaci) del codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti in leggi speciali;

b) siano sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), e successive modificazioni.

6. Gli uffici del Servizio Caccia e Pesca comunicano tempestivamente al Comune, nel cui territorio è esercitata l'attività di pescaturismo o è ubicata l'attività di ittiturismo, l'avvenuta iscrizione o cancellazione della stessa dall'Albo di cui al comma 1.

7. La Regione Puglia, tramite l'Agenzia regionale Pugliapromozione, sostiene la promozione nazionale e internazionale delle attività di pescaturismo ed ittiturismo e favorisce l'adesione a reti, circuiti, protocolli e percorsi di qualità.

8. La Regione Puglia, tramite i suoi enti strumentali, organizza brevi corsi di formazione rivolti agli imprenditori ittici che vogliono intraprendere le attività di diversificazione di cui alla presente legge.

9. La Regione Puglia, in conformità a quanto specificatamente previsto dall'articolo 30 (Diversificazione e nuove forme di reddito) del regolamento (CE) 15 maggio 2014, n. 508 (Regolamento del Parlamento e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio) relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca ed ai successivi programmi di sostegno del settore, prevede specifiche forme di finanziamento in materia di diversificazione del reddito dei pescatori tramite lo sviluppo di attività complementari e connesse, che includano investimenti e adeguamenti a bordo delle unità abilitate al pescaturismo e nei locali destinati ad ittiturismo, finalizzate anche alla valorizzazione di centri storici e borghi marittimi. Saranno, altresì, previste specifiche azioni di sviluppo delle attività connesse ai servizi ambientali, che comprendano campagne di monitoraggio e sensibilizzazione, nonché il recupero in mare e successivo smaltimento dei rifiuti.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 4

Autorizzazione all'esercizio delle attività di pescaturismo e ittiturismo

1. L'ottenimento dell'autorizzazione per l'esercizio del pescaturismo è disciplinata dal d. m. n. 293/99, che prevede il rilascio dell'autorizzazione da parte del Capo del Compartimento marittimo del luogo di iscrizione della nave. L'imbarco di turisti, ai sensi dell'articolo 5, comma 3 del d. m. n. 293/99, è attualmente previsto nel numero massimo di 12, oltre l'equipaggio. Il numero delle persone imbarcate potrà adeguarsi, in relazione alle caratteristiche tecnico strutturali e le dotazioni di sicurezza della nave, a quanto previsto dall'autorizzazione in base alla disciplina nazionale in materia di sicurezza. Il limite di imbarco delle 12 persone può essere superato, previa autorizzazione dell'Autorità marittima, qualora l'unità adibita a pescaturismo rimanga attraccata in banchina e non preveda alcuna attività di navigazione, ciò non solo ai fini di accoglienza e ristorazione, ma anche per quelli didattici e divulgativi della cultura del mare di cui alla legge.

2. Per l'esercizio dell'ittiturismo, l'operatore ittico deve presentare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s. m. i. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) del Comune nel quale intende avviare l'attività. Detta SCIA consente all'operatore ittituristico di somministrare alimenti e bevande nel rispetto della normativa statale e nazionale vigente. La SCIA contiene:

- a) generalità complete del richiedente;
- b) denominazione e ubicazione dell'ittiturismo;
- c) indicazione del titolo di disponibilità dell'immobile e relativa documentazione;
- d) planimetria in scala dell'immobile indicante il numero delle camere e dei servizi igienici;

e) periodo di apertura e chiusura;

f) possesso, da parte dell'immobile, dei requisiti edilizi, igienico-sanitari e di sicurezza richiesti dalla normativa vigente tenendo presente il regime derogatorio di cui all'articolo 7 della legge;

g) sussistenza dei requisiti soggettivi di cui agli articoli 11 (art 10 T.U. 1926) e 92 (art. 90 T.U. 1926) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, mediante autocertificazione di cui al d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa Testo A).

3. L'autorizzazione, di cui al comma 1 e la SCIA di cui al comma 2, specificano le attività, i relativi limiti di esercizio, e i periodi di apertura richiesti dal titolare.

4. Le variazioni delle attività devono essere preventivamente comunicate al Comune e alla Regione.

5. Nell'ambito dell'attività integrata turistico-costiera, l'imprenditore ittico stipula accordi o servirsi di altri imprenditori turistici al fine di erogare servizi aggiuntivi, connessi o complementari rispetto all'attività di pescaturismo e ittiturismo, purché non prevalenti rispetto ad essi.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 5

Obblighi dell'esercente l'attività di pescaturismo

1. Il soggetto autorizzato allo svolgimento dell'attività di pescaturismo deve:

a) osservare le disposizioni ed i provvedimenti emanati dalla Regione e dalle altre autorità competenti, nonché le prescrizioni rivenienti dalla normativa statale;

b) ricondurre nel porto di partenza le persone imbarcate, ovvero, in caso di necessità, in altro porto del Compartimento. Nel corso dell'attività di pescaturismo è possibile sbarcare i turisti per brevi periodi al fine di con-

sentire la balneazione, l'osservazione degli impianti di acquacoltura e di effettuare visite in luoghi di particolare pregio storico-paesaggistico;

c) dichiarare le tariffe che si intendono applicare attraverso la loro esposizione al pubblico;

d) presentare annualmente all'Ente competente, una dichiarazione contenente le tariffe che l'operatore intende praticare per l'anno successivo. In difetto di comunicazione si intendono confermati i prezzi massimi e le caratteristiche funzionali dell'anno precedente;

e) rispettare i limiti e le modalità indicate nell'autorizzazione;

f) esporre l'autorizzazione in luogo visibile al pubblico nonché conservare la comunicazione di iscrizione all'Albo regionale di cui all'articolo 3 della legge;

g) esporre al pubblico, nel caso di ristorazione a bordo, l'elenco dei principali prodotti alimentari utilizzati con l'indicazione della provenienza;

h) dotarsi di materiale di pronto soccorso indicato nelle istruzioni annesse al decreto del Ministero della sanità 25 maggio 1988, n. 279 (Modificazioni alle precedenti disposizioni concernenti i medicinali, gli oggetti di medicatura e gli utensili di cui devono essere provviste le navi);

i) dotarsi di apparecchio VHF, anche mobile, segnali di soccorso ed estintori sulla base della navigazione effettivamente svolta;

j) dotarsi dei mezzi di salvataggio indicati dal d. m. 22 giugno 1982 per il tipo di navigazione esercitata. Gli stessi dovranno essere sufficienti per tutte le persone a bordo e, per l'imbarco di minori di anni 14, le unità devono essere dotate di mezzi di salvataggio individuali per bambini;

k) consentire i controlli e le ispezioni previste da apposite norme di legge;

l) dotarsi di assicurazione per la responsabilità civile.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

*art. 6**Obblighi dell'esercente
l'attività di ittiturismo*

1. Il soggetto autorizzato allo svolgimento dell'attività di ittiturismo deve:

a) osservare le disposizioni ed i provvedimenti emanati dalla Regione e dalle altre autorità competenti, nonché le prescrizioni rivenienti dalla normativa statale;

b) dare inizio all'attività entro il termine di un anno dalla data di presentazione della SCIA;

c) comunicare al Comune l'eventuale cessazione o ripresa dell'attività di ittiturismo entro trenta giorni dalla stessa;

d) esporre la SCIA in luogo visibile al pubblico nonché conservare la comunicazione di iscrizione all'Albo regionale di cui all'articolo 3 della legge;

e) dichiarare le tariffe che si intendono applicare attraverso la loro esposizione al pubblico;

f) presentare annualmente all'Ente competente, una dichiarazione contenente le tariffe che l'operatore intende praticare per l'anno successivo. In difetto di comunicazione si intendono confermati i prezzi massimi e le caratteristiche funzionali dell'anno precedente;

g) effettuare l'attività di ittiturismo in locali di sua proprietà o nella sua disponibilità;

h) esporre al pubblico l'elenco dei principali prodotti alimentari utilizzati con l'indicazione della provenienza;

i) osservare gli obblighi di legge derivanti dalle norme in tema di concessioni edilizie, igienico-sanitarie, pubblica sicurezza ed antincendio;

j) comunicare, in caso di alloggio, i dati degli ospiti alle competenti autorità;

k) consentire i controlli e le ispezioni previste da apposite norme di legge;

l) dotarsi di assicurazione per la responsabilità civile.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

*art. 7**Disciplina della ristorazione
e di ospitalità a bordo e a terra.**Normativa edilizia ed igienico sanitaria*

1. Nello svolgimento delle attività di ristorazione a bordo e a terra si applicano, fatte salve le deroghe di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, le disposizioni igienico-sanitarie di cui ai regolamenti (CE) 852/2004 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari), 853/2004 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale), 854/2004 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano), 882/2004 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali), nonché della Direttiva del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 2002/99/CE (Direttiva del Consiglio che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano) come recepita dal decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 117 (Attuazione della direttiva 2002/99/CE che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano).

2. Le strutture e i locali destinati all'esercizio dell'attività ittituristica devono possedere i requisiti igienico-sanitari previsti dai regolamenti comunali edilizi e di igiene, nonché essere conformi alle prescrizioni di cui all'articolo 19 (Contributo di costruzione per opere o impianti non destinati alla residenza legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 10) commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle dispo-

sizioni legislative e regolamentari in materia edilizia Testo A).

3. Al fine di favorire lo sviluppo dell'attività di ittiturismo nel rispetto dell'identità dei luoghi e delle tradizioni marinare e dei pescatori, quando il numero di turisti-ospiti è inferiore a 16, così come da SCIA depositata, nonché in linea con le previsioni di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell'agriturismo):

a) è consentito l'utilizzo della cucina domestica e delle relative attrezzature, compresi gli elettrodomestici, con l'osservanza delle eventuali prescrizioni indicate dall'autorità sanitaria; gli impianti di refrigerazione degli alimenti dovranno comunque essere conformi alla prescrizioni di legge;

b) è consentito l'uso di locali polifunzionali per il trattamento, la manipolazione, la trasformazione e la conservazione degli alimenti;

c) è consentito l'utilizzo del bagno domestico sia per gli ospiti sia per il personale, senza distinzione di genere. Deve essere comunque garantito l'utilizzo del bagno domestico alle persone disabili, anche attraverso adeguate opere provvisionali disposte dall'autorità preposta tenendo presente lo stato dei luoghi esistenti;

d) i servizi igienico-sanitari, nei casi in cui l'ittiturismo preveda l'alloggio degli ospiti, devono essere autonomi rispetto alle esigenze della famiglia del pescatore e comunque deve essere garantita la disponibilità di almeno un bagno ogni due camere;

e) può essere adibita ad uso spogliatoio, anche provvisorio, una qualunque stanza dell'immobile;

f) è sufficiente, ai fini delle attività di alloggio, il requisito dell'abitabilità dei locali; l'esercizio dell'attività non comporta cambio di destinazione d'uso dell'immobile;

g) per le attività di ospitalità che prevedono la somministrazione della colazione si applica la disciplina di cui all'Allegato 1 della legge regionale 7 agosto 2013, n. 27 (Disciplina dell'attività ricettiva di Bed and Breakfast).

4. Per gli edifici e i manufatti destinati all'esercizio dell'attività ittituristica la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche è assicurata con opere provvisionali nel rispetto delle prescrizioni per le strutture ricettive di cui all'articolo 24 (Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche), comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

5. Per l'attività di pescaturismo, in caso di somministrazione di alimenti a bordo, sono consentite:

a) la somministrazione di alimenti pronti al consumo confezionati e preincartati anche da soggetti terzi e comunque tesa alla valorizzazione dei prodotti ittici e della terra locali. Qualora si tratti di alimenti che necessitano di essere mantenuti in refrigerazione l'unità dovrà adottarsi di idoneo apparato di refrigerazione fisso o mobile;

b) la somministrazione a bordo, senza ulteriore rielaborazione, di piatti preparati a terra in locale idoneo, secondo le prescrizioni di cui all'articolo 7 della legge, o mediante servizio di catering a bordo svolto da soggetti terzi abilitati con comprovata esperienza nella gastronomia ittica tipica regionale. In tale ultima ipotesi dovrà essere indicata e comunicata la provenienza degli alimenti consumati i quali dovranno essere adeguatamente conservati anche con impianti di refrigerazione di cui alla precedente lettera a);

c) la cottura alla griglia di pesce catturato durante lo svolgimento dell'attività o ottenuti da materie prime stoccate a bordo anche in refrigerazione;

d) la preparazione e somministrazione a bordo di piatti elaborati contenenti prodotti della pesca freschi catturati durante l'attività di pescaturismo o ottenuti da materie prime stoccate a bordo anche in refrigerazione.

6. Le attività di somministrazione di alimenti di cui alle lettere c) e d) sono svolte esclusivamente dalle unità da pesca dotate di

cucina a bordo. Su espressa autorizzazione dell'autorità preposta può essere autorizzato l'utilizzo della griglia sulle altre unità da pesca. Le unità di pesca che non siano dotate di cucina a bordo o che non abbiano ottenuto l'autorizzazione per la cottura alla griglia, svolgono le attività di cui alle lettere c) e d) nei modi previsti al comma 4.

7. L'autorità preposta autorizza l'uso della cucina e dei locali di bordo nonché delle relative attrezzature con l'osservanza delle eventuali prescrizioni da essa indicate.

8. In caso di somministrazione di alimenti ittici crudi o semicrudi, gli operatori di pescaturismo e di ittiturismo devono rispettare le prescrizioni di cui al regolamento (CE) 5 dicembre 2005, n. 2074 (Regolamento della Commissione recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al regolamento (CE) n.853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e all'organizzazione di controlli ufficiali a norma dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 854/2004 e (CE) n.882/2004, deroga al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n.854/2004) ed al regolamento (CE) 8 aprile 2011, n. 404/2011 (Regolamento di esecuzione della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca). In particolare sono tenuti:

a) a non accettare o utilizzare prodotti contaminati, o prodotti della pesca e/o acquacoltura per i quali si può ragionevolmente presumere che siano contaminati da parassiti;

b) ad informare i consumatori, mediante indicazione sul menù, che prodotti della pesca sono stati sottoposti ai trattamenti specifici previsti dal reg. CE n. 853/2004.

9. Nelle attività di pescaturismo ed ittiturismo è consentita la lavorazione e la vendita diretta al consumatore dei prodotti ittici. I

prodotti venduti devono essere confezionati ed etichettati come previsto dalla normativa vigente in materia di etichettatura in conformità al reg. CE n. 852/2004. Deve inoltre essere garantita la tracciabilità dei prodotti alimentari utilizzati.

10. Al fine di incentivare e qualificare i prodotti tipici delle produzioni regionali, gli alimenti, le bevande e le preparazioni somministrate nelle attività di pescaturismo ed ittiturismo, devono provenire per almeno il 50% da aziende agroalimentari pugliesi che trasformano e commercializzano produzioni agricole regionali. Il pescato e gli altri prodotti ittici somministrati devono provenire per almeno il 50% direttamente dalla propria impresa o da imprenditori, cooperative e consorzi di imprese operanti nell'ambito regionale. La Regione Puglia prevede specifiche forme di premialità alle imprese che utilizzano unicamente prodotti a marchio regionale.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 8

Attività didattiche

nel pescaturismo e ittiturismo

1. Al fine di sviluppare le attività di cui all'articolo 2, comma 10, lett. d, è istituito, nell'ambito delle attività di pescaturismo e ittiturismo, un circuito regionale delle attività di accoglienza didattico-formativa, da eseguirsi secondo le modalità di cui alla legge regionale 26 febbraio 2008, n. 2 (Riconoscimento delle masserie didattiche) nella quale l'imprenditore ittico di cui all'articolo 4 d.lgs. n. 4/2012 viene equiparato all'imprenditore agricolo anche nelle sue funzioni di operatore dell'attività didattica.

2. L'operatore deve svolgere, nell'ambito dell'azienda ittica in cui opera, attività di accoglienza e informazione del percorso didattico scelto dalla stessa azienda secondo quanto indicato nella carta di qualità di cui all'articolo 4 della l. r. n. 2/2008.

3. L'operatore deve conseguire una formazione didattico-metodologica partecipando a corsi abilitanti, organizzati o riconosciuti dall'Assessorato regionale alle risorse agroalimentari, Servizio Pesca, di almeno novanta ore. Sono ritenute valide esperienze formative di settore, purché riconosciute da enti pubblici, sino al raggiungimento del fabbisogno formativo-abilitante.

4. È istituito l'Albo regionale degli ittiturismo e pescaturismo didattici, tenuto presso il Settore Pesca dell'Assessorato regionale alle risorse agroalimentari.

5. All'Albo sono iscritte le aziende che hanno ottenuto il provvedimento di riconoscimento di cui al comma 13.

6. Il Dirigente del Servizio Pesca provvede, con propri atti formali:

a) all'iscrizione degli ittiturismo e pescaturismo didattici in possesso dei requisiti previsti e riconosciuti e al controllo periodico degli stessi;

b) all'avvio del procedimento di cancellazione dall'Albo regionale, con le modalità di cui all'articolo 9 (Revoca del riconoscimento) della l. r. n. 2/2008.

7. L'Albo regionale degli ittiturismo e pescaturismo didattici può essere consultato online.

8. L'Assessorato regionale alle risorse agroalimentari provvede a elaborare un logo che contraddistingua tutti gli ittiturismo e pescaturismo didattici riconosciuti e, coerentemente con il proprio programma di divulgazione e promozione, d'intesa con l'Ufficio relazioni con il pubblico (URP) della Regione, provvede a diffondere la conoscenza di tali attività didattiche. Il logo è riportato su tutto il materiale pubblicitario, illustrativo e segnaletico.

9. L'istanza di riconoscimento e di iscrizione all'Albo regionale degli ittiturismo e pescaturismo didattici è presentata alla Regione Puglia Assessorato Risorse agroalimentari – Servizio Pesca, dal titolare dell'azienda ittica o dal legale rappresentante.

10. L'istanza di cui al comma 9, deve contenere l'esatta indicazione:

a) della ragione sociale;

b) del legale rappresentante;

c) del codice fiscale e della partita IVA;

d) del recapito telefonico ed eventuale indirizzo internet e di posta elettronica.

11. All'istanza devono essere allegati i seguenti documenti:

a) carta della qualità, di cui all'articolo 4, della l. r. n. 2/2008;

b) copia del documento di affidamento dell'incarico di operatore dell'attività didattica qualora questo non coincida con il titolare dell'azienda ittica;

c) istanza di partecipazione dell'operatore dell'attività didattica ai corsi di formazione o attestazione di conseguita formazione didattico-metodologica di cui al comma 3.

12. L'Ufficio regionale competente può richiedere, in fase istruttoria, ulteriori documenti ed effettuare controlli, presso la sede dell'azienda, se ritenuti necessari. Il procedimento di iscrizione all'Albo di cui al comma 4, deve concludersi entro novanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza.

13. Il provvedimento di riconoscimento è adottato dall'Assessore regionale alle Risorse agroalimentari e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

CAPO II

art. 9

Norme transitorie e finali

1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al momento del loro avvio.

2. Le imprese ittiche già autorizzate, alla data di cui al comma 1, devono adeguarsi alle disposizioni previste dalla legge.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

ATTANASIO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ATTANASIO. Signor Presidente, la legge è foriera di una grossa quantità di autorizzazioni, del Capo Compartimento marittimo, SCIA, VIA, SUAP, tutti regimi autorizzativi che ancora una volta, in maniera pedissequa e insopportabile, contraddistinguono questa come altre leggi.

Siamo tutti pronti a giudicare il mostro della burocrazia come qualcosa di informe ma puntualmente, come ho avuto modo di vedere, si scrivono ben ventisette articoli per i funghi, più un allegato. Continuiamo sulla stessa strada che i cittadini ci dicono, in maniera ormai stanca, di non sopportare più.

Vorrei mettere in campo tutti i soggetti che dovranno, nelle prossime ore, ossequiare anche quest'altra legge, dietro la quale si nasconde, e non è cosa da poco, un albo nel quale inserire tutti i pescatori sportivi e si indicano tutte le modalità di pesca. Tra poco si specificherà anche il numero degli ami e lo spessore dei fili, in modo da poter sanzionare nel momento in cui si trova una caratteristica appena difforme rispetto alle previsioni.

Signor Presidente, pur con tutta la buona volontà, non posso che astenermi. Continuo a dire, anche nell'ultima fase di questo Consiglio regionale, che proprio non si riesce a dire ai pugliesi, in una sola pagina, cosa devono fare per avviare un'intrapresa.

PRESIDENTE. Comprendo e apprezzo, ma ritengo che questo Consiglio ormai possa affidare le sue preoccupazioni e le sue riflessioni a quello che fra qualche mese ci sostituirà.

RUOCCO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUOCCO. Signor Presidente, avevo intenzione di intervenire già prima, sulla legge sui tartufi, che il consigliere Mennea ha salutato come foriera di sviluppo per la nostra regione. In Puglia, la parte interessata da questo provvedimento è microscopica. Ci sono solo due trifolai – lo dico da esperto – e noi abbiamo definito un Codice del tartufo, ventitré articoli, un allegato e una Commissione. Vorrei farvi conoscere un trifolao, così potrete immaginare se, davanti a una Commissione così blasonata, risponde o manda tutti a quel paese.

Il massimo di autoreferenzialità di questo Consiglio che, dal 1970 ad oggi – lo dico facendone parte – è quello gestito nel modo peggiore, è stata la richiesta d'urgenza sulla legge sui tartufi. Considerato che il periodo dei tartufi è ottobre, quindici giorni prima o dopo non sarebbe cambiato niente. Tuttavia, noi facciamo così perché ci va, perché ormai è diventata un'abitudine, perché non leggiamo nemmeno che cosa approviamo.

Parliamo di delegificazione e poi scriviamo ventitré articoli per i tartufi e non so quanti per la pesca sportiva? E ciò in tendenza o in controtendenza? Presidente Introna, se un lascito lei può fare a un altro Presidente del Consiglio e noi agli altri consiglieri, è di non fare come noi. Noi abbiamo toccato l'apice in negativo nel produrre una legislazione sciatta, condizionata dagli uffici, senza testa e coda. Parlando di agricoltura, abbiamo un settore che, se un minimo del tempo che stiamo dedicando alle api o ai tartufi lo avesse dedicato alla Xylella, probabilmente la Puglia avrebbe tanti problemi in meno in agricoltura.

Abbiamo la legge sulle api, la legge sui tartufi e la legge sulla pesca sportiva. Probabilmente all'Università di Bari istituiranno la cattedra di legislazione regionale applicata all'agricoltura. Sarà un esame difficile: capire come il legislatore possa aver pensato di individuare ventiquattro articoli soltanto sul tartufo significa comprenderne la forza.

PRESIDENTE. Indico la votazione mediante procedimento elettronico del disegno di legge n. 11 del 04/07/2014 nel suo complesso.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Barba, Brigante,
Cervellera, Congedo,
De Gennaro, Di Gioia,
Introna,
Laddomada, Lemma, Loizzo, Lonigro, Lospappio, Lospinuso,
Maniglio, Martucci, Mennea,
Negro, Nicastro,
Ognissanti,
Pastore, Pellegrino,
Romano,
Zullo.

Hanno votato «no» i consiglieri:

Aloisi,
Damone.

Si sono astenuti i consiglieri:

Alfarano, Attanasio,
Boccardi,
Caroppo, Copertino, Cristella,
De Biasi,
Epifani,
Friolo,
Gatta,
Lanzilotta,
Mazzei,
Pica,
Ruocco,
Surico.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti 40

Consiglieri votanti	25
Hanno votato «sì»	23
Hanno votato «no»	2
Consiglieri astenuti	15

Il disegno di legge è approvato.

DDL n. 19 del 06/10/2014 “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 10 dicembre 2012, n. 40 (Boschi didattici della Puglia)”

PRESIDENTE. L'ordine del giorno, al punto n. 5) reca: «DDL n. 19 del 06/10/2014 “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 10 dicembre 2012, n. 40 (Boschi didattici della Puglia)”».

Ha facoltà di parlare il relatore.

(La relazione che segue viene data per letta)

SCHIAVONE, *relatore*. Signor Presidente, colleghi consiglieri, la Regione Puglia ha promulgato la legge 10 dicembre 2012, n. 40, recante norme in materia di “Boschi didattici della Puglia”, con l'obiettivo di trasferire alle giovani generazioni quegli antichi mestieri e sapienze che nel tempo hanno governato i boschi, tutelato l'ambiente, consentito di trarre fonti di sostentamento.

Nell'attuazione del principio della “gestione sostenibile”, diveniva completamento del processo di divulgazione e conoscenza delle emergenze culturali e ambientali già avviato con le Masserie Didattiche.

Centro focale della legge è il piano delle attività costituito da un progetto didattico-divulgativo rivolto sia alle giovani generazioni, sia alle generazioni non più giovani che dal mondo dei boschi si stanno allontanando.

Dopo più di anno dalla sua entrata in vigore, è dato riscontrare una esigua e non adeguata risposta da parte dei soggetti interessati per le motivazioni di seguito riportate:

- difficoltà all'ingresso di nuovi operatori,

inibendo l'attività alle più giovani generazioni;

- difficoltà applicative in ordine alle polizze di responsabilità verso terzi;

- difficoltà di carattere operativo riconducibili al divieto di esercitare tali attività nel periodo di massima pericolosità che coincide con la maggior presenza turistica nel nostro territorio e, quindi, con la possibilità della maggiore fruizione del bosco didattico che, altrimenti, sarebbe relegata al solo periodo scolastico;

- semplificazione dell'attività didattica che può risultare complementare all'attività vivaistica e non già obbligatoria.

- costo degli oneri istruttori della pratica, ritenuto una sorta di balzello;

- imprecisioni di termini.

Ciò rilevato si intendono rimuovere le criticità riscontrate, con l'acquisizione di ogni utile contributo, al fine di attivare l'ipotizzato percorso virtuoso delle conoscenze e consentire, con l'avvio dell'oramai prossima programmazione comunitaria, di utilizzare aiuti e provvidenze per il sostegno anche dell'occupazione.

Per il perseguimento degli obiettivi suddetti, è stato attivato dal Servizio Foreste, in data 27/05/2014, un tavolo di confronto con il Partenariato socio economico.

Per effetto dei contributi resi sia dal tavolo tecnico sia dalle successive *mail* intercorse, la primitiva proposta di legge è stata integrata con i suggerimenti della Federazione Regionale, degli ordini dei dottori agronomi e forestali e di tutti gli altri convenuti. Per quanto suddetto, sono state necessarie alcune modifiche alla legge regionale 10 dicembre 2012, n. 40 che costituiscono la sostanza del presente disegno di legge.

Si ringrazia l'Assessore competente, la struttura e la Commissione tutta per la fattiva collaborazione.

Esame articolato

PRESIDENTE. Non essendoci consiglieri

iscritti a parlare nella discussione generale, passiamo all'esame dell'articolato.

Do lettura dell'articolo 1:

art. 1

Modifiche all'articolo 2

(Definizioni),

della l. r. 10 dicembre 2012, n. 40

1. Il comma 6, è così sostituito: "L'aula didattica è il luogo o l'area attrezzata a servizio delle attività didattiche del bosco di cui al comma 3."

Lo pongo ai voti.

È approvato.

Do lettura degli articoli successivi:

art. 2

Modifiche all'articolo 4

(Requisiti del bosco didattico),

della l. r. 10 dicembre 2012, n. 40

1. Al comma 1, lettera b, punto 1, dopo le parole: "iniziative realizzate" sono aggiunte le seguenti "o previste da realizzare";

2. Al comma 1, lettera b, punto 2, dopo le parole: "materiale didattico-informativo prodotto" sono aggiunte le seguenti "o previsto da produrre";

3. Al comma 1, lettera d, punto 1, le parole: "piano operativo di sicurezza" sono sostituite dalle seguenti "Documento di Valutazione dei Rischi";

4. Al comma 1, lettera d, punto 2, la parola: "fidejussoria" è eliminata.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 3

Modifiche all'articolo 6

(Requisiti del gestore),

della l. r. 10 dicembre 2012, n. 40

1. Al comma 2, lettera b, punto 4, la parola "fidejussione" è sostituita dalle seguenti "polizza di responsabilità civile verso terzi".

Lo pongo ai voti.

È approvato.

*art. 4**Modifiche all'articolo 7*

*(Piano delle attività nel bosco didattico),
della l. r. 10 dicembre 2012, n. 40*

1. Il comma 2, lettera a, è così sostituito: “la messa a dimora nella giornata dell'albero di essenze erbacee, arbustive ed arboree costituenti i vari strati vegetazionali del bosco;”.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

*art. 5**Modifiche all'articolo 8*

*(Visite guidate e manifestazioni),
della l. r. 10 dicembre 2012, n. 40*

1. Il comma 3, è così sostituito: “Le attività nel bosco didattico sono interdette nei boschi di conifere durante il periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi.”.

2. All'articolo 8 della l. r. 40/2012 è aggiunto il seguente comma:

“4. Per i boschi di latifoglie il gestore del Bosco Didattico deve attuare tutte le cautele e prescrizioni imposte dal Decreto annuale del Presidente della Giunta Regionale di Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi, ai sensi della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi) e della legge regionale 30 novembre 2000, n. 18 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di boschi e foreste, protezione civile e lotta agli incendi boschivi).”.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

*art. 6**Modifiche all'articolo 10*

*(Promozione dei boschi didattici)
della l. r. 10 dicembre 2012, n. 40*

1. Al comma 3, dopo le parole “dal bilancio regionale” sono soppresse le seguenti: “o dai proventi di cui all'art. 12”.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

*art. 7**Modifiche all'articolo 11*

*(Revoca del riconoscimento del bosco didattico e cancellazione dall'Albo)
della l. r. 10 dicembre 2012, n. 40*

1. Il comma 2, lettera e) viene così sostituito: “deterioramento del bosco per cause che comportino rischi per l'incolumità pubblica (attacchi parassitari, agenti atmosferici, ecc.) o per irrazionali attività di gestione del bosco (tagli boschivi, forte pressione antropica, pascolo eccessivo).”.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 8

*Modifiche all'articolo 12 (Oneri istruttori)
della l. r. 10 dicembre 2012, n. 40*

1. L'articolo 12 è abrogato.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico del disegno di legge n. 19 del 06/10/2014 nel suo complesso.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Alfarano, Amati, Attanasio,
Barba, Bellomo, Blasi, Brigante,
Caroppo, Cervellera, Congedo, Cristella,
Damone, De Biasi, De Gennaro, Disabato,
Epifani,
Friolo,
Gatta,
Introna,
Laddomada, Lanzilotta, Lemma, Loizzo,
Longo, Lonigro, Losappio, Lospinuso,
Maniglio, Mazzei, Mennea, Minervini,
Negro, Nicastro, Nuzziello,
Ognissanti,
Pastore, Pellegrino, Pentassuglia, Pica,

Romano,
Surico,
Zullo.

Si sono astenuti i consiglieri:

Aloisi,
Copertino,
Martucci.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	45
Consiglieri votanti	42
Hanno votato «sì»	42
Consiglieri astenuti	3

Il disegno di legge è approvato.

DDL n. 1 del 10/02/2015 “Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 73, comma 1, lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118”

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca: «DDL n. 1 del 10/02/2015 “Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 73, comma 1, lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118”», iscritto all’ordine del giorno ai sensi dell’articolo 29 del Regolamento del Consiglio.

Ha facoltà di parlare il relatore.

(La relazione che segue viene data per letta)

LONIGRO, *relatore*. Signor Presidente, colleghi consiglieri, siamo chiamati in questa Assemblea ad esaminare il disegno di legge “Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi della lettera a), comma 1, dell’articolo 73 del decreto legislativo 118/2011”.

Il debito fuori bilancio consiste in un’obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l’assunzione dell’impegno di spesa e l’articolo 73 del decreto legislativo 118/2011 così come integrato e modificato dal d.lgs.

126/2014, ha introdotto una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che trova applicazione a decorrere dall’esercizio finanziario 2015.

L’articolo 73 del decreto legislativo succitato dispone che il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a. sentenze esecutive;

b. copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c. ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);

d. procedure espropriative o di occupazione d’urgenza per opere di pubblica utilità;

e. acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.

Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell’imposta regionale di cui al comma 1 dell’articolo 17, del decreto legislativo 398/1990, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva, il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta.

Decorso tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta.

Nelle more dei necessari approfondimenti

sul campo di applicazione di tale novella normativa ed al fine di non far subire all'Amministrazione regionale maggior pregiudizio, occorre riconoscere con legge, ai sensi della lettera a), comma 1, dell'articolo 73 del decreto legislativo 118/2011, la legittimità del debito fuori bilancio derivante da un decreto ingiuntivo, e successivo atto di precetto, relativo a crediti professionali di un avvocato esterno nei confronti della Regione Puglia.

Secondo l'interpretazione fornita dalle Sezioni di controllo della Corte dei Conti dell'analoga tipologia di debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell'articolo 194 del d. lgs. 267/2000, recante il Testo unico degli Enti Locali, l'espressione "sentenze esecutive" va letta come riferita, estensivamente, a tutti i provvedimenti giudiziari esecutivi, e quindi ai decreti ingiuntivi esecutivi, da cui derivino debiti pecuniari a carico dell'ente.

Ai sensi del comma 4 dell'articolo 73 citato, il Consiglio regionale è tenuto a provvedere entro sessanta giorni dalla ricezione del disegno di legge, decorsi i quali la legittimità del debito derivante da sentenze esecutive si intende riconosciuta.

In relazione allo specifico debito fuori bilancio, si espone quanto segue:

- il 15 gennaio 2014 veniva notificato all'Avvocatura Regionale il decreto ingiuntivo 96/2014, con il quale il Giudice del Tribunale di Lecce ingiungeva alla Regione Puglia di pagare la somma di euro 130.501,91 a titolo di compensi professionali, oltre interessi come per legge dal 29 febbraio 2008 sino al soddisfo, nonché euro 1.858,00 per spese oltre IVA e CAP, in favore dell'Avvocato Roberto G. Marra, per l'attività svolta in favore della Regione Puglia nel giudizio relativo al contenzioso 3101/98/FR in virtù dell'incarico difensivo conferitogli con deliberazione di Giunta regionale 4374/1998.

- avverso il predetto decreto ingiuntivo la Regione promuoveva giudizio di opposizione, tuttora pendente, con l'avv. Salvatore Vasta;

- il 24 ottobre 2014 veniva notificato all'Avvocatura regionale atto di precetto per un importo complessivo di euro 191.517,01;

- all'esito dell'istruttoria preliminare la spesa complessiva risulta di euro 193.070,52; per sorte capitale euro 130.501,91, per interessi legali euro 58.865,62 e per spese e competenze derivanti da decreto ingiuntivo e precetto euro 3.702,99.

Al finanziamento della suddetta spesa si provvede, limitatamente alla sorte capitale, mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, con prelevamento dell'importo corrispondente dal Fondo di riserva per partite pregresse e contestuale impinguamento del cap. 1312.

Le ulteriori somme dovute a titolo di interessi e di spese e competenze derivanti da decreto ingiuntivo e precetto vengono finanziate con imputazione ai pertinenti cap. 1315 "Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi" e 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali" del bilancio regionale.

All'impegno, liquidazione e pagamento in favore del creditore si provvederà con determinazione dell'Avvocatura regionale con espressa riserva di ripetizione delle somme all'esito del giudizio di opposizione pendente.

Signor Presidente, colleghi consiglieri, la discussione nella I Commissione è stata ampia ed approfondita, ed a conclusione dell'esame del provvedimento, la Commissione ha espresso, a maggioranza dei voti dei Commissari presenti, parere favorevole.

Per quanto ho innanzi espresso invito, pertanto, questa Assemblea ad approvare il disegno di legge.

Esame articolato

PRESIDENTE. Non essendoci consiglieri iscritti a parlare nella discussione generale, passiamo all'esame dell'articolato.

Do lettura dell'articolo 1:

art. 1

Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi della lettera a), comma 1, dell'articolo 73 del d.lgs. 118/2011

1. Il debito fuori bilancio derivante dal decreto ingiuntivo 96/2014 emesso dal Tribunale di Lecce e dal successivo Atto di precetto notificato in data 24 ottobre 2014, dell'importo di euro 193.070,52, è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti lettera a), comma 1 dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Lo pongo ai voti.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 2:

*art. 2**Norma finanziaria*

1. Al finanziamento del debito di cui all'articolo 1 si provvede, limitatamente alla sorte capitale, con variazione di bilancio deliberata dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell'ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli) e, per la parte restante, con imputazione ai pertinenti capitoli del bilancio corrente. Il pagamento a favore del creditore avverrà con espressa riserva di ripetizione all'esito del giudizio di opposizione.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico del disegno di legge n. 1 del 10/02/2015 nel suo complesso.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i

consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Alfarano, Amati, Attanasio,
Blasi, Boccardi, Brigante,
Caroli, Clemente, Congedo, Copertino,
Damone, De Biasi, De Gennaro, Di Gioia,
Introna,
Lemma, Loizzo, Lonigro, Losappio, Lo-spinuso,
Maniglio, Mazzei, Mennea, Minervini,
Negro, Nicastro,
Ognissanti,
Pastore, Pellegrino, Pentassuglia, Pica,
Romano,
Zullo.

Hanno votato «no» i consiglieri:

Barba,
Caroppo,
Friolo,
Lanzilotta,
Martucci.

Si sono astenuti i consiglieri:

Aloisi,
Cervellera, Cristella,
Gatta,
Laddomada.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	43
Consiglieri votanti	38
Hanno votato «sì»	33
Hanno votato «no»	5
Consiglieri astenuti	5

Il disegno di legge è approvato.

L'assessore Di Gioia ha avanzato richiesta di urgenza.

Pongo ai voti la procedura d'urgenza.
È approvata all'unanimità.

DDL n. 33 dell'11/12/2014 "Promozione della cultura della legalità, della memoria e dell'impegno"

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: «DDL di legge n. 33 dell'11/12/2014 "Promozione della cultura della legalità, della memoria e dell'impegno"», iscritto all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento del Consiglio.

Ha facoltà di parlare il relatore.

(La relazione che segue viene data per letta)

OGNISSANTI, *relatore*. Signor Presidente, colleghi consiglieri, il presente disegno di legge sulla promozione della cultura della legalità, della memoria e dell'impegno, fa seguito a tutte le iniziative di promozione e di solidarietà già intraprese dalla Regione Puglia di contrasto attivo alle mafie ed alla cultura dell'illegalità.

In particolare il d.d.l. in parola a valle di tutto il lavoro compiuto in questi anni su diversi fronti, persegue i seguenti obiettivi:

- Riordino della legislazione regionale in materia di politiche attive per la promozione della cultura della legalità e per lo sviluppo di una coscienza civile e democratica;

- Consolidamento, messa in rete e promozione delle esperienze e delle sperimentazioni di qualità poste in essere in questi anni in Puglia;

- Mobilitazione della cittadinanza attiva e degli attori sociali pubblici e privati nella lotta alle mafie e alla cultura della illegalità, in un'ottica "generativa", attraverso il sostegno a progetti capaci di generare valore sociale ma anche occupazione ed economia legale e orientati – ove possibile – all'autosostenibilità.

A questo proposito la legge si propone, tra le finalità indicate all'art. 1, di porre in essere un sistema integrato di interventi per la diffu-

sione della cultura della legalità al fine di contrastare ogni fenomeno di infiltrazione del crimine organizzato nel tessuto sociale ed economico regionale.

Lo schema del presente disegno di legge delinea, per il raggiungimento dei suindicati obiettivi diversi tipi di intervento:

1. Interventi per l'educazione, la formazione e la ricerca;

2. Interventi di sostegno alla cittadinanza attiva e di promozione della legalità presso le imprese;

3. Interventi per la promozione di politiche locali per la legalità e il contrasto al crimine organizzato;

4. Interventi per la valorizzazione di beni immobili e aziende confiscati alla criminalità organizzata;

5. Interventi per il sostegno alle vittime di mafia, della criminalità organizzata, del terrorismo e del dovere;

6. Interventi per rafforzare e promuovere la giornata della memoria e dell'impegno;

7. L'obbligo di costituzione di parte civile della Regione Puglia nei processi di mafia.

Tutto questo, in ossequio al principio di sussidiarietà orizzontale previsto dall'art. 118, II comma, della Costituzione, sarà sviluppato direttamente dall'ente regionale, oppure da altri enti pubblici o privati e del privato sociale, con il determinante contributo dei cittadini – singoli o associati – che dovranno essere il principale motore per rendere concreti ed efficaci gli interventi.

Entrando nel merito delle proposte, l'art. 2 disciplina gli interventi finalizzati alla promozione di percorsi di educazione, formazione e ricerca volti alla produzione e alla diffusione di conoscenza di qualità sui temi oggetto della presente legge.

In linea con l'approccio peculiare adottato in questi anni dall'assessorato alle Politiche Giovanili e alla Cittadinanza Sociale, la Legge intende valorizzare in particolare il ruolo attivo degli studenti e dei giovani in genere non solo come destinatari finali degli inter-

venti ma come portatori di una diversa cultura del vivere civile, nonché produttori e diffusori di conoscenze nel campo della legalità e del contrasto civile alla criminalità organizzata.

Tutto questo sarà realizzato, avvalendosi anche del contributo di scuole e università, attraverso le seguenti attività:

- percorsi di educazione sui temi della legalità, della memoria e dell'impegno diretti a giovani e non;

- attività di educazione non formale, volontariato civico e apprendimento sul campo finalizzate a valorizzare il contributo attivo dei giovani cittadini nel perseguimento delle finalità della presente legge;

- attività di ricerca e formazione di alto livello per la produzione e diffusione di conoscenza sui fenomeni di criminalità organizzata presenti sul territorio regionale;

- attività di formazione e aggiornamento professionale per insegnanti, educatori e operatori sociali e culturali;

- produzione di materiale didattico e di orientamento metodologico per l'elaborazione di percorsi di educazione alla legalità nelle scuole di ogni ordine e grado;

- progetti di recupero della memoria delle vittime innocenti;

- progetti di divulgazione delle esperienze di riuso sociale dei beni confiscati e di contrasto civile alla criminalità organizzata;

- scambi interscolastici e viaggi d'istruzione sui temi della memoria e dell'impegno.

Le suindicate attività saranno sviluppate a seguito della pubblicazione di specifici avvisi pubblici e/o la stipula di convenzioni con organizzazioni pubbliche, private e del privato sociale.

Allo stesso modo con l'art. 3 la Regione Puglia intende promuovere il contributo della più ampia rete della "cittadinanza attiva" e la mobilitazione degli attori sociali pubblici e privati radicati sul territorio regionale, per conseguire gli obiettivi della presente legge.

A tal fine, attraverso la pubblicazione di appositi avvisi pubblici, sarà possibile pro-

muovere e sostenere la realizzazione di progetti e iniziative realizzati da imprese, organizzazioni del privato sociale, del terzo settore o ma anche da gruppi informali di cittadini, e che potranno riguardare:

- azioni per la diffusione della cultura della legalità, della cittadinanza responsabile e della convivenza civile;

- attività di informazione, comunicazione, divulgazione e sensibilizzazione della comunità regionale, degli operatori economici o di altre specifiche categorie di destinatari a vario titolo interessati da fenomeni di infiltrazione della criminalità organizzata;

- attività culturali quale veicolo per la diffusione sul territorio di una migliore conoscenza e di una maggiore sensibilità sui temi della legalità.

Con l'art. 4 dello Schema di Disegno di Legge proposto la Regione Puglia recepisce ed attua la normativa statale in materia di "rating di legalità".

Il rating di legalità è un rating "etico" introdotto nel nostro sistema giuridico dal D.L. 24 gennaio 2012 n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (cosiddetto "cresci-Italia") e destinato alle imprese con oltre due milioni di fatturato.

L'art. 5 ter del suddetto decreto legge prevede che, al fine di promuovere l'introduzione di principi etici nei comportamenti aziendali, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato elabori ed attribuisca, su istanza di parte, una sorta di "certificazione" di legalità (utilizzando una "scala" da una a tre "stellette") per le imprese operanti nel territorio nazionale che raggiungano un fatturato minimo di 2 milioni di euro.

Con Decreto del Ministero dell'Economia 20 febbraio 2014, n. 57 è stata emanata la disciplina relativa alla rilevanza di questo sistema nel rapporto tra pubbliche amministrazioni e imprese.

A questo proposito la Regione Puglia, condividendo il principio che sta alla base del suindicato istituto e riconoscendone l'importanza,

intende adottare formalmente il “rating di legalità” quale strumento utile ad incentivare le imprese ad operare nel rispetto dei principi di legalità, attraverso comportamenti aziendali improntati alla correttezza, trasparenza ed eticità.

A tal fine, in sede di predisposizione dei provvedimenti di concessione di finanziamenti alle imprese, la Regione terrà conto del rating di legalità eventualmente loro attribuito, prevedendo almeno uno dei sistemi di premialità previsti dall’art. 3, comma 3, del suindicato DM: 1) preferenza in graduatoria a parità di punteggio, 2) attribuzione di punteggio aggiuntivo, 3) riserva di quota delle risorse finanziarie allocate.

Al fine di consentire la più ampia diffusione di questo sistema, la Giunta regionale adotterà un atto di indirizzo per il riconoscimento del rating delle imprese negli enti strumentali, le agenzie, le società partecipate dalla Regione e presso le aziende del Servizio Sanitario Regionale, promuovendo altresì, in collaborazione con le associazioni di categoria, azioni di accompagnamento e di orientamento a favore delle imprese pugliesi che intendano intraprendere il percorso finalizzato al riconoscimento della suindicata certificazione.

La predetta norma non ha riflessi di natura economico-finanziaria.

Con l’art. 5 si intende promuovere e valorizzare il ruolo degli enti locali per il perseguimento degli obiettivi della presente legge, nella consapevolezza che solo con il concorso degli enti di prossimità più vicini ai cittadini e che meglio conoscono i contesti territoriali, potrà essere possibile fronteggiare efficacemente la penetrazione della criminalità nella società.

A tale proposito, anche attraverso forme di collaborazione interistituzionale, si ipotizza la realizzazione di specifiche azioni formative rivolte ad amministratori e dipendenti degli enti locali (con particolare riferimento agli operatori di Polizia Locale) sui temi della prevenzione e del contrasto civile alle infiltra-

zioni della criminalità organizzata, del riuso sociale dei beni, della diffusione della cultura della legalità.

Al fine di sensibilizzare Comuni, Province e Città metropolitana della Puglia per la diffusione di buone pratiche sul territorio, la Regione intende istituire un “Rating di Legalità degli Enti locali” che riconosca e valorizzi le migliori iniziative attuate a livello territoriale per il perseguimento degli obiettivi della presente legge.

Tale “rating di legalità” potrà essere considerato quale elemento rilevante di valutazione ai fini dell’assegnazione agli Enti locali dei fondi regionali e strutturali nell’ambito della nuova programmazione comunitaria.

La Regione, infine, con lo scopo di diffondere e riconoscere le buone pratiche amministrative poste in essere a livello territoriale dagli Enti locali pugliesi nel campo della promozione della legalità e del contrasto alla criminalità organizzata, istituisce un premio annuale “Fonte-Marcone-Carnicella”, assegnato per tre diverse categorie: Ambiente e Territorio (Premio “Renata Fonte”), Trasparenza e anticorruzione (Premio “Francesco Marcone”), Buone pratiche per la diffusione della cultura della legalità (Premio “Gianni Carnicella”). Si tratta anche di un modo per rievocare l’impegno e il sacrificio di tre amministratori pugliesi, fulgido esempio di rigore morale e capacità amministrativa, caduti nell’esercizio del loro dovere civile.

Con l’art. 6 e a partire dalla sperimentazione realizzata in Puglia con l’iniziativa “Libera il Bene”, la Regione Puglia intende realizzare un insieme di azioni integrate per promuovere il riuso sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata.

In particolare attraverso la presente legge, la Regione Puglia, tra le altre cose:

- sostiene azioni e progetti di riuso sociale di immobili, terreni agricoli e aziende confiscate, allo scopo di trasformare i mezzi e i proventi dell’economia criminale in risorse per la coesione sociale della comunità, per la

creazione di buona occupazione e per lo sviluppo sostenibile del territorio;

- svolge attività di assistenza tecnica agli enti locali assegnatari di tali beni;

- promuove azioni di sensibilizzazione e di formazione per incentivare il riuso sociale dei beni confiscati e iscritti nel patrimonio immobiliare dei Comuni;

- sostiene iniziative per la raccolta, la catalogazione e la diffusione delle informazioni relative ai beni confiscati, immediatamente disponibili per progetti di riuso sociale.

La Regione si impegna a sostenere, con finanziamenti e contributi, i processi di riattivazione, ristrutturazione, riorganizzazione, conversione delle attività produttive delle aziende confiscate e la continuità delle aziende sequestrate non ancora confiscate, salvaguardando il patrimonio aziendale, la capacità produttiva e i livelli occupazionali esistenti.

Al fine di facilitare l'accesso al credito dei soggetti che svolgono attività di impresa sociale nei beni confiscati, infine, è istituito un fondo regionale di garanzia per l'uso sociale dei beni confiscati alle organizzazioni criminali.

Con l'art. 7 viene data piena attuazione in Puglia al diritto al collocamento obbligatorio di cui all'art. 1 della l. 23 novembre 1998, n. 407 e s.m.i. per vittime sopravvissute o i familiari delle vittime di episodi di mafia o terrorismo, o vittime del dovere.

Con l'art. 8 viene riconosciuto ai lavoratori subordinati assunti ai sensi del precedente art. 7 il diritto di assentarsi dal posto di lavoro, su richiesta, per un numero massimo di 100 ore annue, al fine di partecipare ad iniziative pubbliche, anche presso scuole e istituzioni, finalizzate alla diffusione della cultura della legalità e della memoria delle vittime della mafia, della criminalità organizzata, del terrorismo e del dovere.

Con l'art. 9 viene istituito un "fondo per le vittime di mafia, della criminalità organizzata, del terrorismo e del dovere" gestito dalla Presidenza della Giunta regionale e finalizzato ad

erogare agli orfani delle vittime di mafia, criminalità organizzata, terrorismo e del dovere, contributi finalizzati alla formazione scolastica, universitaria e/o post-universitaria.

Con l'art. 10 si prevede di garantire, a totale carico della Regione Puglia, la gratuità delle prestazioni sanitarie prestate alle vittime della criminalità organizzata, della mafia, del terrorismo e del dovere e ai loro familiari presso le strutture del Servizio Sanitario Regionale o presso strutture accreditate.

Allo stesso modo viene garantita la gratuità del sostegno di natura psicologico e/o psichiatrico, presso strutture pubbliche o convenzionate con SSR, ovvero presso professionisti privati di fiducia del destinatario della presente, norma fino ad un massimale di spesa pari ad euro 2500 annui.

Sempre nell'ambito dei benefici da riconoscere alle vittime dei reati di mafia, terrorismo, criminalità organizzata e alle vittime del dovere, con l'art. 11 vengono previsti per i suindicati soggetti e per i loro familiari specifici titoli di preferenza, a parità di requisiti di accesso all'edilizia residenziale pubblica, nei bandi regionali ovvero di altri enti e soggetti pubblici che assegnino alloggi di edilizia residenziale o che attribuiscono contributi o vantaggi di qualsiasi tipo quali misure di sostegno alle politiche abitative.

L'art. 12 sancisce il principio di non cumulabilità dei benefici, a qualunque titolo vengano riconosciuti.

Con l'art. 13 la Regione Puglia si impegna a promuovere e sostenere la Giornata della Memoria istituita dall'Associazione "Libera" e prevista il 21 marzo di ciascun anno al fine di diffondere l'educazione, l'informazione e la sensibilizzazione in materia di legalità su tutto il territorio regionale.

Con l'art. 14 viene sancito l'obbligo per la Regione Puglia di costituirsi parte civile in tutti quei procedimenti penali in cui sia contestato il reato ex art. 416 bis del codice penale, destinando le somme eventualmente liquidate a titolo di risarcimento alle iniziative promosse

se per il raggiungimento degli obiettivi generali della presente legge.

L'art. 15 contiene la norma relativa alla copertura finanziaria a decorrere dall'esercizio 2015, mentre l'art. 16 stabilisce le abrogazioni con disposizioni incompatibili.

Per quanto esposto si sottopone all'approvazione del Consiglio regionale questo disegno di legge sul quale la VI Commissione ha espresso parere favorevole all'unanimità.

Esame articolato

PRESIDENTE. Non essendoci consiglieri iscritti a parlare nella discussione generale, passiamo all'esame dell'articolato.

Do lettura dell'articolo 1:

art. 1 (Finalità)

1. La Regione Puglia, in armonia con la Costituzione della Repubblica Italiana, nel pieno rispetto delle competenze dello Stato e in conformità con l'ordinamento europeo, concorre allo sviluppo dell'ordinata e civile convivenza della comunità regionale pugliese e alla crescita della coscienza democratica attraverso un sistema integrato di interventi per la diffusione della cultura della legalità e della pace con particolare riferimento alle giovani generazioni, per la promozione dell'impegno contro ogni forma di criminalità e per il contrasto ad ogni fenomeno di infiltrazione del crimine organizzato nel tessuto sociale ed economico regionale.

2. In particolare la Regione Puglia consegue gli obiettivi della presente legge attraverso:

a) interventi per l'educazione, la formazione e la ricerca;

b) interventi di sostegno alla cittadinanza attiva e di promozione della legalità presso le imprese;

c) interventi per la promozione di politiche locali per la legalità e il contrasto al crimine organizzato;

d) interventi per la valorizzazione di beni immobili e aziende confiscati alla criminalità organizzata;

e) interventi per il sostegno alle vittime di mafia, della criminalità organizzata, del terrorismo e del dovere;

f) interventi per rafforzare e promuovere la giornata della memoria e dell'impegno dell'Associazione "Libera", il 21 marzo di ogni anno;

g) l'obbligo di costituzione di parte civile della Regione nei processi di mafia.

3. In ossequio al principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118, II comma, Cost., gli interventi di cui alla presente legge sono promossi, progettati e realizzati dalla Regione Puglia, ovvero da altri enti pubblici e/o privati e del privato sociale, anche in collaborazione con cittadini singoli o associati.

A questo articolo è stato presentato un emendamento, a firma del consigliere Amati, del quale do lettura: «All'articolo 1, comma 1, dopo la parola "legalità" aggiungere "intesa come osservanza alle regole scritte"».

Lo pongo ai voti.

È approvato.

È stato presentato un emendamento, a firma del consigliere Amati, del quale do lettura: «Al comma 1 dell'articolo 1, dopo la parola "impegno" inserire "sull'osservanza di tutte le norme di diritto"».

Lo pongo ai voti.

È approvato.

È stato presentato un emendamento, a firma dei consiglieri Amati e Zullo, del quale do lettura: «All'articolo 1, comma 2, lettera f), eliminare le parole "dell'associazione Libera, il 21 marzo di ogni anno"».

Lo pongo ai voti.

È approvato.

Pongo ai voti l'articolo 1, nel testo emendato.

È approvato.

CONGEDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONGEDO. Vorremmo conoscere la posizione del Governo riguardo al parere della Ragioneria, poiché in Commissione bilancio, quindi non nella Commissione di merito, avevamo espresso alcune perplessità sulla copertura finanziaria.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'assessore Minervini.

MINERVINI, *assessore alle politiche giovanili, alla trasparenza e alla legalità*. Credo che ci sia stato solo un malinteso, perché in realtà la legge non prevede ulteriori oneri finanziari, ma una ristrutturazione dei capitoli già inseriti in bilancio.

Quella clausola che è stata giustamente rimarcata dai consiglieri Congedo e Marmo, cioè "ove ci siano ulteriori risorse aggiuntive", come ben chiarito dalla nota della Ragioneria, fa riferimento alla possibilità che ci riserviamo di attingere dai fondi strutturali, quindi dalla programmazione 2014-2020 per finanziare alcune parti della legge, come il recupero dei beni confiscati alla mafia, così come è accaduto negli scorsi anni. Quindi, il malinteso è assolutamente chiarito.

PRESIDENTE. Do lettura degli articoli successivi:

art. 2

*(Interventi per l'educazione,
la formazione e la ricerca)*

1. La Regione promuove il ruolo attivo degli studenti e dei giovani in genere come portatori di una sana cultura del vivere civile, nonché come produttori e diffusori di conoscenze nel campo della legalità e del contrasto civile alla criminalità organizzata.

2. La Regione, attraverso la pubblicazione di specifici avvisi pubblici e/o la stipula di

convenzioni con organizzazioni pubbliche, private e del privato sociale, promuove la realizzazione di progetti e iniziative di educazione, formazione e ricerca sui temi oggetto della presente legge, con particolare riferimento a fenomeni, accadimenti, esperienze e testimonianze provenienti dal territorio pugliese.

3. Le iniziative di cui al comma 2, da realizzarsi anche presso scuole e università, possono riguardare:

a. percorsi di educazione sui temi della legalità, della memoria e dell'impegno diretti in via prioritaria ai giovani;

b. attività di educazione non formale, volontariato civico e apprendimento sul campo finalizzate a valorizzare il contributo attivo dei giovani cittadini nel perseguimento delle finalità della presente legge;

c. attività di ricerca e formazione di alto livello per la produzione e diffusione di conoscenza sui fenomeni di criminalità organizzata presenti sul territorio regionale;

d. attività di formazione e aggiornamento professionale per insegnanti, educatori e operatori sociali e culturali;

e. produzione di materiale didattico e di orientamento metodologico per l'elaborazione di percorsi di educazione alla legalità nelle scuole di ogni ordine e grado;

f. progetti finalizzati al recupero della memoria delle vittime innocenti della criminalità organizzata;

g. progetti di divulgazione delle esperienze di riuso sociale dei beni confiscati e di contrasto civile alla criminalità organizzata;

h. scambi interscolastici e viaggi d'istruzione sui temi della memoria e dell'impegno.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 3

*(Interventi per la promozione
della cittadinanza attiva
e della cultura della legalità)*

1. La Regione Puglia riconosce e valorizza il ruolo delle organizzazioni di cittadinanza

attiva a forte radicamento territoriale per la promozione della cultura della Legalità, per il sostegno alle vittime dei reati e per il contrasto alla diffusione della criminalità organizzata sul territorio regionale.

2. La Regione Puglia, attraverso la pubblicazione di appositi avvisi pubblici, promuove la realizzazione di progetti e iniziative realizzati da imprese, organizzazioni del privato sociale, del terzo settore e da gruppi informali di cittadini per il conseguimento degli obiettivi generali della presente legge e in base alle priorità indicate annualmente dalla Giunta Regionale.

3. I progetti di cui al comma 2 possono riguardare:

a. azioni per la diffusione della cultura della legalità, della cittadinanza responsabile e della convivenza civile;

b. attività di informazione, comunicazione, divulgazione e sensibilizzazione della comunità regionale, degli operatori economici o di altre specifiche categorie di destinatari a vario titolo interessati da fenomeni di infiltrazione della criminalità organizzata;

c. attività culturali quale veicolo per la diffusione sul territorio di una migliore conoscenza e di una maggiore sensibilità sui temi della legalità.

4. Negli avvisi pubblicati dalla Regione e finalizzati alla concessione dei contributi di cui al comma 3, possono essere considerati quali elementi qualificanti della proposta progettuale presentata l'esperienza del soggetto proponente nelle materie oggetto della presente legge, il suo radicamento territoriale, l'eventuale appartenenza a reti nazionali e internazionali operanti negli ambiti di intervento della presente legge, il reperimento di altre fonti finanziarie per la realizzazione delle attività e/o l'autosostenibilità nel tempo degli interventi.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 4

(Rating legalità per le imprese)

1. La Regione Puglia, in attuazione di

quanto previsto dal D.L. 24 gennaio 2012 n. 1 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e dal Decreto del Ministero di Economia e Finanze 20 febbraio 2014, n. 57, riconosce il "rating di legalità" quale strumento utile ad incentivare le imprese ad operare nel rispetto dei principi di legalità, attraverso comportamenti aziendali improntati alla correttezza, trasparenza ed eticità.

2. A tal fine nell'ambito dei procedimenti di concessione di finanziamenti alle imprese o di interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, come definiti dall'art. 7, comma 1, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 123, ivi compresi gli incentivi, i contributi, le agevolazioni, le sovvenzioni e i benefici di qualsiasi genere, la Regione Puglia individua e applica concrete modalità tra quelle previste dall'art. 3 del Decreto Ministeriale 54/2014 (preferenza in graduatoria; attribuzione di un punteggio aggiuntivo; riserva di quota delle risorse finanziarie allocate) in base alle quali riconoscere formalmente il valore del rating di legalità alle imprese che lo possiedono.

3. La Giunta Regionale, con proprio provvedimento, adotta entro il termine di 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un atto di indirizzo per il riconoscimento del rating delle imprese in enti strumentali, agenzie, società partecipate e aziende del Servizio Sanitario Regionale, e promuove azioni di accompagnamento e di orientamento a favore delle imprese pugliesi che intendano intraprendere il percorso finalizzato al riconoscimento del rating stesso.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 5

(Interventi per la promozione di politiche locali per la legalità e il contrasto al crimine organizzato)

1. La Regione Puglia promuove il ruolo degli enti locali nel perseguimento degli obiettivi della presente legge e adotta specifi-

che iniziative per valorizzare e diffondere le migliori politiche locali per la trasparenza, la legalità e il contrasto al crimine organizzato.

2. La Regione istituisce, con apposito Regolamento da emanare entro il termine di 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un "Rating di legalità degli Enti Locali" finalizzato a riconoscere e valorizzare le migliori iniziative attuate dagli Enti Locali per il perseguimento degli obiettivi della presente legge, con particolare riferimento a:

a. pubblicazione dell'anagrafe degli eletti e di altre informazioni tese a garantire la piena trasparenza patrimoniale degli amministratori;

b. attuazione, a livello locale, del rating di legalità per le imprese così come previsto dal D.L. 24 gennaio 2012 n. 1 e s.m.i.

c. attuazione degli obblighi di legge in materia di trasparenza e anticorruzione;

d. promozione della conoscenza e del riuso sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata iscritti al proprio patrimonio;

e. attuazione di iniziative di contrasto al gioco d'azzardo e alla proliferazione delle sale da gioco in aree sensibili della città;

f. individuazione di un assessorato o assegnazione di specifica delega ai beni confiscati e alla legalità.

3. La Regione può utilizzare il Rating di Legalità degli Enti Locali quale elemento rilevante di valutazione e di selezione ai fini dell'assegnazione ai comuni pugliesi dei fondi regionali e strutturali.

4. La Regione Puglia promuove specifiche azioni formative rivolte ad amministratori e dipendenti degli enti locali sui temi della prevenzione e del contrasto civile alle infiltrazioni della criminalità organizzata, del riuso sociale dei beni confiscati, della diffusione della cultura della legalità. In particolare la Regione Puglia promuove azioni formative rivolte agli agenti di Polizia Locale per diffondere e implementare competenze specialistiche di lettura e monitoraggio delle dinamiche presenti sul territorio al fine di accrescere la capacità di

prevenzione e contrasto dei fenomeni criminali.

5. La Regione Puglia istituisce il "Premio Fonte-Marcone-Carnicella" per le buone pratiche amministrative intraprese dagli Enti locali pugliesi nel campo della promozione della legalità e del contrasto alla criminalità organizzata. Il premio è assegnato per le categorie:

a. Ambiente e territorio (Premio "Renata Fonte").

b. Trasparenza e anticorruzione (Premio "Francesco Marcone").

c. Buone pratiche per la diffusione della cultura della legalità (Premio "Gianni Carnicella").

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 6

(Interventi per la valorizzazione di beni immobili e aziende confiscati alla criminalità organizzata)

1. La Regione Puglia favorisce il riuso ai fini sociali dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata, allo scopo di trasformare i mezzi e i proventi dell'economia criminale in risorse per la coesione sociale della comunità, per la creazione di occupazione e per lo sviluppo sostenibile del territorio, attraverso:

a. attività di assistenza tecnica agli enti locali assegnatari di tali beni;

b. iniziative per la raccolta, la catalogazione e la diffusione delle informazioni relative ai beni confiscati immediatamente disponibili per progetti di riuso sociale;

c. azioni di sensibilizzazione degli enti locali territoriali per incentivare il riuso sociale dei beni confiscati iscritti nel loro patrimonio anche attraverso la concessione ad organizzazioni del terzo settore, attraverso bando pubblico;

d. la promozione di interventi formativi sul tema del riuso sociale dei beni confiscati, destinati ad amministratori e dipendenti pub-

blici, operatori e aspiranti imprenditori sociali;

e. la promozione di eventi e iniziative per il coordinamento e la messa in rete di enti locali, associazioni, imprese sociali e altri attori protagonisti di esperienze di riuso sociale di beni confiscati;

f. il sostegno a progetti per il recupero, la rifunzionalizzazione e il riuso sociale dei beni confiscati capaci di generare occasioni di crescita economica e sociale in una prospettiva di autosostenibilità nel tempo, anche attraverso specifiche premialità nei bandi e nelle iniziative regionali a supporto delle organizzazioni del terzo settore;

g. l'erogazione di contributi per la rimozione di ostacoli che impediscano il riutilizzo ai fini sociali dei beni confiscati;

h. azioni di coinvolgimento della comunità locale, delle organizzazioni di categoria e degli attori sociali pubblici e privati in azioni di accompagnamento e tutoraggio dei progetti di riuso.

2. La Regione può altresì erogare finanziamenti o contributi per sostenere i processi di riattivazione, ristrutturazione, riorganizzazione, conversione dell'attività produttiva delle aziende confiscate o la continuità delle aziende sequestrate e non ancora confiscate, o promuovere, nell'ambito della propria attività amministrativa, iniziative di supporto e accompagnamento a beneficio delle stesse anche attraverso il coinvolgimento delle associazioni professionali e delle parti sociali al fine di salvaguardare il patrimonio aziendale, la capacità produttiva e i livelli occupazionali esistenti.

3. La Regione adotta ogni utile iniziativa finalizzata alla promozione e valorizzazione dei prodotti alimentari provenienti da terreni e aziende agricole confiscate, anche nel contesto delle azioni di promozione del settore agroalimentare pugliese e nelle iniziative istituzionali e di rappresentanza;

4. Al fine di facilitare l'accesso al credito dei soggetti che svolgono attività di impresa

sociale nei beni confiscati, è istituito un fondo regionale di garanzia per l'uso sociale dei beni confiscati alle organizzazioni criminali. Sul medesimo fondo gravano, ove non diversamente imputati, i finanziamenti e i contributi assegnati dalla Regione in attuazione delle misure di sostegno di cui al presente articolo.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 7

(Diritto al collocamento obbligatorio delle vittime della mafia, della criminalità organizzata, del terrorismo e del dovere)

1. La Regione Puglia dà attuazione al diritto al collocamento obbligatorio di cui all'articolo 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407 e s.m.i., assumendo nei propri ruoli per chiamata diretta e personale, e con livello contrattuale e qualifica corrispondenti al titolo di studio posseduto.

2. In assenza di immissioni in ruolo a tempo indeterminato, il diritto al collocamento obbligatorio viene altresì riconosciuto con riferimento alle assunzioni a tempo determinato ovvero alle collaborazioni coordinate e continuative operate dall'amministrazione regionale rapportando le percentuali di legge al totale dei contratti di lavoro a termine ovvero di collaborazione coordinata e continuativa in atto al momento dell'assunzione. La eventuale rinuncia alla stipula di contratto a tempo determinato, ovvero di collaborazione coordinata e continuativa, non preclude all'avente titolo la possibilità di accedere a successive assunzioni a tempo indeterminato.

3. Il diritto al collocamento di cui al comma 1 viene attuato su apposita domanda dei soggetti aventi le qualità e le condizioni indicate nell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990 n. 302, sulla base dell'ordine seguente:

- a) vittima sopravvissuta;
- b) coniuge superstite;
- c) convivente more uxorio;
- d) figli della vittima;

- e) genitori della vittima;
- f) germani della vittima.

4. Nel caso di rinuncia dell'avente titolo, il diritto al collocamento obbligatorio matura in favore del successivo avente titolo secondo l'ordine di cui al comma precedente. In presenza di più soggetti aventi titolo in quanto appartenenti al medesimo grado di parentela della vittima, il diritto al collocamento obbligatorio viene riconosciuto al più meritevole sulla base di una valutazione comparata dei titoli di studio e professionali attinenti alla posizione di lavoro o alla collaborazione da assegnare.

5. Il diritto al collocamento obbligatorio di cui al presente articolo viene altresì attuato dagli enti e agenzie istituiti o comunque dipendenti o controllati dalla Regione Puglia, dalle società di capitale dalla stessa interamente partecipate nonché dalle aziende e unità sanitarie locali.

6. Ai fini del riconoscimento del diritto al collocamento obbligatorio di cui al presente articolo, la sussistenza delle qualità e delle condizioni soggettive di cui all'articolo 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990 n. 302, sono stabilite secondo le modalità di cui all'articolo 7 della legge 20 ottobre 1990 n. 302.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 8

(Permessi retribuiti)

1. Ai lavoratori subordinati assunti in base all'art. 7 della presente legge è riconosciuto il diritto di assentarsi dal posto di lavoro per un numero massimo di 100 ore annue al fine di partecipare a iniziative pubbliche, anche presso scuole e istituzioni, finalizzate alla diffusione della cultura della legalità e della memoria delle vittime della mafia, della criminalità organizzata, del terrorismo e del dovere.

2. Il diritto ad assentarsi viene concesso a semplice richiesta del dipendente avente tito-

lo, salva la produzione di idonea documentazione attestante i motivi dell'assenza come sopra qualificati.

3. Le ore di assenza per la partecipazione alle iniziative pubbliche di cui al comma 1, sono retribuite quali normali ore di lavoro, anche ai fini previdenziali.

AMATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMATI. Signor Presidente, intervengo per chiedere all'assessore Minervini – perché non ho avuto tempo di verificarlo – se la disciplina sui permessi retribuiti stabilita da questo disegno di legge abbia in qualche modo un addentellato normativo nella legge nazionale, la n. 407/98.

L'impianto che il disegno di legge ha voluto dare in materia di collocamento obbligatorio e tutto quello che ne rinviene naturalmente ha questo addentellato normativo, che in larga misura lo replica.

Ora, sui permessi retribuiti previsti dall'articolo 8 – francamente non lo so, potrei anche verificarlo – non so se questo è previsto anche dal legislatore nazionale e quindi noi lo stiamo replicando. Ove non fosse previsto dal legislatore nazionale, credo che qualche riflessione ulteriore su questo argomento andrebbe proposta.

La norma giustamente valorizza purtroppo la tragedia e i soggetti che purtroppo subiscono la tragedia per generare educazione, ma naturalmente si pone, nell'ambito dell'organizzazione amministrativa di un ente locale, nella specie della Regione, come fatto che va a determinare un disequilibrio nell'ambito del trattamento dei dipendenti regionali intesi in senso complessivo, cioè sia dipendenti regionali che hanno avuto accesso per via di un concorso, sia dipendenti regionali – ahimè, loro non l'avrebbero mai voluto, ovviamente – che abbiano avuto accesso per via del collocamento obbligatorio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'assessore Minervini.

MINERVINI, *assessore alle politiche giovanili, alla trasparenza e alla legalità*. Colgo il senso dell'osservazione del consigliere Amati. Posso rassicurarlo che l'articolo 7 e l'articolo 8 sono stati scritti come applicazione della norma nazionale. Non abbiamo aggiunto nulla proprio perché consapevoli che ci muovevamo in un terreno molto scivoloso nel quale era facile eccedere in competenze.

Per questo abbiamo semplicemente attuato la norma nazionale.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 8. È approvato.

art. 9

(Sostegno agli orfani delle vittime di mafia, della criminalità organizzata, del terrorismo e del dovere)

1. La Regione Puglia istituisce il "fondo per le vittime di mafia, della criminalità organizzata, del terrorismo e del dovere" finalizzato ad erogare agli orfani delle vittime della mafia, della criminalità organizzata, del terrorismo e del dovere contributi per il sostegno alla formazione, nelle seguenti misure:

a) sino al compimento della scuola dell'obbligo, € 1.500,00 annui;

b) sino al compimento della scuola media superiore, € 2.000,00 annui;

c) sino al compimento di un corso di studi universitario presso una Università statale o legalmente riconosciuta, anche nell'ambito dei paesi dell'Unione europea, e comunque non oltre il primo anno fuori corso, €4.000,00 annui;

d) per il conseguimento di Master Universitari di I e di II livello, di Corsi di Perfezionamento post laurea svolti da Università statali o legalmente riconosciute, anche nell'ambito dei paesi dell'Unione europea, € 5.000,00 annui.

2. L'accesso ai benefici di cui al presente articolo è subordinato alla presentazione di

apposita istanza, opportunamente documentata.

3. I contributi di cui al presente articolo sono annualmente rivalutati in misura pari al tasso di inflazione accertato per l'anno precedente, sulla base dei dati ufficiali ISTAT.

4. L'erogazione dei contributi cessa nel momento in cui il beneficiario intraprenda un'attività lavorativa autonoma o intrattenga un rapporto di lavoro dipendente che produca un reddito pari ad € 10.000,00 annui.

5. L'erogazione dei contributi di cui al presente articolo non è cumulabile con le borse di studio di cui all'art. 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407.

6. La Giunta regionale, con apposito provvedimento, individua le concrete modalità per la presentazione dell'istanza e per l'erogazione dei benefici agli aventi titolo.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 10

(Sostegno psicologico e/o psichiatrico e diritto alla salute)

1. Agli invalidi vittime della mafia, della criminalità organizzata, del terrorismo, del dovere, individuati nei modi di cui alla legge 20 ottobre 1990 n. 302 e s.m.i., e ai loro familiari conviventi, è riconosciuto il diritto all'assistenza psicologia e/o psichiatrica a carico della Regione Puglia, da esercitarsi presso le strutture sanitarie pubbliche o convenzionate, ovvero rivolgendosi ad un professionista privato per poi ottenere il rimborso delle spese sostenute nel limite massimo di euro 2.500,00 annui, previa apposita istanza corredata da documenti giustificativi delle spese prodotte in originale.

2. Gli invalidi vittime della mafia, della criminalità organizzata, del terrorismo e del dovere individuati nei modi di cui alla legge 20 ottobre 1990 n. 302, e successive modifiche ed integrazioni, ed i familiari, inclusi i familiari dei deceduti, limitatamente al coniuge e ai figli e, in mancanza dei predetti, ai ge-

nitore, sono esenti dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria fruita presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale o le strutture private accreditate e farmaceutica nonché dall'obbligo di pagare la differenza tra il prezzo di rimborso dei medicinali generici e il prezzo delle specialità medicinali coperte da brevetto.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 11

*(Benefici in materia abitativa
e di edilizia residenziale)*

1. La Regione Puglia riconosce ai soggetti di cui al comma 2 dell'art. 7 della presente legge e secondo l'ordine ivi indicato, specifici titoli di preferenza, a parità di requisiti di accesso all'edilizia residenziale pubblica, nei bandi regionali ovvero nei bandi di altri enti e soggetti pubblici basati su fondi regionali, che assegnano alloggi di edilizia residenziale o che attribuiscono contributi o vantaggi di qualsiasi tipo quali misure di sostegno alle politiche abitative.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 12

(Divieto di cumulo dei benefici)

1. I benefici economici contemplati dalla presente legge, ove non diversamente stabilito, non sono cumulabili con identiche provvidenze previste dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni sulla scorta delle medesime circostanze.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 13

*(Giornata regionale
per l'impegno contro le mafie)*

1. In memoria delle vittime della criminalità organizzata e mafiosa in Puglia, la Regione promuove e sostiene la Giornata della Memoria del 21 marzo di ogni anno, istituita dall'As-

sociazione "Libera" al fine di favorire l'educazione, l'informazione e la sensibilizzazione in materia di legalità su tutto il territorio regionale.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 14

*(Costituzione di parte civile
della Regione nei processi di mafia)*

1. È fatto obbligo alla Regione Puglia di costituirsi parte civile in tutti quei procedimenti penali, relativi a fatti commessi nel territorio della regione, in cui sia stato emesso decreto che dispone il giudizio o decreto di citazione a giudizio contenente imputazioni per il delitto di cui all'articolo 416 bis del codice penale o per i delitti consumati o tentati commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'articolo 416 bis del codice penale ovvero al fine di agevolare le attività di associazioni previste dallo stesso articolo.

2. La Regione Puglia, coerentemente alle finalità previste dalla presente legge, ha facoltà di costituirsi parte civile, anche prima dell'emissione del decreto che dispone il giudizio, in tutti quei procedimenti penali, relativi a fatti commessi nel territorio della regione, in cui, nella richiesta di rinvio a giudizio, siano contestate imputazioni per il delitto di cui all'articolo 416 bis del codice penale o per i delitti consumati o tentati commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 bis del codice penale ovvero al fine di agevolare le attività di associazioni previste dallo stesso articolo.

3. La Giunta regionale valuta e promuove la costituzione in giudizio dell'Ente negli altri procedimenti penali per reati legati alla presenza della criminalità organizzata e mafiosa sul territorio pugliese, al fine di tutelare i diritti e gli interessi lesi della comunità regionale.

4. La Regione Puglia destina le somme liquidate a titolo di risarcimento a seguito della costituzione di parte civile alle iniziative

promosse per il raggiungimento degli obiettivi generali della presente legge.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 15

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede, a decorrere dall'esercizio 2015, con gli stanziamenti già previsti a legislazione vigente nella U.P.B. 2.7.1 del Bilancio pluriennale e, ove compatibili, con le risorse disponibili rivenienti dalla Programmazione dei Fondi Europei 2014-2020.

2. Per gli esercizi finanziari successivi la dotazione necessaria a coprire gli oneri derivanti dalla presente legge sarà stabilita con le leggi di bilancio annuale e pluriennale.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 16

(Abrogazioni)

1. A partire dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le disposizioni incompatibili contenute nella legge regionale 3 aprile 2006, n. 7.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

RUOCCO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUOCCO. Vorrei fare un brevissimo intervento provocatorio, tanto non sono costretto dall'ipocrisia del voto. Mi chiedo, Presidente, se lei ritenga e questo Consiglio ritenga...

PRESIDENTE. Colleghi, abbiamo iniziato da poco, quindi non possiamo essere stanchi. Ascoltate con attenzione e con rispetto il collega Ruocco.

RUOCCO. Mi chiedo se per avere una cultura della legalità ci sia bisogno di una legge o dell'esempio.

Mi chiedo se noi dobbiamo codificare in non so quanti articoli quello che deve essere un contributo che ciascuno di noi dà nella sua attività pubblica, che non deve nemmeno reclamare perché deve essere ovvio e naturale.

Non ho mai detto di non aver preso le tangenti, perché ritengo che non ci sia nemmeno bisogno di pensarlo, né di doversi giustificare di non averne mai prese. Chi svolge un impegno politico, pubblico, dovrebbe avere nel suo DNA di non aver mai approfittato della sua carica.

Mi chiedo quindi se una legge a fine legislatura sia un'ipocrisia o un fatto necessario. Peraltro, di recente a Palermo è accaduto un fatto bruttissimo, cioè un campione dell'antimafia che non si comportava come doveva. Lo si è visto nei telegiornali di questi giorni.

Del resto, la carenza di interesse di questo Consiglio regionale nell'approvazione di questa legge e nell'approfondimento dei singoli articoli la dice lunga di come noi la stiamo approvando come se fosse un "Alka-Seltzer": mettiamo a posto lo stomaco, facciamo il rutino ed è tutto a posto. Così tutti abbiamo assolto a una funzione nella cultura della legalità che però non soddisfa.

Ha detto un rappresentante di Libera che nei prossimi giorni ne vedremo di belle su tanti campioni della legalità che, in realtà, tali non sono. Ne stiamo vedendo di belle sulla corruzione morale e politica, in questi giorni, prima della competizione regionale, con promesse che vengono fatte ai singoli per convincerli a schierarsi da una parte o dall'altra, a saltare da un banco all'altro, da uno schieramento all'altro...

PRESIDENTE. Colleghi, vi prego di fare silenzio.

RUOCCO. Significa che non sono interessati.

Signor Presidente, noi voteremo questa legge. Sarà una fra le tante leggi inutili che abbiamo nel nostro ordinamento.

Ho calcolato, quando non esistevano ancora le banche dati, che noi abbiamo leggi per due metri e mezzo: tanto misurava il raccogli-tore della Giuffrè delle leggi d'Italia. La prima legge, ancora in vigore, è di Maria Antonietta.

Questa sarà una delle tante leggi purtroppo inutili, perché, al di là delle intenzioni del proponente, che possono essere certamente nobili, non nasce con la voglia di recepir-la.

Se ci fosse stata voglia di recepir-la, lo avremmo dimostrato con i comportamenti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'assessore Minervini.

MINERVINI, *assessore alle politiche giovanili, alla trasparenza e alla legalità*. Capi-sco la rimostranza che sottolinea il consigliere Ruocco, cioè che questa legge possa scivolare verso la retorica dell'impegno per la legalità. Al di là del contesto, vorrei su questo rassicu-rarlo e dargli una motivazione di più per vo-tarla.

In realtà, la legge si occupa di interventi molto efficaci e molto concreti che eludono il terreno della retorica. Penso all'intervento sul *rating* della legalità per l'erogazione dei fi-nanziamenti sia alle imprese sia agli Enti lo-cali, e via dicendo.

Ecco, da questo punto di vista la legge non rimarrà sulla carta, non è destinata alla retorica, ma inciderà concretamente su parte signi-ficativa della vita pubblica della nostra regio-ne. Tenevo a sottolinearlo.

PRESIDENTE. Indico la votazione me-diante procedimento elettronico del disegno di legge n. 33 dell'11/12/2014 nel suo comples-so.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli aste-nuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Barba, Bellomo, Blasi, Brigante,
Caroppo, Cervellera, Clemente, Cristella,
Damone, De Biasi, De Gennaro, Di Gioia,
Disabato,
Epifani,
Friolo,
Gatta,
Introna,
Lanzilotta, Lemma, Loizzo, Longo, Loni-gro, Losappio, Lospinuso,
Maniglio, Mennea, Minervini, Monno,
Nicastro, Nuzziello,
Ognissanti,
Pastore, Pellegrino, Pentassuglia,
Romano, Ruocco,
Surico,
Zullo.

Si è astenuto il consigliere:

Laddomada.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	40
Consiglieri votanti	39
Hanno votato «sì»	39
Consiglieri astenuti	1

Il disegno di legge è approvato.

Il Presidente Vendola comunica che è in congedo, in quanto impegnato in incontri isti-tuzionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Mozione Cervellera, Losappio, Lemma, Martucci, Ventricelli, Sala, Galati, Cristel-la, Laddomada del 23/09/2014 “Richiesta al Governo di riapertura della procedura AIA relativa al Progetto denominato ‘Tempa Rossa’ a Taranto e alla Giunta re-

gionale di revoca della delibera G.R. n. 2511 del 22 novembre 2011”

PRESIDENTE. L'ordine del giorno, al punto n. 14), reca: «Mozione Cervellera, Lo-sappio, Lemma, Martucci, Ventricelli, Sala, Galati, Cristella, Laddomada del 23/09/2014 “Richiesta al Governo di riapertura della procedura AIA relativa al Progetto denominato ‘Tempa Rossa’ a Taranto e alla Giunta regionale di revoca della delibera G.R. n. 2511 del 22 novembre 2011”».

Invito i presentatori a illustrarla.

CERVELLERA. Signor Presidente, colleghi consiglieri, ho richiesto al Presidente In-trona di discutere questa mozione sebbene dal momento della sua presentazione siano passati quattro mesi e mezzo.

Abbiamo approvato il bilancio, abbiamo approvato la legge elettorale. Questo Consiglio ha discusso per ben due volte e in maniera approfondita questa mozione. Devo dire che anche la Commissione ambiente ha discusso molte volte, anche con audizioni e con una relazione dell'ARPA che sull'argomento ci illuminava e ci diceva con chiarezza che gli aspetti che riguardavano anche la precedente delibera di Giunta regionale sull'AIA non erano stati ottemperati dall'azienda dell'ENI.

Devo dire fare un plauso alla Giunta regionale e all'assessore Nicastro, che si è mosso a questo riguardo, anche sulla base della relazione dell'ARPA, e con una sua delibera ha richiesto la revoca al Governo nazionale per quanto riguarda l'autorizzazione ambientale, tenendo conto proprio delle osservazioni che erano state espresse direttamente dall'ARPA.

Quindi, secondo il mio punto di vista, i primi due punti della mozione possono essere estrapolati e annullati perché di fatto c'è stata la delibera di Giunta regionale, se non sbaglio il 6 ottobre 2014, la n. 1942, in cui si teneva conto delle osservazioni dell'ARPA e delle osservazioni che erano emerse all'interno della Commissione ambiente. La delibera preve-

deva la richiesta di riesame della compatibilità ambientale e dei correlati provvedimenti ambientali e di quelli riferiti al rischio industriale.

Da allora il Governo, che ha in qualche modo accentrato questa materia nelle proprie mani, non ha risposto alle sollecitazioni della Giunta regionale; in modo particolare non ha risposto a due precise richieste che venivano avanzate dall'ARPA. Una richiesta riguardava la valutazione del danno sanitario. Tutti riconosciamo che quest'Aula ha approvato all'unanimità una legge innovativa sulla valutazione del danno sanitario. L'ENI non ha mai risposto rispetto alla precedente legge che riguardava la VIS, cioè la valutazione di incidenza sanitaria, né ha risposto minimamente sulle questioni che riguardavano la valutazione del danno sanitario che, come sapete benissimo, è uno strumento importante per valutare, in caso di aggravio di immissioni inquinanti, le conseguenze sulla salute dei cittadini.

Ora, sulla salute dei cittadini a Taranto l'allarme è molto forte. Ricordo che in Commissione è venuta l'Associazione pediatrica di Taranto, che ci ha parlato dell'incremento dei tumori soprattutto nei bambini, un incremento del 300 per cento; è venuta l'ISDE (e io ho qui il relativo rapporto), l'Associazione medici per l'ambiente, la quale ci dice che «il rischio di inquinamento non riguarda solo le emissioni in atmosfera, ma anche la potenziale contaminazione di acque e di suolo. Non sono, infatti, da sottovalutare i danni generati da sversamenti al suolo durante le fasi di manutenzione delle valvole e da sversamenti in mare durante le operazioni di trasferimento».

In questa relazione scritta dall'ISDE si dice che «non è da trascurare che la realizzazione del progetto aumenterà il rischio di incidente rilevante in un impianto già classificato a rischio da ISPRA e Ministero dell'ambiente».

Ci sono, dunque, due aspetti: la Valutazione del danno sanitario, perché aumenta il rischio del danno sanitario per i cittadini di Taranto, che sono già sottoposti a rischi, in

un'area davvero difficile, come quella di Taranto, e l'incidente rilevante.

Sull'incidente rilevante la valutazione che avrebbe dovuto essere fatta era una valutazione superata, perché si riferiva ad anni precedenti il 2012. L'ARPA richiedeva una nuova valutazione di fattibilità per l'incidente rilevante perché, nel frattempo, c'era stato nell'area di Taranto un imprevisto fortunale che ha causato nel porto, a due passi dall'ENI, nell'ILVA, la caduta di una gru e la morte di un gruista.

Questo è avvenuto successivamente alla richiesta della valutazione di fattibilità. L'ARPA richiedeva nuovamente che si rivedessero i parametri di questa valutazione da parte del CTR (Comitato Tecnico Regionale) e che, quindi, si rivedesse questo aspetto.

Su questi due aspetti non c'è stata alcuna risposta fino adesso.

Voglio ricordare che il Comune di Taranto, con le due delibere del Consiglio comunale, ha votato all'unanimità contro l'attuazione di detto progetto, anche per il rischio di incidente rilevante dovuto all'aumento di traffico di un centinaio di petroliere all'anno nel porto di Taranto.

In ausilio al Comune di Taranto occorre, dunque, che si chieda che questo insediamento infrastrutturale non avvenga se non si tiene conto del rapporto di valutazione del danno sanitario e di questo rischio di incidente rilevante.

Io ritengo che sia giusto che il Consiglio regionale, un Consiglio regionale assennato, che si è distinto per l'approvazione di leggi importanti sulle questioni sanitarie e, in modo particolare, per quanto riguarda l'ambiente – l'ultima legge è quella sulla valutazione del danno sanitario – si distingua anche inviando un segnale alla città di Taranto, martoriata dal punto di vista ambientale, e, quindi, al Governo, che non può accentrare queste materie nelle proprie mani, ma deve tener conto della volontà dei tarantini e dei pugliesi.

Grazie, Presidente.

LOSPINUSO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOSPINUSO. Signor Presidente, colleghi consiglieri, questo è un punto ormai superato da ciò che è accaduto, ossia dalle autorizzazioni concesse dalla Regione, anche perché ultimamente sono intervenuti anche il Governo e una legge del Parlamento. Per quanto riguarda le autorizzazioni, nella legge di stabilità è stato previsto il superamento di determinati ostacoli previsti per questo progetto.

Per quanto riguarda Tempa Rossa, nelle autorizzazioni VIA del 2011 l'ENI e tutti i soggetti hanno ottemperato a tutto quanto la legge prevedesse. Non ultimo, nel 2013 – riprendo anche quello che il collega Cervellera diceva del CTR – c'è stato un parere favorevole, insieme alle prescrizioni dell'ARPA. L'ARPA non ha avuto nulla da eccepire.

Abbiamo avuto anche uno scontro molto duro all'interno dell'audizione in V Commissione, in cui il direttore dell'ARPA, Assennato, ha rimesso in discussione un parere che i suoi funzionari, nominati da lui stesso, avevano espresso in senso favorevole nel CTR. Ci fu un'ampia discussione. Non è possibile che rappresentanti che siedono in quel Comitato abbiano espresso parere favorevole con il parere favorevole dei delegati dell'ARPA nominati da Assennato.

Delle due l'una: o Assennato non conosce quello che dicono i funzionari, o non è possibile che rappresentanti designati per nome e per conto dell'ARPA esprimano parere favorevole. Comunque il CTR ha espresso la sua coerenza rispetto alla direttiva Seveso e a tutte le altre problematiche.

Si tratta di un progetto strategico per la nostra regione. Io non vedo, affinché sia approvato, quali complicazioni ci siano, quale sia l'oggetto della discussione e perché dovremmo approvare un ordine del giorno oggi, visto che con la legge di stabilità, di fatto, tutte le autorizzazioni sono state concesse e, forse, si

sta evitando di andare incontro a un altro scempio che è stato fatto dal Comune di Taranto.

Il Comune di Taranto, infatti, ha avuto anche la bella idea di andare a revocare il parere favorevole al Piano portuale recepito dal Piano regolatore di Taranto. Il collega Cervellera lo saprà, perché era il relatore, all'epoca, come Vicesindaco di Taranto, del progetto di allungamento del pontile. Il Comune di Taranto, per evitare che si faccia questo progetto, ha pensato bene di prevedere l'eliminazione dell'allungamento del pontile e la costruzione di due *silos*.

Io ritengo che, per quanto riguarda la situazione a Taranto, noi non ci possiamo privare di un investimento che non ha alcun tipo di impatto ambientale e che ha superato tutte le autorizzazioni, che sono state concesse nei termini di legge.

È presente l'assessore Nicastro, che credo possa riferire nel merito. Tutte le autorizzazioni sono state concesse e tutto quello che doveva essere fatto è stato portato a compimento nei termini di legge, in tutto ciò che è previsto. Sono stati chiesti dei chiarimenti, che sono stati opportunamente forniti.

Il Governo nazionale ha inserito un emendamento, approvato dal Parlamento, che estende la procedura CIPE anche alla parte pugliese. Io vorrei anche ricordare che si tratta di un investimento di 320 milioni di euro che offre un posto a 300 lavoratori. Lavorerebbero oltre 150 imprese. Sicuramente questa sarebbe una boccata di ossigeno per un'economia tanto travagliata del nostro territorio.

Io non credo che quest'ordine del giorno, ormai superato, possa essere oggetto di approvazione in questo Consiglio regionale. Che cosa dobbiamo dire? Se le autorizzazioni della Regione sono state concesse, se il Governo è intervenuto, se ormai si stanno facendo i lavori, su che cosa stiamo intervenendo, Presidente? Qual è l'oggetto? La questione è datata e ampiamente superata.

PRESIDENTE. Collega Cervellera, mi rivolgo a lei, così come a tutti gli altri colleghi. L'intervento del collega Lospinuso pone una domanda. Avendo il Governo nazionale, con i suoi interventi, fatto superare alcuni dei punti chiamati nella mozione, la domanda che è stata posta è se la mozione continui ad avere una sua validità.

CERVELLERA. Infatti, è così. La mozione continua ad avere la sua validità perché la questione non è come la racconta il consigliere Lospinuso. La Giunta regionale ha chiesto la revoca dell'AIA con una sua delibera, revoca che ancora oggi non è stata attuata.

Mancano due punti fondamentali, voglio chiarirlo: la valutazione del danno sanitario, su cui l'impresa non si muove, e il secondo aspetto, che contraddice Lospinuso. Il momento in cui il CTR approvò per la prima volta la valutazione di fattibilità fu precedente al momento in cui c'è stato quel forte temporale nel porto di Taranto, che avrebbe potuto investire assolutamente gli impianti dell'ENI. L'ARPA ha chiesto, successivamente a questa valutazione di fattibilità, di rivedere la valutazione di fattibilità da parte del CTR.

Queste due questioni non sono state definite, ragion per cui io ritengo sia giusto che l'assessore Nicastro chiarisca bene quest'aspetto. Penso, quindi, che il Consiglio regionale possa procedere a votare l'ultima parte dell'ordine del giorno, ritenendo superati i primi due punti, per sostenere l'impossibilità che questa infrastruttura si ponga su Taranto.

PRESIDENTE. Consigliere Lospinuso, avrebbe diritto a una breve replica.

LOSPINUSO. Ribadisco che, per quanto riguarda la questione dell'invito fatto dal Governo regionale con quella delibera, io credo che l'assessore Nicastro possa dettagliatamente chiarire. La questione è stata superata da una norma prevista nella legge di stabilità di questo Governo nazionale. Il procedimento di

cui dice il collega Cervellera di fatto è stato superato.

Peraltro, si tratta di un procedimento in cui la Regione interviene nella VIA con un parere che non è vincolante. Ha espresso quel parere ai sensi di legge, ma poi è competenza esclusiva del Ministero dell'ambiente esprimere quel tipo di parere. Il Ministero dell'ambiente non ha inteso revocare l'autorizzazione, il decreto VIA. Di fatto, quindi, è ancora in vigore l'autorizzazione concessa dal Ministero dell'ambiente.

Aggiungo che dopo il decreto del Ministero dell'ambiente c'è stata una chiara volontà del Parlamento italiano, che ha inserito il progetto Tempa Rossa, per la parte pugliese, nella stessa procedura CIPE che ha riguardato la Basilicata.

Se questi sono i fatti, di che cosa stiamo a discutere? Il CTR ha concesso quell'autorizzazione, non è ritornato sui suoi passi. L'ARPA ha inviato funzionari pagati da noi e designati dal professor Assennato, che sono andati lì nel 2013 a esprimere parere favorevole.

Questo, comunque, è superato da tutte le autorizzazioni in corso. Questa mozione, quindi, nel momento in cui sono intervenuti tutti questi passaggi, a che cosa serve? Come ha detto anche l'assessore Nicastro all'epoca in cui avveniva questa discussione, che era stata dormiente per tanti anni, essa si è risvegliata alla vigilia o delle primarie del PD, o, adesso, delle elezioni.

Se questo è lo scopo, facciamo ritornare un dibattito. Gli atti parlano in una direzione esattamente contraria e opposta.

Ci sono un'autorizzazione, un decreto ministeriale, una VIA e una legge di stabilità del dicembre di quest'anno che confermano la validità di quel progetto, un progetto strategico per la Puglia, per la provincia di Taranto, per l'Italia.

Questo è il sesto investimento privato del mondo che avviene tra Puglia e Basilicata. Se noi vogliamo rinunciare a questo con della pura demagogia, siamo liberi di farlo.

ZULLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZULLO. Signor Presidente, io voglio riflettere insieme a voi. Lo stesso Cervellera dice che i primi due punti sono superati. Leggiamo insieme il terzo punto.

Si tratta di «mettere in atto, unitamente al Comune di Taranto, tutte le azioni possibili per contrastare detto progetto, se non terrà conto del rapporto valutazione danno sanitario e della volontà della comunità locale». Francamente, non si può chiedere alla mia parte politica, Presidente, un voto per aizzare una comunità locale e impegnare il Governo regionale a stare accanto a una comunità locale per contrastare un progetto.

Presidente Introna, forse lei non mi ha ascoltato perché il mio amico Nino Marmo la distrae nei momenti topici. Le leggo la frase, Presidente: «Mettere in atto, unitamente al Comune di Taranto, tutte le azioni possibili per contrastare detto progetto, se non terrà conto del rapporto valutazione danno sanitario e della volontà della comunità locale».

Se questo Consiglio si trasforma in una cucina di rivolta, me lo dica lei. Io penso che il *bon ton*, l'eleganza del Consiglio debba contraddistinguersi diversamente rispetto a quello che è scritto in quest'ordine del giorno.

AMATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMATI. Signor Presidente, per rispetto nei confronti dei colleghi che hanno presentato l'ordine del giorno, che ovviamente immagino avessero l'ambizione di coinvolgere il Consiglio regionale in una discussione su questo argomento, faccio subito osservare che già di per se stesso lo strumento dell'ordine del giorno – è una mozione, ma il discorso è uguale – non è notoriamente uno strumento idoneo ad appassionare o a far scatenare

un'attività amministrativa. Ne è prova il fatto che l'Aula su un argomento del genere è sufficientemente sguarnita, se posso usare un eufemismo.

Tuttavia, l'argomento è rilevante. Io non penso – lo dico sommessamente – che si possa sottoporre a votazione un ordine del giorno siffatto e in questo senso recupero le ultime dichiarazioni del collega Zullo.

Vorrei ricordare che qualche minuto fa abbiamo approvato la legge sulla legalità. Io ho presentato due emendamenti relativi alla legge sulla legalità – vi ringrazio tutti per averli approvati all'unanimità – in cui è scritto «la cultura della legalità intesa come osservanza della regola scritta», cioè come osservanza della legalità formale, perché ognuno di noi ha il suo senso di legalità e considera l'uno o l'altro buono o cattivo a seconda della convenienza.

Come diceva Sant'Agostino, se togliamo le regole, ci trasformiamo tutti in uno Stato di briganti. Allo stato, le regole in questo Paese prevedono che quel progetto, quell'insediamento, sia assoggettato a una procedura. La Giunta regionale ha fatto ciò che ha ritenuto di fare, assistita dal punto di vista del Consiglio regionale, in osservanza delle norme, fornendo i propri pareri.

In merito devo aprire un inciso: io ero assessore regionale quando votai una delibera di parere favorevole al progetto Tempa Rossa. Ero favorevole allora – sapete che non mi nascondo – e vi dico che sono favorevole oggi. La Giunta regionale ha modificato il punto di vista. Va bene, *nulla quaestio*, non intervengo su questo. Tuttavia, l'ha fatto all'interno di un procedimento, o meglio all'interno dell'endoprocedimento in cui le norme, la legalità appunto, consentivano alla Regione Puglia di dire la propria.

A un certo punto, il principio di legalità, quello che abbiamo appena celebrato, attraverso il legislatore nazionale (le regole scritte) ha detto che la procedura per autorizzare quell'impianto è un'altra ed è legge dello Sta-

to. Tutti sono obbligati a farla rispettare e a rispettarla. Questo è il principio di legalità.

Se mi sottoponete un ordine del giorno del genere, se volete il mio voto per lasciare il pelo al *mainstream* o allo *storytelling*, ossia per mettersi – il che è legittimo – sulla scia di chi ritiene, sia pur legittimamente, che il progetto non vada avallato, per l'accondiscendenza di colleganza io potrei pure votare, ma il mio sarebbe un voto falso. Allo stesso modo, tutte le assenze che io registro e che potenzialmente noi dovremmo registrare al momento del voto in qualche misura sembrerebbero più accontentare i proponenti che manifestare un punto di vista convincente.

Presidente, io invito, quindi, i colleghi consiglieri a ritirare la mozione siffatta, perché dire che noi dobbiamo contrastare un progetto significa dire che noi dobbiamo contrastare una legge dello Stato, ossia che noi dobbiamo contrastare il principio di legalità formale.

Discorso diverso...

PRESIDENTE. Consigliere Cervellera, le consentirò di replicare, ma lasci terminare il collega. Prego, consigliere Amati.

AMATI. Presidente, io tutto volevo fare fuorché entrare in polemica. Io conosco la ripartizione dei poteri all'interno del nostro ordinamento. So bene che c'è una legge regionale. Io stesso ho votato quella legge regionale.

Non fatemi fare il dottrinario, perché mi dà anche fastidio. Qui non stiamo in un'aula di giustizia o in un'università. Tuttavia, io so bene che nella gerarchia delle fonti, soprattutto in una materia come quella, che è una materia di legislazione concorrente, sulla base dei principi fondamentali, la legge statale prevale. Pertanto, l'eccezione dell'esistenza di una legge regionale che prevede un endoprocedimento che ha espresso un parere contrario io la posso apprezzare sotto il profilo culturale, ma non sotto il profilo del principio di legalità. La legge dello Stato è quella.

Inviterei, dunque, i colleghi consiglieri a non costringerci al voto su questo argomento, anche perché la collega Lemma ed io saremmo gli unici del Partito Democratico, la qual cosa rappresenta un gesto politicamente impegnativo. Invito i colleghi consiglieri a ritirare e riformulare la mozione, magari sulla base di queste osservazioni.

Nel frattempo, segnalo alla Presidenza che, qualora una mozione abbia come ambizione quella di raggiungere un obiettivo impossibile, secondo me, il voto è inammissibile. O l'obiettivo è possibile, ossia appartiene ai nostri poteri legislativi o amministrativi, oppure, invece di essere una mozione, questo potrebbe essere un ordine del giorno in cui si auspica che il Governo nazionale riveda il progetto alla luce delle Valutazioni sul danno sanitario che ha fatto la Regione Puglia. Un conto, però, è l'auspicio, ossia lo strumento dell'ordine del giorno, un altro conto è la mozione, che, se non ricordo male, è impegnativa.

Se la mozione è impegnativa, io mi aspetterei, per esempio, un parere del Governo. Nel momento in cui il Consiglio regionale impegna il Governo regionale a fare una cosa che, secondo me, è impossibile, quantomeno dobbiamo sentire se il Governo se la sente di compiere una battaglia impossibile. Da un lato, vi è, dunque, l'inammissibilità e, dall'altro, eventualmente, il Governo che non se la sente di compiere una battaglia impossibile. Noi, alla fine, che cosa staremmo votando?

LOSAPPIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOSAPPIO. Signor Presidente, ci sono degli elementi di carattere politico e degli elementi di contenuto.

Gli elementi di carattere politico li inserisco subito. Io penso che, se questa mozione fosse respinta con il voto della destra, più quello della maggioranza dei pochi consiglieri del Partito Democratico qui presenti, domani

noi ci troveremmo, di fronte alla stampa, a un altro film come quello delle emissioni odorifere e a un'altra dichiarazione del candidato Presidente Emiliano.

Metto in guardia chi deve essere messo in guardia: la situazione di Taranto non può essere estrapolata da questa discussione. La situazione della salute a Taranto non è uguale a quella di Fasano. A Taranto non si può aggiungere né una ciminiera, né un impianto pericoloso senza lacerare ulteriormente il tessuto sociale e civile, nonché lo stesso principio di legalità di cui si parlava.

Bisogna partire da questo presupposto. Tutte le forze politiche del centrosinistra hanno fatto di Taranto un punto di riferimento importante nel loro programma e nella loro iniziativa, altrimenti avrebbero la lingua biforcuta, del tipo che potrebbero andare a Taranto e dire «Siamo con voi» e poi venire nel Consiglio regionale e infischinarsene.

Poiché io non credo che nel centrosinistra ci siano lingue biforcute, mi appello al senso di responsabilità della maggioranza, anche di chi legittimamente non è d'accordo, ha un altro tipo di impostazione e ha un'altra cultura, su questi argomenti, perché qui deve prevalere uno spirito di coalizione.

Nel merito questa discussione noi l'abbiamo già fatta una volta, diversi mesi fa. Non è una questione che nasce all'improvviso nei banchi spogli, ma è una questione che andava conclusa. Il tema è la salute, non l'ambiente, e sulla salute le competenze sono delle Regioni. La salute richiama l'ipotesi di un danno sanitario e, quindi, la necessità di subordinare a quest'analisi scientifica le autorizzazioni che lo Stato ci chiede, anche nei processi endo-procedimentali.

Non è la prima volta che la Regione Puglia, a fronte di un'accentuazione del centralismo statale, pur rispettando la sovranità di una legge dello Stato, si oppone ad essa, non solo con dichiarazioni, ma anche con atti e fatti. Non è l'unica Regione che, per un motivo o per l'altro, si oppone a una scelta, a una

legge dello Stato andando davanti alla Corte costituzionale e utilizzando il proprio diniego (ricordo la vicenda della TAP).

Pertanto, l'esistenza della legge statale non impedisce né al Consiglio, né alla Giunta di mettere in campo i provvedimenti che ritiene opportuni per difendere il proprio punto di vista, impugnandoli, ma anche convocando i Sindaci, come quelli del Salento, organizzando con loro una linea di difesa e impostando un programma alternativo.

Lo stesso vale per Taranto. Io non vedo lo scandalo nel collegarsi all'Amministrazione comunale di Taranto per concordare insieme le forme migliori di difesa della salute e della città.

Dopodiché, io rispetto il punto di vista del collega Lospinuso – l'ho già detto un'altra volta –, perché, da quando lo conosco, cioè da quindici anni, coerentemente difende la seguente impostazione: più sviluppo e i costi non ci riguardano, succeda quel che succeda. È un punto di vista che ha avuto nel Governo di Berlusconi perfino uno *slogan*, che è stato coniato, "il Governo del fare", che oggi, senza *slogan*, ritroviamo all'interno della situazione nazionale.

Io lo rispetto, ma non lo condivido e neanche mi sorprende. Si discute, si ragiona, si vota, si vince o si perde, a seconda dei punti di vista. Mi fa specie, invece, che il Centrosinistra, che su questo ha sempre avuto un orientamento preciso, possa avere delle oscillazioni o delle titubanze, fermi restando i casi di coscienza individuale, che naturalmente vanno sempre rispettati.

LANZILOTTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANZILOTTA. Signor Presidente, io cercherò di essere più sintetico rispetto ai colleghi che sono intervenuti prima di me, per una semplice ragione.

Come ha detto poco fa il Presidente Lo-

sappio, di nuovo quest'Assemblea ha discusso quest'ordine del giorno. Ricordo che non si è passati al voto perché fu rimandato in Commissione per audire tutte le parti in causa, dall'ARPA sino alla cordata di Tempa Rossa (Mitsui, Shell e Total, se non ricordo male), con l'ascolto anche dell'Autorità portuale tarantina.

Con sorpresa mia e senza che vi fosse replica da parte dei tecnici di ARPA presenti, noi prendemmo atto che nessuna emissione comportava l'arrivo a Taranto del greggio estratto in quel di Tempa Rossa viaggiando in un oleodotto già esistente. L'unico impatto – se così si può chiamare – di tipo ambientale è la presenza di questi due nuovi serbatoi. L'unico impatto che veniva contestato in quell'audizione era l'aumento del flusso di navi che dovevano entrare e uscire.

Naturalmente, in quell'occasione i rappresentanti dell'Autorità portuale ci fecero notare che il traffico a Taranto ormai non è più quello di una volta, ragion per cui poteva anche intendersi compensato, atteso che le petroliere che oggi trasportano il greggio non sono più quelle di un tempo.

Magari sarebbe stato utile che quest'ordine del giorno introducesse l'obbligo per le imbarcazioni che entrano nel porto di Taranto di avere determinati filtri, in modo da abbattere i fumi, se avessimo voluto coniugare ambiente con sviluppo e non pensare che ci sia in quest'Assemblea chi alla logica dello sviluppo è disposto a sacrificare tutto.

Io faccio mio l'appello testé lanciato, che condivido, del collega Amati. Su questo tema io credo che ci sia stato già un approfondimento in Commissione. Oggi procedere al voto di quest'ordine del giorno rappresenta innanzitutto un non rispetto delle procedure. Il senso politico più profondo, però, è che non è in animo mio, chiaramente, buttarla in gazzarra elettorale. Sarebbe simpatico capire come vogliamo modernizzare la politica industriale in questa regione se siamo i primi a dire "no" agli investimenti.

A noi piacerebbe che il confronto sugli ordini del giorno fosse su come rendere questi investimenti un'occasione per recuperare il degrado che è stato prodotto. Ricordo che in quella Commissione in cui abbiamo audito tutte le parti in causa ci fu non solo la disponibilità a far viaggiare su quell'oleodotto un flusso di greggio, con investimenti e ricaduta occupazionale, ma anche la preoccupazione di capire se nella tratta Basilicata-Puglia potesse viaggiare anche quello scambio culturale che Matera 2019 rappresenterà per il Sud dell'Europa e per tutta l'Europa. Ci fu, quindi, piena disponibilità a lavorare a progetti fra l'Amministrazione locale di Taranto e questi *partner* privati.

Noi vorremmo che l'ordine del giorno che si discute su Tempa Rossa guardasse a questo tipo di prescrizioni e che fornisse le indicazioni perché l'investimento si faccia, rappresentando, però, l'occasione di un'elevazione della qualità della tutela ambientale.

È evidente che in questo Consiglio regionale, e probabilmente nella maggioranza di questo Consiglio regionale, ci siano diverse visioni della tutela dell'ambiente. Noi siamo arciconvinti che essa sia coniugabile con la presenza di investimenti e di sviluppo, ma c'è chi ritiene che la tutela ambientale possa prodursi soltanto congelando questa regione e non facendo nulla.

Noi non riconosciamo questo utile per la Puglia e per il Sud Italia, soprattutto per la strategicità della storia del porto di Taranto e del suo futuro. A me piacerebbe che i colleghi tarantini avessero il coraggio di superare questa valutazione puramente – mi permetto di dire – limitata alla campagna elettorale. Oggi, se abbiamo a cuore il futuro della Puglia e la strategicità del porto di Taranto, dovremmo attrarre gli investimenti, a una condizione: che gli investimenti portino innovazione e tutte le tecnologie a tutela dell'ambiente.

Per queste ragioni noi invitiamo i proponenti a ritirare quest'ordine del giorno. Ricordo ai colleghi di Taranto che i lavori di quella

Commissione che io ho citato più volte nel mio intervento lasciarono, credo, tutti meravigliati dall'assenza di effetti negativi sull'ambiente legata alla presenza delle due cisterne.

Ricordo anche, Presidente, che fare questo dibattito oggi, dopo che sono trascorsi più di tre mesi da quella Commissione, appare quasi un modo per dimenticare l'effetto chiarificatore di quella Commissione e per raccontare alla Puglia una storia che, leggendo i verbali di quella Commissione, nessuno avrebbe motivo di riconoscere come credibile.

LADDOMADA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LADDOMADA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io non sono mai stato un fanatico ambientalista. Purtroppo, sono sempre partito dal presupposto, che è stato anche citato, che la situazione a Taranto è gravemente seria.

Partendo da questa premessa, ogni volta che noi abbiamo un investimento di per sé legittimo e auspicabile, purtroppo dobbiamo aprire gli occhi, perché rappresentiamo la nostra comunità. La nostra comunità è esasperata, impaurita, arrabbiata e, ovviamente, questi sentimenti sono riversati nei confronti di coloro che a livello più alto la rappresentano.

A me non è piaciuta la lettura che della questione ha dato Fabiano Amati. Noi non vogliamo lisciare il pelo a nessuno, non siamo i tipi. Abbiamo talmente tanti problemi sul territorio che dobbiamo vedere come affrontarli e come rispondere di quello che facciamo in quest'Aula. L'esempio della Commissione dell'altro giorno penso che dovrebbe farci riflettere.

Detto questo, che cosa chiediamo noi? La mozione è del 23 settembre. Non vi è, dunque, alcun atteggiamento di tipo pre-elettorale o elettorale. Non siamo persone di questo stile. Noi chiediamo al Governo la riapertura dei termini della procedura AIA. Non mi sembra

una cosa impossibile, una cosa dell'altro mondo, una cosa che contrasta con la gerarchia delle fonti. Si tratta di revocare, tenuto conto delle considerazioni espresse, la delibera di Giunta del 2011, perché la legge sulla valutazione del danno sanitario è del 2012. Perché un consesso non ci può ripensare e non può rivedere la questione alla luce delle problematiche di Taranto?

Come terzo punto, chiediamo di «mettere in atto, unitamente al Comune di Taranto, tutte le azioni possibili per contrastare detto progetto, se non si terrà conto della valutazione del danno sanitario». Noi non siamo contro il progetto a prescindere, per carità. Vogliamo solo un riesame, ai vari livelli, di questo progetto, che è – sì – un investimento, ma che per molti aspetti ha a oggetto una fonte di energia che è anche sulla via del tramonto, se proprio lo vogliamo dire.

Ebbene, è stato detto anche che ogni ulteriore intervento su Taranto debba essere attentamente calibrato perché non ci possiamo permettere niente, né ci verrebbe perdonato niente.

ZULLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZULLO. Signor Presidente, io voglio impegnare tutti noi presenti a riflettere sulle parole del collega Losappio, il quale faceva un distinguo, nel suo intervento: una parte era di ordine politico e una parte era di merito.

Noi dobbiamo leggere questa mozione per capire la sua faziosità e anche la sua inutilità. I primi due punti, lo dico al collega Laddomada, sono ormai superati, per quello che ha già detto Cervellera, il presentatore, e per quello che conferma anche l'assessore Nicastro.

Resta in piedi solo il terzo punto. In tutto questo Losappio chiama a raccolta il centrosinistra e dice: «Caro centrosinistra, noi abbiamo fatto di Taranto l'epicentro di un pro-

gramma elettorale e di un'azione di governo». Io chiedo a Losappio e al centrosinistra se con questa mozione il centrosinistra si vorrebbe chiamare a raccolta per impegnare la Giunta regionale. Ma la Giunta regionale di chi è? Di che colore è? Se si fa un discorso politico, la Giunta regionale è di centrosinistra, è del Presidente Vendola.

La prima domanda che faccio al centrosinistra, dunque, è la seguente: se siete tutti voi e il Presidente Vendola è il vostro leader, il Presidente della Giunta regionale della vostra maggioranza, che bisogno c'è di venire in Consiglio a chiedere un voto del Consiglio perché Vendola, con la sua Giunta, si impegni a fare qualcosa? Risparmiateci questa sceneggiata.

La seconda domanda è di merito: i colleghi hanno già detto che c'è stata una Commissione in cui sono stati sgombrati tutti i dubbi. Io, però, Presidente, rinnovo la domanda a lei, che deve salvaguardare l'autorevolezza del Consiglio. Premesso che i primi due punti sono superati e che, quindi, non servono, in base al terzo punto noi dovremmo impegnare il Presidente Vendola affinché, insieme al Comune di Taranto, metta in atto tutte le azioni possibili per contrastare detto progetto.

“Contrastare” è una parola sbagliata, perché la Regione è in un patto di leale collaborazione con lo Stato. Io avrei capito una parola diversa, un verbo come “coadiuvare” o “cooperare affinché”. Io avrei capito qualcosa del genere. “Contrastare” che significa? Significa che, alla vigilia di una campagna elettorale, si deve andare sul territorio solo a fare demagogia e a esprimere il proprio sentire ideologico.

Noi non siamo dentro una produttività della politica. Non ci potete chiamare a queste sceneggiate, scrivendo «contrastare, se non terrà conto del rapporto valutazione del danno sanitario e – si aggiunge – della volontà della comunità locale». Che significa “della volontà della comunità locale”? Chi esprime la volontà? I cittadini? E come? Con un referendum o

perché qualcuno va nelle piazze? Com'è possibile scrivere e portare al voto queste richieste?

Io penso, caro Presidente, che questo non conferisca autorevolezza al Consiglio, nel senso di responsabilità, ma anche di maturità di una classe dirigente. Una classe dirigente non può votare queste cose.

Per concludere, se veramente questo Centrosinistra viene chiamato a raccolta dal collega Losappio e qualcuno subirà qualcosa dal candidato Emiliano, allora è cosa vostra e, se è cosa vostra, noi che ci stiamo a fare? Ecco perché, Presidente, questo Consiglio farebbe bella figura se quest'ordine del giorno non fosse più discusso e non fosse più messo a voti. Ovviamente, noi ne trarremo le conseguenze.

AMATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMATI. Signor Presidente, io non interverrò nelle questioni politiche, perché io di politica non me ne intendo. Lascio la materia e la docenza ad altri colleghi. Dirò soltanto due cose.

In primo luogo, vi faccio osservare che l'evocazione continua - vi prego di ascoltar mi; lo dico come persona che nella sua vita qualche sofferenza l'ha subita - della Taranto martoriata, che è questione vera, ma piegata per indirizzare la valutazione su un singolo argomento di merito, è un'operazione che la politica (questa volta parlo di politica) non deve consentirsi.

Questo modo di fare - lo vedrete fra un po' di anni - ha fatto anche tante vittime innocenti, oltre alle vittime di Taranto. Qui la mia solidarietà, che rinnovo - notoriamente, io non ho paura - va al Presidente Vendola, all'assessore Nicastro e all'assessore Pentassuglia.

Questa continua evocazione del "caso Taranto" tragico, piegato sulla valutazione dei singoli argomenti di merito, è una condotta

che forse la classe dirigente dovrebbe rimediare. Questo modo di fare porta tante sofferenze. Poiché la vita viene prima della politica, io mi schiero sempre in favore della vita. Questa è la prima questione, che avremo tempo e modo di approfondire.

Passo alla seconda questione. Io ho posto alcune riflessioni di carattere tecnico. Sia pure impropriamente, il collega Losappio ha avanzato la questione di fiducia, che notoriamente spetterebbe al Governo. Il collega Losappio, alla fine (ha comunicato, infatti, che si congeda), ha avvocato a sé questo ruolo.

Ebbene, se così è, io comunico con molta tranquillità che rimetto il mio voto su questa mozione al parere del Governo. Voglio conoscere, così come si fa sempre, il parere del Governo regionale che io sostengo e di cui sono uno dei più accaniti sostenitori, non per gli interventi o gli emendamenti fatti in Aula, ma per i voti dati. Se prendete la storia dei miei voti, vedete che sono stati espressi sempre conformemente alla maggioranza. Io voglio sapere dal Governo che sostengo, e che ho intenzione di sostenere sino all'ultimo minuto di questa legislatura, qual è il parere sul punto n. 3 della mozione.

Ho capito che ogni attività di persuasione è inutile, considerando che, da un punto di vista politico, qui non si tratterebbe eventualmente di un'alleanza tra destra e Partito Democratico, ma, più seriamente, di una coerenza del Partito Democratico con l'azione che svolge nel Governo nazionale, che è tutta un'altra questione.

Voglio sapere dal Governo qual è il suo parere. In base al parere del Governo, favorevole o contrario, Amati, che in qualche modo può essere considerato un asburgico (penso di non avere questa origine, ma devo fare un'analisi della mia genealogia) nelle caratteristiche del rispetto delle gerarchie, assessore Caroli, voterà di conseguenza, perché il Governo, avendo espresso un parere, mi ha posto in precise condizioni.

Io ho sollevato le questioni di carattere

tecnico. Ho già detto quali sono, secondo me, le questioni di carattere tecnico. Amati si comporterà, dunque, conformemente al parere del Governo sulla mozione presentata dai colleghi. Ovviamente, senza il parere del Governo su un atto del genere credo sia piuttosto complicato poter pretendere da un consigliere regionale che sta valutando le questioni di merito una riflessione ulteriore, peraltro su una materia, come vi ho già detto, su cui non appiada, cioè la politica. Credo sia piuttosto complicato, quindi, poter chiedere ad Amati o a tutti i colleghi consiglieri un voto che sia il più possibile attinente a questioni politiche.

Pertanto, mi esprimo in maniera molto pacifica, senza bisogno di innescare gravi inimicizie personali, anche perché ho visto che per un intervento di carattere tecnico qualche collega si è inalberato, probabilmente anche da un punto di vista personale. Probabilmente la forte passione sull'argomento fa scattare il piede dalla frizione. Capisco tutto, ci sono abbastanza avvezzo.

In questo senso, senza continuare a lungo su questa vicenda, per parte mia, che ovviamente non posso rappresentare il tutto, io voterò in conformità al parere del Governo sulla mozione presentata dai colleghi.

LEMMA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEMMA. Signor Presidente, io devo dire che mi sono molto ritrovata – poi spiegherò in che senso – nell'intervento del collega Losappio, nel passaggio in cui ha teso a evidenziare una specificità tarantina. Collega Amati, tale specificità non attiene a un desiderio del territorio di dichiarare una genuflessione rispetto a un punto di vista che potrebbe attenero o essere riferito a un modo di essere dei tarantini.

La tragicità, a cui, invece, io credo che dobbiamo fare riferimento, è resa dai dati che riguardano la qualità dell'aria nella nostra città, dati che non sono opinioni personali, ma

sono ormai resi in maniera assolutamente diffusa scientificamente. Sono dati che hanno supportato un'azione continua del Governo regionale e che hanno portato nella nostra città, per esempio, ad attivare il Centro salute ambiente, il quale ha ormai avviato una serie di *screening* sulla popolazione.

Se tutto questo è, ciò di cui noi parliamo è oggettivamente reso, ossia non è frutto di punti di vista, né di aspettative da campagna elettorale. Peraltro, mi permetto di ricordare che il collega Cervellera, primo firmatario del documento, ha già dichiarato che non si candiderà. Questo, quindi, non è un tema che utilizzerà. La mozione è stata presentata tempo fa, a settembre. Con grande attenzione il Governo ha assunto un atto e il collega Cervellera l'ha anche ribadito.

Io mi limito a dire che per noi, non solo per i firmatari, ma – mi allargo – anche per i tarantini, la valutazione dell'opportunità di un insediamento produttivo nella nostra realtà non può che passare, in questo momento, attraverso la valutazione del danno sanitario. Questa è una legge importante, che è stata votata da questo Consiglio e che ci offre sicuramente uno strumento dirimente rispetto a temi e questioni che ormai sono patrimonio comune.

Sull'ipotesi che il collega Amati avanzava circa una riformulazione, data la specificità dello strumento normativo a nostra disposizione, cioè la mozione – auspicio o impegno –, anch'io attendo, sinceramente, il parere del Governo.

PRESIDENTE. Ho ancora iscritti a parlare i colleghi Cervellera e Lospinuso, che parlerebbero per la terza volta, ma anche il collega Martucci. Anche dalla collega Lemma, oltre che dal consigliere Amati, è stato chiesto il parere del Governo.

Abbiamo due soluzioni: o facciamo svolgere gli interventi e poi, a conclusione, chiediamo il parere del Governo, oppure ascoltiamo il parere del Governo, per poi even-

tualmente decidere se proseguire o meno il dibattito.

CERVELLERA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERVELLERA. Voglio solo chiarire alcuni aspetti. Io ho riletto bene la mozione e posso dire che il primo punto rimane valido, perché si chiede al Governo la riapertura dei termini della procedura AIA in riferimento ai progetti in oggetto, al fine di acquisire il rapporto di valutazione del danno sanitario. Questo è il punto fondamentale.

Mi scuso con il collega Amati, il quale non tiene conto di tutte le questioni, ma deve sapere che quella legge, che è stata eccepita dal Governo e a livello nazionale dalla Corte costituzionale, è stata dichiarata legittima per tutti gli altri impianti che si andranno a insediare nei SIN – e quindi a Taranto – ed è stata sospesa esclusivamente per l'ILVA. Tuttavia, per l'ENI è valida al 100 per cento.

Essendo valida al 100 per cento e non essendo stata fatta questa valutazione del danno sanitario, vale la legge regionale e tutti i consiglieri regionali qui presenti devono essere tenuti a farla rispettare. Noi chiediamo, infatti, la sicurezza per la salute della gente e che qualcuno tecnicamente ci dica che questo impianto non comporta altri morti per Taranto. Non è demagogia, collega Amati.

Se qualcuno ci dirà questo e la valutazione del danno sanitario sarà positiva, noi ci asterremo. In questo caso, però, non è così, perché anche nella discussione qui richiamata della Commissione, l'ARPA, con l'ingegner Barbara Valenzano, ha dichiarato che quell'impianto comporta dei problemi gravissimi per Taranto. Ci rimettiamo, quindi, a questa valutazione del danno sanitario, a cui credo tutti teniamo.

LOSPINUSO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOSPINUSO. Signor Presidente, mi permetto di leggere quello che è stato approvato non tre anni fa, ma a dicembre di quest'anno, dallo Stato: «Al fine di semplificare la realizzazione di opere strumentali alle infrastrutture energetiche strategiche e di promuovere i relativi investimenti e le connesse ricadute anche in termini occupazionali» si prevede «l'estensione dell'autorizzazione unica anche per le opere necessarie al trasporto, allo stoccaggio, al trasferimento di idrocarburi in raffinerie, alle opere accessorie, ai terminali costieri e alle infrastrutture portuali strumentali allo sfruttamento di titoli concessori esistenti, comprese quelle localizzate al di fuori del perimetro delle concessioni di coltivazione». Questa è una legge dello Stato approvata a dicembre.

Per quanto riguarda il rapporto di fiducia di cui ha parlato il collega Losappio, io credo che nessuno più del PD debba dare un'espressione di voto di fiducia al partito del Presidente del Consiglio dei ministri che ha proposto questo emendamento, che il PD e la maggioranza di centrosinistra hanno approvato nel Parlamento italiano. Questa è la legge. Parliamo di atti approvati dal legislatore.

Per quanto riguarda la questione del danno sanitario, in occasione della discussione in V Commissione si è già detto che erano previsti atti propedeutici e chiarimenti che avrebbero dovuto avvenire in questo senso e che, comunque, ciò era un di più. Allo stato delle norme approvate all'epoca dell'autorizzazione della VIA regionale, a seguito del decreto ministeriale e dell'ultima legge dello Stato, coloro i quali devono fare questo investimento hanno ottemperato puntualissimamente a tutto ciò che la legge richiedeva.

MARTUCCI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTUCCI. Signor Presidente, io non mi meraviglio che in questi anni a Taranto non ci

sia stato mai un miglioramento, bensì ci sia stato un peggioramento, visto che lei, collega Lospinuso, ha rappresentato per vent'anni in Consiglio regionale la nostra Provincia. Questo mi mortifica, come tarantino.

Quando uno come me ha avuto non i dolori che hanno avuto l'avvocato Amati e altre persone, che sono rispettabilissimi, ma recuperabili, ma ha perso il padre, la madre, la moglie, questa non è demagogia. Sono fatti, sono al cimitero, consigliere Lospinuso.

LOSPINUSO. (*fuori microfono*) Che c'entrano?

MARTUCCI. Invito te e tutto il Consiglio ad andare a tenere questo Consiglio all'ENI. Vediamo se resistiamo più di un'ora, chiunque, dalla gente che sta dentro a noi consiglieri. È vergognoso che tu dica alcune cose!

PRESIDENTE. Consigliere Lospinuso, lei ha parlato tre volte e nessuno l'ha disturbata. Non può fare così, non è da lei.

Prego, consigliere Martucci.

MARTUCCI. La Provincia di Taranto muore di fame perché all'ILVA, di fatto, tola la prima fase in cui ci ha arricchiti, in cui ci ha dato speranza – prima che ci facesse morire, ci offriva posti di lavoro – diamo anche la possibilità di non far pagare la gente.

Oggi a Taranto – penso che questo sia alla luce del sole – tante aziende stanno fallendo perché l'ILVA non le sta pagando.

Noi ci ritroviamo con i morti certi, con gli ospedali incerti e con i pagamenti certi che non devono essere effettuati. Questa è Taranto. Se un consigliere regionale di Taranto non prende atto di queste situazioni...

Non è demagogia, collega Zullo, né campagna elettorale. Sono fatti. Ne stiamo parlando oggi perché oggi questo argomento è venuto all'ordine del giorno.

È chiaro che in campagna elettorale andremo a dire che il collega è a favore dell'ENI

e io no. Questo lo diremo, questi sono i fatti. Poi mi dirà anche quanti posti di lavoro porterebbe questo ampliamento. È risibile, sotto quell'aspetto, il numero dei posti di lavoro. È risibile.

Signori, a Taranto non bisogna aggiungere più nulla che inquina. Siamo sopra i livelli. Bisogna solo tutelare, abbassare i livelli e alzare la guardia.

Taranto ha bisogno di rinascere in agricoltura, perché ce l'ha. Taranto ha la pesca. Taranto non è solo la città di Taranto, ma è anche Ginosà, il suo paese, dove si producono uva e olio. Taranto è la mia Martina Franca. Taranto è Manduria. Stiamo uccidendo questa provincia, per chissà quali pensieri, per sviluppare che cosa? Venti posti di lavoro.

LOSPINUSO. (*fuori microfono*) Trecento.

MARTUCCI. Dove stanno i trecento? All'inizio partono per essere trecento, ma alla fine sono solo venti posti. Non prendere in giro la gente.

LOSPINUSO. (*fuori microfono*) Ci sono gli atti ufficiali.

MARTUCCI. Concludo dicendo che non si tratta di partito preso, ma di dire le cose come stanno. Io prendo commiato da questo Consiglio riferendo ciò che ha detto il consigliere Losappio in una dichiarazione: «Fra coloro che hanno affossato in Consiglio la parità di genere ci sono anche i rappresentanti del cosiddetto MEP, un soggetto presente solo nell'Aula di Via Capruzzi e in procinto di trasmigrare nelle liste civiche di Emiliano. Mi chiedo, come fa Emiliano ad accoglierli, essendo agli antipodi della sua cultura politica e delle sue dichiarazioni sulla parità di genere?».

Vede, Presidente, io con Emiliano vado molto d'accordo. Vedo in lui una persona molto alla mano, molto a modo, poco bugiarda.

PRESIDENTE. Consigliere Martucci, concluda su Tempa Rossa, la prego. Risponda per le rime al consigliere Losappio.

MARTUCCI. Che cosa devo rispondere? Oggi siamo d'accordo: dove stanno gli antipodi? Non c'è alcun antipodo. Ci sono i fatti che ci contraddistinguono.

PRESIDENTE. La politica è così, talvolta diventa teatrino.

MARTUCCI. Il teatrino, però, sta qui.

SURICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SURICO. Signor Presidente, svolgo il mio intervento più come professionista che come politico, ossia come oncologo che per anni ha curato bambini e adulti nella città di Taranto. Mi risulta doveroso da parte mia, in un momento in cui le popolazioni tarantine vivono con grande preoccupazione per la salute loro e dei loro figli, condividere questa mozione, perlomeno nella parte in cui chiede che venga verificata la riapertura della procedura AIA in riferimento al progetto in oggetto per valutare il danno sanitario.

La seconda parte non mi vede concorde, perché è chiaro che, se noi abbiamo bisogno di assicurazioni sanitarie in merito all'insediamento di questa struttura, non possiamo *a priori* chiedere l'adozione di tutti i provvedimenti contro quell'insediamento.

A me questo sembra antitetico perché, laddove si dimostrasse che quell'insediamento non produce inquinamento e non genera alcun rischio, tranquillizzando la popolazione, va da sé che esso potrebbe avere collocazione in quell'area. Viceversa, se adottiamo già da adesso tutti i provvedimenti contro quell'insediamento, sviliamo la funzione della valutazione del danno sanitario.

Pertanto, io chiedo ai proponenti di modi-

ficare il testo in maniera tale che non si prenda *a priori* una posizione contro, ma si attenda, nell'ambito dell'apertura dei termini dell'AIA, la valutazione del danno sanitario.

CERVELLERA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERVELLERA. Consigliere Surico, il testo recita: «contrastare il progetto, se non terrà conto della valutazione del danno sanitario». È scritto così nella parte finale, proprio come dice il collega Surico. È tale e quale. Leggetelo. Poi è stata aggiunta anche la comunità locale, ma è soprattutto la valutazione del danno sanitario l'oggetto di cui stiamo discutendo questa mattina.

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire l'assessore Nicastro.

NICASTRO, *assessore alla qualità dell'ambiente*. Signor Presidente, chiedo a tutta l'Aula di poter differire l'espressione del parere del Governo al prossimo Consiglio. La discussione si è sviluppata in modo molto più articolato di quando ce ne siamo occupati quattro mesi fa.

Non mi sfuggono le difficoltà delle specifiche tecniche che sono state avanzate dal consigliere Amati e da alcuni colleghi del Centrodestra e, ancora meno, mi sfuggono, ovviamente, la portata e la valenza politica che l'espressione del parere del Governo comporta.

Ho bisogno, quindi, di rileggere con attenzione il verbale stenotipico di tutti gli interventi e non ho difficoltà a dire che di questa questione vorrò parlare con i colleghi della Giunta, tutti insieme, perché io sono solo portavoce della volontà del Governo su questa vicenda.

Pertanto, Presidente, le chiedo e chiedo a tutta l'Aula di consentirmi di differire l'espressione del mio parere alla prossima seduta di Consiglio.

PRESIDENTE. Penso che il Consiglio non troverà alcuna difficoltà nel consentire questo slittamento del voto.

Comunico che l'ordine del giorno Bellomo del 18/12/2014 "Inserimento nei Livelli essenziali di assistenza (LEA) del trasporto assistito per agevolare le terapie dei pazienti oncologici", di cui al punto n. 19), è rinviato alla prossima seduta, stante l'assenza dell'assessore competente.

Ordine del giorno Caracciolo del 13/01/2015 "Istituzione del registro regionale dell'autismo"

PRESIDENTE. L'ordine del giorno, al punto n. 20), reca: «Ordine del giorno Caracciolo del 13/01/2015 "Istituzione del registro regionale dell'autismo"», del quale do lettura: «Il Consiglio regionale della Puglia

premessi che

- con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1521 del 2 agosto 2013 sono state approvate, in attuazione dell'Accordo in Conferenza Unificata del 22 novembre 2012, le Linee Guida regionali per l'Autismo. Dette Linee Guida individuano il modello organizzativo dell'assistenza che deve essere assicurata dal Servizio Sanitario Regionale ai minori ed agli adulti con Disturbi dello Spettro Autistico, specificando gli adempimenti di pertinenza della Regione, delle Aziende Sanitarie, dei Privati Accreditati, delle Associazioni e delle Famiglie;

- con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 805 del 5 maggio 2014 è stato istituito il Tavolo Regionale per l'Autismo – coordinato dal Servizio Assistenza Territoriale e Prevenzione dell'Assessorato al Welfare e Politiche per la Salute, che opera di concerto con il Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria;

- il 10 giugno 2014, presso la sede dell'Assessorato al Welfare della Regione Puglia, è avvenuto l'insediamento del Tavolo Regionale per l'Autismo, istituito dalla Giunta Regio-

nale con la Delibera n. 805 del 5 maggio 2014;

Considerato che:

- emerge dal dibattito scientifico la necessità di avere dati aggiornati sulla prevalenza della sindrome della diffusione dei Disturbi dello Spettro Autistico;

- anche l'Istituto Superiore della Sanità ha posto l'accento sulla necessità di ottenere stime di prevalenza cioè percentuali di diffusione dei Disturbi dello Spettro Autistico;

- la conoscenza di dati certi e aggiornati anche a livello regionale può diventare un elemento importante a beneficio della ricerca e per conoscere e affrontare la patologia, occorre pertanto creare un *database* ovvero un registro regionale dell'autismo con l'auspicio che possa diventare il punto di partenza per tutte le regioni italiane;

- il Ministero della Salute e quello dell'Istruzione, Università e Ricerca potrebbero coordinare i singoli registri regionali da avviare regione per regione ed ottenere così dati completi di livello nazionale. Alcuni elementi di informazione sull'autismo sono disponibili solo in Piemonte ed Emilia Romagna;

impegna

l'Assessore alle Politiche della Salute e il Governo regionale

- affinché la Puglia si attivi da subito per istituire il registro regionale dei Disturbi dello Spettro Autistico che sarebbe un altro passo in avanti per aumentare le conoscenze sull'autismo e rispondere con maggiore efficacia ai bisogni di chi ne è affetto e dei suoi familiari. Questi dati potranno essere utilizzati anche per un'analisi di processo e di verifica dei modelli organizzativi proposti dalla stessa regione Puglia in modo da uniformare e migliorare gli indirizzi di rilevanza sanitaria e sociale al disturbo autistico.

- affinché la Puglia possa prevedere le prime risorse economiche per l'istituzione del registro regionale dell'autismo già nel prossimo Documento di indirizzo economico funzionale (DIEF) del Servizio Sanitario Regio-

nale che da notizie fornite alla stampa dallo stesso Assessore – Donato Pentassuglia – è in via di elaborazione e definizione».

Lo pongo ai voti.

È approvato all'unanimità.

Comunico che l'ordine del giorno Nuzziello, Pellegrino del 06/02/2015 "Deliberazione G.R. n. 2809 del 30/12/2014 'Schema di regolamento regionale dei Presidi territoriali di recupero e riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali o miste'", di cui al punto n. 23), viene rinviato alla prossima seduta, stante l'assenza dell'assessore alla sanità.

Ordine del giorno a firma del Presidente Introna "Riconoscimento internazionale del diritto umano alla pace"

PRESIDENTE. È stato presentato un ordine del giorno, a firma del Presidente Introna "Riconoscimento internazionale del diritto umano alla pace", del quale do lettura:

«Il Consiglio Regionale della Puglia
preoccupato

per il persistente dilagare di guerre e conflitti violenti in numerose aree del pianeta, a partire dal Mediterraneo, dal Medio Oriente e dall'Africa;

vista

l'importante iniziativa assunta dal Consiglio Diritti Umani dell'Onu tesa a predisporre una Dichiarazione delle Nazioni Unite sul Diritto alla Pace quale diritto fondamentale della persona e dei popoli;

condividendo

l'auspicio di Papa Francesco affinché "si possa giungere all'effettiva applicazione nel diritto internazionale del diritto alla pace, quale diritto umano fondamentale, preconditione necessaria per l'esercizio di tutti gli altri diritti";

determinato

a far sì che la ricorrenza del 1000 anniversario dello scoppio della prima guerra mon-

diale stimoli l'avvio di una capillare mobilitazione per cancellare il funesto diritto degli stati di fare la guerra (*ius ad bellum*) e inaugurare l'era del diritto alla pace (*ius ad pacem*);

convinto che

il disarmo, lo sviluppo umano e la cooperazione internazionale sono indispensabili per affrontare l'attuale crisi economica nel rispetto dei principi della giustizia sociale e dell'interdipendenza e indivisibilità di tutti i diritti umani: economici, sociali, civili, politici, culturali;

considerato che

una volta adottata dall'Assemblea Generale, la Dichiarazione sul Diritto alla Pace:

- renderà più evidenti e improcrastinabili gli obblighi degli Stati a cominciare dal disarmo reale e dal potenziamento e la democratizzazione delle Nazioni Unite e delle altre legittime istituzioni multilaterali;

- darà impulso a nuove iniziative per promuovere il rispetto di tutti i diritti umani per tutti, lo stato di diritto, lo stato sociale e i principi democratici;

- contribuirà allo sviluppo della cultura universale dei diritti umani mediante la realizzazione di adeguati programmi di educazione e formazione, in particolare dei giovani, alla pace, ai diritti umani, alla cittadinanza democratica e al dialogo interculturale;

consapevole che

pace sociale e pace internazionale sono fra loro interdipendenti e indissociabili come proclama l'articolo 28 della Dichiarazione universale dei diritti umani: "Ogni individuo ha diritto a un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e le libertà fondamentali possono essere pienamente realizzati";

preso atto

della Campagna internazionale per il riconoscimento del diritto umano alla pace promossa dal Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani, dal Centro di Ateneo per i Diritti Umani e dalla Cattedra Unesco Diritti Umani, Democrazia e Pace dell'Università di Padova e dalla Rete

della PerugiaAssisi che intende tra l'altro contribuire alla messa a punto del testo della Dichiarazione con proposte da trasmettere all'apposito Gruppo di lavoro del Consiglio Diritti Umani e organizzare un incontro a Ginevra presso la sede delle Nazioni Unite per presentare l'esperienza italiana degli enti di governo locale nel campo della pace e dei diritti umani;

agendo

in conformità agli articoli 2 e 11 della Costituzione e ai pertinenti principi e norme del diritto internazionale dei diritti umani;

richiamando

l'articolo 3 dello Statuto Regionale in cui si stabilisce che "La Regione riconosce nella pace, nella solidarietà e nell'accoglienza, nello sviluppo umano e nella tutela delle differenze, anche di genere, altrettanti diritti fondamentali dei popoli e della persona, con particolare riferimento ai soggetti più deboli, agli immigrati e ai diversamente abili."

richiamando altresì

quanto dispone l'articolo 20 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, ratificato dall'Italia nel 1977: "Qualsiasi propaganda a favore della guerra deve essere vietata dalla legge";

fermamente determinato

a dare puntuale e coerente attuazione alle suddette norme nella piena consapevolezza delle responsabilità che incombono all'ente di governo locale quale polo basilare della sussidiarietà e erogatore primario di servizi essenziali per i propri cittadini;

riaffermando pertanto

il diritto della Regione Puglia a partecipare ai processi decisionali internazionali che più direttamente attengono ai diritti fondamentali della persona e dei popoli, a ciò legittimato dallo Statuto comunale e dalla Dichiarazione delle Nazioni Unite del 1998 "sul diritto e la responsabilità degli individui, dei gruppi e degli organi della società di promuovere e realizzare i diritti umani e le libertà fondamentali universalmente riconosciuti";

facendosi interprete

delle aspirazioni dei cittadini a che si proceda speditamente nella costruzione di un mondo più giusto, nonviolento, democratico e solidale;

richiamando

la Risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite 60/123 del 2 marzo 2006, che raccomanda di promuovere la pace "quale requisito vitale per il pieno godimento di tutti i diritti umani di tutti";

plaude e sostiene

l'iniziativa del Consiglio Diritti Umani delle Nazioni Unite tesa a riconoscere la pace quale diritto umano fondamentale della persona e dei popoli;

chiede

al Parlamento e al Governo italiano di partecipare attivamente alla messa a punto del testo della Dichiarazione;

chiede altresì

al Parlamento e al Governo di attivarsi presso le istituzioni dell'Unione Europea (Premio Nobel per la Pace 2012) e i governi degli Stati membri affinché, in coerenza con i valori proclamati nel Trattato di Lisbona e nella Carta dei Diritti fondamentali dell'UE, adottino una posizione comune favorevole all'iniziativa del Consiglio Diritti Umani e diano un fattivo contributo alla stesura della Dichiarazione sul Diritto alla Pace;

invita

le Commissioni Diritti Umani del Senato e della Camera ad avviare una udienza conoscitiva riguardante il dibattito in corso sul riconoscimento del diritto alla pace chiedendo al Governo di riferire al Parlamento;

aderisce e si impegna

a partecipare attivamente alla Campagna internazionale per il riconoscimento del diritto umano alla pace promossa dal Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani, dal Centro di Ateneo per i Diritti Umani e dalla Cattedra Unesco Diritti Umani, Democrazia e Pace dell'Università di Padova e dalla Rete della PerugiaAssisi».

Lo pongo ai voti.

È approvato all'unanimità.

BELLOMO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLOMO. Signor Presidente, richiamo l'attenzione sulla proposta di legge riguardante i disabili.

PRESIDENTE. Si tratta di una vicenda che coinvolge l'assessore alla sanità, che è assente.

BELLOMO. Si tratta di consentire ai disabili di poter usufruire degli sconti relativi al *self-service*, che sono loro impediti a causa della disabilità.

PRESIDENTE. Non l'ho portata all'attenzione del Consiglio perché nella Conferenza odierna – lei era assente – ci siamo espressi per il rinvio. Se lei ci tiene, possiamo inserirlo

come primo punto all'ordine del giorno del prossimo Consiglio.

BELLOMO. Va bene, Grazie.

PRESIDENTE. Colleghi, la prossima settimana non avremo seduta. Invito i Presidenti delle Commissioni, se ci sono provvedimenti urgenti che hanno bisogno di essere approvati prima della conclusione dell'attività della presente legislatura, ad accelerare i lavori e a mandarli nei tempi giusti per poterli inserire all'ordine del giorno del Consiglio.

L'indicazione di massima che vi posso fornire per tornare in Aula è quella di utilizzare i giorni dal 24 al 27 marzo (ossia il 24, 25, 26 e 27) perché il Consiglio regionale possa licenziare tutti i provvedimenti che fossero pronti e che decidessimo insieme di approvare entro il termine della legislatura.

I lavori del Consiglio terminano qui.

Il Consiglio sarà convocato a domicilio.
La seduta è tolta (*ore 14.14*).